



CITTA' DI ROSSANO

“Sportello unico per le attività produttive”

**“ADEGUAMENTO DELLA REGOLAMENTAZIONE COMUNALE
ALLE NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE STATALI E
REGIONALI EMANATE IN MATERIA DI LIBERALIZZAZIONE
DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E SEMPLIFICAZIONE DEI
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI”
-TESTO UNICO DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI-**

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 7 in data 10-03-2014)

**Il responsabile del servizio
(rag. Carlo Lucisano)**

**Il dirigente
(arch. Giuseppe Graziani)**

**"ADEGUAMENTO DELLA REGOLAMENTAZIONE COMUNALE ALLE NUOVE DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE STATALI E REGIONALI EMANATE IN MATERIA DI LIBERALIZZAZIONE DELLE
ATTIVITA' ECONOMICHE E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI"
-TESTO UNICO DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI-**

SOMMARIO

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - Adeguamento alle norme Statali e Regionali- validità

ART 2 - Oggetto e ambito di applicazione

ART. 3 - Obiettivi e finalità

ART. 4 - Ripartizione del territorio comunale in aree urbane omogenee

ART. 5 - Norme sullo Sportello Unico per le Attività Produttive

ART. 6 - Modifiche ed integrazioni alla deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 28 marzo 2011, modificata con deliberazione della Giunta Comunale n 206 del 23 giugno 2012, recante il regolamento di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive

ART. 7 - Divieto prosecuzione attività nell'ambito del procedimento automatizzato

ART. 8 - Modulistica

ART. 9 - Asseverazioni dei tecnici abilitati nella SCIA Artt. 46 e 47 del dpr n. 445/2000, Legge 122/1990;
Art. 19 legge 241/90- Risoluzione Ministero dello sviluppo economico n. 178981 del 30 novembre 2010

ART. 10 - Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore delle autorizzazioni in materia di commercio e pubblici esercizi

TITOLO I

COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

ART. 11 - Esercizi di vicinato

ART. 12 -Spacci interni- apparecchi automatici – vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione- vendita presso il domicilio dei consumatori

ART. 13 - Norme in materia di apertura di medie e grandi strutture di vendita

ART. 14 - Commercio al dettaglio e all'ingrosso congiunto

ART. 15 - Superficie di vendita

ART. 16 - Divieti e Sanzioni

ART. 17 - Norme in materia di vendita giornali e riviste

ART. 18 - Vendita di giornali e riviste in punti esclusivi e non esclusivi

ART. 19 - Vendita di giornali e riviste in chioschi- bando di gara

ART. 20 - Commissione per l'esame delle richieste per l'assegnazione di aree pubbliche per la vendita di giornali e riviste in chioschi

ART. 21 - Condizioni generali di vendita giornali e riviste

ART. 22 - Attività di vendita giornali e riviste escluse dall'obbligo di presentazione della SCIA

ART. 23 - Sanzioni

Art. 24 - Abrogazioni di norme precedenti

ART. 25 - Vendita farmaci da banco nei negozi "parafarmacie"

ART. 26 - Caratteristiche morfologiche dei locali di vendita nel centro storico

ART. 27 - Norme in materia di esposizione al pubblico di manifesti, immagini, oggetti contrari al pudore o alla decenza

TITOLO II

COMMERCIO AL DETTAGLIO SVOLTO SU AREE PUBBLICHE **DISCIPLINA DI VENDITA NEI MERCATI E NELLE FIERE**

ART. 28 - Aree ad utilizzo per la vendita con posteggi nei mercati –fiere e posteggi fuori mercato

ART. 29 – zone su cui è vietata la Vendita su aree pubbliche in forma itinerante

ART. 30- Requisiti per l'esercizio dell'attività di vendita

ART. 31 - Procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita del tipo A e B

ART. 32 - Criteri per l'assegnazione di posteggi su area pubblica- autorizzazione del tipo A

ART. 33 - Autorizzazioni temporanee e stagionali

ART. 34 - Vendita di prodotti alimentari all'interno di Stand nel corso di manifestazioni pubbliche

ART. 35 - Utilizzo di bombole di gpl in occasione di fiere, sagre e altre manifestazioni temporanee

ART. 36 Subingresso in attività di commercio su aree pubbliche

ART. 37 - Revoca –decadenza e sospensione dell'autorizzazione commerciale

ART. 38- Orario di vendita

ART. 39 - Ulteriori disposizioni in materia di vendita su aree pubbliche

ART. 40 - Disposizioni in materia di svolgimento dei mercati e delle fiere

ART. 41 - Orario, periodo di svolgimento ed accesso ai mercati

ART. 42 - Condizioni e modalità di esercizio all'interno dei mercati e delle fiere

ART. 43 - Posteggi fuori mercato

ART. 44 - Riserve di posteggi di particolari prodotti all'interno dei mercati

ART. 45 - Disposizioni riguardante lo svolgimento di fiere, sagre, mercatini, in occasione di feste ed altre manifestazioni pubbliche temporanee

ART. 46 - Vendita di prodotti agricoli da parte dei produttori singoli o associato

ART. 47 - Vendita di prodotti spontanei della terra

ART. 48 - Mercati riservati alla vendita di prodotti agricoli da parte dei produttori singoli o associati

ART. 49 - Divieti e sanzioni – mercati e fiere

TITOLO III

ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

ART. 50 - Criteri di programmazione per l'apertura, trasferimento di sede, ampliamento della superficie di vendita dei pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande – Indici di qualità

ART. 51 - Zone del territorio sottoposte a tutela – comma 3 dell'art- 64 del d.lgs n. 59/2010- modificato dal D.lgs n. 147/2012 - Apertura di nuovi esercizi di somministrazione- regime del silenzio assenso

ART. 52 - Attività soggette a regime della SCIA

ART. 53 - Norme in materia di sub ingresso

ART. 54 - Requisiti di sorvegli abilità

ART. 55 - Documenti da inviare al Comune in zone sottoposte a tutela, soggetto a richiesta

ART. 56 - Documenti da inviare al Comune in zone non sottoposte a tutela soggetto a scia

ART. 57 - Somministrazione temporanea di alimenti e bevande - art. 41 decreto legge n. 5/2012, convertito in legge n. 35/2012

ART. 58 - Divieto di vendita e somministrazione di alcolici

ART. 59 - Norme in materia di somministrazione alimenti e bevande nei circoli privati

ART. 60 - Norme disciplinari per l'occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande

ART. 61 - Obblighi - Decadenza e Sanzioni

ART. 62 - Norme di rinvio.

TITOLO IV

PROCEDURE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

ART. 63 - Oggetto e scopo del regolamento

ART. 64 - Locali di pubblico spettacolo-trattenimenti con e senza ristorazione: Discoteche- sale da ballo ed esercizi simili – definizioni .

ART. 65 - Esercizio di pubblico spettacolo-trattenimenti con e senza ristorazione: Discoteche- sale da ballo ed esercizi simili – procedure amministrative – ipotesi

ART. 66 - Criteri di programmazione per l'apertura, trasferimento di sede, dei locali di intrattenimento danzante " discoteca- sale da ballo " ed esercizi simili

ART. 67 - Disco bar-Video Bar- Piano Bar –Karaoke ed altro esercitata negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e circoli privati, in maniera complementare

ART. 68 - Scuole di danza e sale pubbliche di audizione

ART. 69- Palestre ginnico-sportiva

ART. 70- Piscine natatorie

ART. 71 - Feste di piazza – spettacoli e trattenimenti all'aperto

ART. 72 -Ulteriori disposizioni riguardante lo svolgimento di fiera, feste, mercato, sagre o altre manifestazioni e trattenimenti all'aperto

ART. 73 –Intrattenimenti e pubblici spettacoli – concerti, rappresentazioni teatrali in locali multiuso- impianti sportivi al chiuso per manifestazioni occasionali

ART. 74 - Sanzioni

ART. 75 - Spettacoli viaggianti: circhi equestri, parchi di divertimento, teatri viaggianti, giostre, autopiste

ART. 76 -Adempimenti amministrativi previste per gli spettacoli viaggianti in occasione di feste- fiere- sagre e manifestazioni simili

ART. 77 - Giochi Gonfiabili

ART. 78 - Condizioni di esercizio per i giochi gonfiabili

ART. 79 - Carri allegorici – sfilate

ART. 80 - Trenini Turistici

ART. 81- Attività artistiche e artisti di strada

ART. 82 - Apparecchi e congegni automatici e semiautomatici ed elettronici da trattenimento – sale biliardi e giochi

ART. 83 – Ludoteca, area giochi, baby –parking

ART. 84- Stabilimenti di bagni- lidi balneari

ART. 85 - Orario di svolgimento delle attività complementari nei lidi balneari

ART. 86 - posa ombrelloni e sedie sdraio- autorizzazioni temporanee in chioschi

ART. 87 - Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo- licenza di agibilità

ART. 88- Compiti della Commissione Comunale di Vigilanza

ART. 89 - Convocazione della commissione comunale di vigilanza

ART. 90 - Noleggio di autoveicoli senza conducente

ART. 91- Rimessa di autoveicoli, motoveicoli, vetture, biciclette, natanti e simili

ART. 92 - Dichiarazione di commercio di cose antiche ed usate

ART. 93 - Agenzie di affari

ART. 94 - Agenzie d'affari abilitati a servizi istituzionali di interesse pubblico

ART. 95 - Norme di rinvio

TITOLO V

ARTIGIANATO

ART. 96 - Norme Generali – Artigianato

ART. 97- Disciplina dell'attività di acconciatore

ART. 98 - Documenti allegati alla segnalazione di inizio attività di acconciatore

ART. 99 - Orari e Tariffe

ART. 100 - Sanzioni

ART. 101 - Abrogazioni di norme precedenti

ART. 102 - Disciplina dell'attività di Estetista

ART. 103 - Modalità di svolgimento dell'attività di estetista

ART. 104 - Attività di Onicotecnica - Ayurvedico – Riflessologia - massaggio olistico-massoterapia - tatuaggio e piercing- centri di benessere

ART. 105 - Centri di Benessere

ART. 106 - Tintolavanderie

ART. 107 - Sanzioni – tintolavanderie

ART. 108 - Imprese artigiane e somministrazione di alimenti e bevande non assistita

ART. 109 - Attività di panificio e molino

TITOLO VI

AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA " SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE E TAXI

ART. 110 - Servizio di noleggio con conducente – norme generali

ART. 111 - Servizio di Taxi – norme generali

ART. 112 - Rilascio dell'autorizzazione di noleggio con conducente- e licenza per il servizio di taxi - bando di gara – criteri generali

ART. 113 - Adeguamento del numero dei Taxi nel contesto urbano

ART. 114 - Ruolo dei conducenti

ART. 115- Presentazione della domanda e titoli preferenziali

ART. 116 - Titoli preferenziali ai fini della valutazione per l'assegnazione delle autorizzazioni di noleggio con conducente e licenza taxi

ART. 117 - Documenti da allegare alla domanda

ART. 118 - Validità della graduatoria e concessione della licenza

ART. 119 - Tariffe per il servizio taxi e n.c.c.

ART. 120 - Ulteriori disposizioni e divieti

ART. 121 - Obblighi dei conducenti per il servizio taxi e n.c.c

ART. 122 - Diritti dei conducenti Taxi e n.c.c.

ART. 123 - Divieti per i conducenti di Taxi e n.c.c.

ART. 124 - Sostituzione alla guida

ART. 125 - Collaborazione familiare

ART. 126 - Caratteristiche dei veicoli

ART 127 - Caratteristica specifica per le autovetture adibite al servizio taxi

ART. 128 - Caratteristica specifica per le autovetture adibite al servizio n.c.

ART. 129 - Controllo dei veicoli

ART. 130 - Sanzioni

ART. 131 - Sospensione della licenza taxi

ART. 132 - Revoca della licenza di Taxi

ART. 133 - Sanzioni servizio autonoleggio

ART. 134 - Decadenza delle licenze di taxi e noleggio con conducente

ART. 135 -Vetture pubbliche di piazza a trazione animale

ART. 136 - Noleggio con conducente e servizio taxi a mezzo di autobus

ART. 137 - Requisiti di onorabilità-capacità finanziaria e professionale per l'attività di noleggio con conducente di autobus

ART. 138 - Documenti per il rilascio della licenza di n.c.c. o autorizzazione per taxi a mezzo di autobus

ART. 139 - Requisiti ed ubicazione della rimessa

ART. 140 - Caratteristiche degli autobus

ART. 141 - Contrassegni per gli autobus

ART. 142 - Inizio e sospensione del servizio con autobus

ART. 143 - Acquisizione del servizio con autobus

ART. 144 - Sanzioni

ART. 145- Autoambulanze per servizio di noleggio con conducente

ART. 146 - Disposizioni transitorie e norme abrogate

ART. 147 – Entrata in vigore

APPENDICE LEGISLATIVA

-Decreto legislativo 31/03/1998, n. 114

- Legge regionale 11/06/99, n. 17

- Legge regionale 11/06/99, n. 18

- legge 25/08/1991, n. 287;

-Decreto legge 04/07/2006, n. 223, convertito dalla legge 04/08/2006, n. 248.

-Decreto legge 31/01/2007, n. 7, convertito dalla legge in data 02/04/2007, n. 40.

- Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006.

-Regolamento regionale 23 marzo 2010, n. 1

-Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m. recante " attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi del mercato interno

-Deliberazione della Giunta Regionale n. 867, del 29 dicembre 2010,

- Legge 30 luglio 2010, n. 122, " conversione in legge con modificazioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78

- D.P.R. n. 160, del 07 settembre 2010

- Decreto Legge n. 70, del 13 maggio 2011. convertito dalla Legge n. 106, del 12 luglio 2011

- Decreto legge n. 98, del 06 luglio 2011, convertito dalla legge n. 111, del 15 luglio 2011.

-Legge 14 settembre 2011, n. 148, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,

- Decreto 10 novembre 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) .

- Legge 12 novembre 2011, n. 183- (Legge di stabilità 2012)

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 14 novembre 2011,

-Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214

- Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27

- Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, 04 aprile 2012, n. 35

- Decreto legislativo 06 agosto 2012 n. 147
- Pacchetto Igiene (Reg. CE 852/04; Reg. 853/04; Reg. 854/04; Reg. 882/04);
- DPGR n° 165 del 18 settembre 2012:
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 19 febbraio 2013,
- Legge 07 agosto 1990, n. 241 e s.m.i,
- Il d.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

ALLEGATO "A"

TESTO UNICO DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

(Adeguamento alle norme Statali e Regionali – Validità del T.U.)

1 Il presente regolamento del commercio e dei servizi, di seguito denominato "Testo Unico", in esecuzione del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, attua i principi a livello comunale per i quali l'iniziativa privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti presenti e futuri.

2 Sono ammessi limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni a: salute, ambiente, paesaggio, patrimonio artistico e culturale, sicurezza, libertà, dignità umana, nonché necessari ad evitare possibili contrasti con l'utilità sociale, l'ordine pubblico, il sistema tributario, gli obblighi comunitari e internazionali.

3 Le norme di cui al presente testo unico, rimangono valide così come formulate, salvo successive modifiche ed integrazioni, da parte dell'amministrazione Comunale, ovvero nel caso si rendesse necessario l'adeguamento delle stesse a nuove norme statali o regionali che saranno successivamente emanate.

ART 2

(Oggetto e ambito di applicazione)

1 Le disposizioni del presente testo unico, si applicano in tutto il territorio comunale per l'esercizio delle funzioni relative alle seguenti materie :

TITOLO I - Commercio al dettaglio in sede fissa- giornali e riviste;

TITOLO II- Commercio al dettaglio su aree pubbliche;

TITOLO III- Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

TITOLO IV - Procedure per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa;

TITOLO V- Artigianato (attività di acconciatore-estetista - tintolavanderia, panificio, prodotti di gastronomia ed esercizi simili);

TITOLO VI- Servizio di noleggio con conducente e Taxi.

ART. 3 (Obiettivi e finalità)

1 Le norme di cui al presente testo unico perseguono i seguenti obiettivi e finalità:

- a) favorire l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo equilibrato della rete distributiva a livello comunale;
- b) promuovere l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento, alla tutela e alla valorizzazione del ruolo delle piccole imprese commerciali, anche in relazione alla loro funzione di salvaguardia e di presidio del territorio e del tessuto urbano;
- c) incentivare la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane e, in particolare, nell'ambito dei centri storici;
- d) tutelare i consumatori in riferimento alla salute e alla sicurezza, nonché alla corretta informazione e alla pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti;
- e) semplificare i procedimenti e gli adempimenti per l'avvio e l'esercizio delle attività, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, modificato dal decreto legislativo 06 agosto 2012 n. 147; del regolamento regionale 23/03/2010 N. 1 (Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12/12/2006, della deliberazione della Giunta Regionale n. 867, del 29 dicembre 2010), facendo ricorso allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), del comune per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i., così come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;
- f) salvaguardare le aree comunali di interesse archeologico, storico, architettonico, artistico ed ambientale, riferita all'entità e all'efficienza della rete distributiva attraverso la costituzione di appositi osservatori, ai quali partecipano i rappresentanti delle associazioni locali dei commercianti, dei consumatori, e dei lavoratori dipendenti;
- g) tutelare la salute della cittadinanza conseguente al disturbo della quiete pubblica connessa alla concentrazione di un numero eccessivo di esercizi pubblici la lotta all'alcolismo e così via.

2 Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali e regionali in materia di attività economiche e produttive.

ART. 4 (Ripartizione del territorio comunale in aree urbane omogenee)

1 Ai fini di perseguire gli obiettivi di cui al precedente articolo, il territorio comunale è ripartito in 13 Aree urbane, così come riportate nella planimetria allegata al presente testo unico, che hanno caratteristiche socio-economiche omogenee, e costituiscono oggetto di previsione di specifici obiettivi e indici di sviluppo della rete di vendita o di scelte di priorità, tanto al fine di un'equilibrata distribuzione delle tipologie di vendita sul territorio. Le aree urbane sono così denominate:

- Area n. 1 -
- Area n. 2 -
- Area n. 3 -
- Area n. 4 -
- Area n. 5 -
- Area n. 6 -
- Area n. 7 -
- Area n. 8 -
- Area n. 9-
- Area n. 10-
- Area n. 11-
- Area n. 12 -
- Area n. 13 – Restante territorio comunale

ART. 5
(Norme sullo Sportello Unico per le Attività Produttive)

1 Al fine di garantire l'applicazione dei principi di trasparenza, uniformità, celerità del procedimento amministrativo, si applicano alle materie disciplinate dal presente testo unico le disposizioni relative allo sportello unico per le attività produttive di cui all'art. 38, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al d.P.r. 07 settembre 2010, n. 160, regolamento comunale approvato con deliberazione di giunta comunale n. 107, del 21 marzo 2011, modificata ed integrata con deliberazione della Giunta Comunale n. 206, del 23 giugno 2011, di seguito denominato "SUAP" e DPGR n° 165 del 18 settembre 2012.

2 Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività produttive di beni e servizi rientranti nel campo di applicazione del SUAP, nonché i relativi elaborati e asseverazioni dei tecnici abilitati (art. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000), o dalle dichiarazioni di conformità rese dalle Agenzie per le imprese (art. 38, comma 4, d.l. 112/2008), e tutti gli allegati, ivi comprese quelle di cui al regolamento CEE n. 852/2004, e seguenti, finalizzate alla registrazione delle imprese che operano nel settore alimentare, alla prevenzione incendi, così come previsto dal d.P.R. 1 Agosto 2011, n. 151. (*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*), ed altri enti interessati al procedimento amministrativo, sono presentati al SUAP esclusivamente in modalità telematica, così come previsto dall'art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 160/2010.

3 Valgono altresì le norme e le procedure previste dal protocollo d'intesa per la costituzione del coordinamento Provinciale SUAP, sottoscritto tra il Comune di Rossano e la Regione Calabria, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 10, del 19/02/2013".

4 Sarà cura degli enti interessati al procedimento amministrativo, inviare la trasmissione al SUAP, degli atti e/o pareri, con le stesse modalità telematiche secondo le disposizioni di cui al d.P.r. n. 160/2010.

5 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 7, lett. b.2 del decreto legge n. 70, del 15/05/2011, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, la presentazione della SCIA o della domanda, con modalità diversa da quella telematica determina la inammissibilità delle istanze nell'ambito del procedimento ordinario, e la irricevibilità delle procedure nell'ambito del procedimento automatizzato e non comporta in ogni caso attivazione di alcun procedimento amministrativo da parte del SUAP, tranne l'obbligo di comunicare al soggetto interessato l'eventuale inammissibilità o irricevibilità.

6 E' consentito l'invio al SUAP mediante sistema Fax, solo nel caso di semplici comunicazioni o segnalazioni in cui non sono previsti atti o documenti allegati, tranne il documento di riconoscimento dell'identità personale.

ART. 6
(Modifiche ed integrazioni alla deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 28 marzo 2011, modificata con deliberazione della Giunta Comunale n 206 del 23 giugno 2012, recante il regolamento di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive)

1 all'art. 9, comma 2. dell'allegato "A" del regolamento di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico delle Attività Produttive ", dopo la frase << *qualora se ne ravvisi l'opportunità può essere estesa la partecipazione anche ad enti pubblici* >>, è aggiunta << *Associazioni di categoria* >>;

2 All'art. 10, lettera a) dell'allegato "A" del regolamento di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico delle Attività Produttive ", la frase << *L'interessato può in qualunque momento e salvo il pagamento dei diritti di istruttoria comunque dovuti* >>, è sostituita dalla seguente << *L'interessato può in qualunque momento e salvo l'eventuale pagamento dei diritti di istruttoria comunque dovuti* >>.

3 l'art. 11 dell'allegato "A" del regolamento di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico delle Attività Produttive ", - procedimento automatizzato- è sostituito dal seguente:

Art. 11- Procedimento automatizzato

1 A seguito di un procedimento automatizzato (SCIA), il SUAP procede alla effettuazione delle verifiche in merito al possesso dei requisiti secondo i seguenti criteri:

a. Controllo completo dei procedimenti per i quali vi possano essere sospetti di false dichiarazioni o irregolarità anche in relazione alle caratteristiche delle procedure, dei soggetti intestatari o degli immobili oggetto dell'intervento;

b. Controllo a campione su una ogni 10 delle SCIE, regolarmente pervenute al SUAP, di nuove aperture, sub ingressi, cessazioni o variazioni societarie, relative ad attività commerciali e/o artigianali con riferimento in particolare alle dichiarazioni, asseverazioni, sui requisiti morali e professionali, del soggetto interessato, nonché sui requisiti urbanistici edilizi ed igienico sanitari dei locali oggetti dell'attività. I controlli possono essere estesi anche ad attività che necessitano di pareri da parte degli organi di vigilanza della Polizia Municipale.

c. Controllo completo su tutte le attività di acconciatore ed estetista.

Per il controllo dei requisiti igienico-sanitari delle attività di cui al DPGR n° 165 del 18 settembre 2012, sarà cura dell'ASP attraverso i Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) ed i Servizi Veterinari (SVET), ciascuno per le proprie competenze effettuare i controlli previsti dallo stesso DPGR e comunicare allo SUAP.

2 Si procede alla dichiarazione di irricevibilità, con conseguente inefficacia delle segnalazioni certificate e comunicazioni presentate:

a. qualora il procedimento automatizzato non sia presentato con modalità telematica non conforme alla normativa (mail ordinaria, firma digitale scaduta o assente, sottoscrizione digitale apposta da soggetto diverso dal diretto interessato);

b. qualora le procedure presentate non siano chiaramente ed univocamente identificabili;

c. qualora la SCIA, inviata al SUAP, risulta incompleta delle dichiarazioni e/o asseverazioni previsti nel presente testo unico, ovvero di altra documentazione ritenuta necessaria per l'istruttoria della stessa. Ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla vigente normativa.

3 In caso di irricevibilità gli effetti abilitativi decorrono dalla presentazione di una nuova SCIA e della documentazione in formato completo e regolare.

4 l'allegato " B" alla deliberazione n. 107, del 28 marzo 2011, avente ad oggetto: " *Diritti di istruttoria e tariffe per le prestazioni dello Sportello Unico per le Attività Produttive*" è sostituito dal seguente:

ALLEGATO B

" Diritti di istruttoria e tariffe per le prestazioni dello Sportello Unico per le Attività Produttive"

1 Parere preventivo al SUAP, nell'ambito del procedimento ordinario ad istanza (Artt. 7 – 8 – 9 e 10 D.lgs n. 160/2010)

Euro 100.00

2 Procedimento SUAP ordinario (Istanza), e Automatizzato (SCIA)
Art. 5 - D.lgs n. 160/2010

Euro 100.00

2 bis Procedimento SUAP ordinario (Istanza). Nel caso è richiesta la convocazione di eventuale commissione consultiva

Euro 200.00

3 Procedimento SUAP per pratiche di edilizia produttiva
(Art. 4, comma 6 del D.lgs n. 160/210)

Euro 250.00

4 Convocazione della Conferenza dei servizi a richiesta dall'interessato

articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, modificata dall'art. 49 della legge 122 del 30 luglio 2010.

Commi 2 e 3 dell'art. 7, art. 8 del DPR 7 settembre 2010, n. 160. comma 2 art. 20 legge 241/90, e s.m.i.

Euro 250.00

5 Richiesta documentazione, rilascio di copie, ricerca di atti, consulenza sportello.

Euro 90.00

6. Rilascio certificati.

Euro 10.00

Modalità di pagamento:

Le tariffe relative alle prestazioni di competenza dello Sportello Unico delle Attività produttive e alle modalità di pagamento, potranno essere assolate mediante le seguenti modalità:

- Tramite conto corrente postale intestato al Comune di Rossano " diritti SUAP" n. 12606893;

-Tramite pagamento presso la tesoreria del Comune. Coordinate bancarie IBAM:
IT07G0525680921000000993343 (Banca popolare del mezzogiorno).

-Per Registrazione attività settore alimentare o P.E. di somministrazione: Ricevuta di versamento per Diritti Sanitari da effettuare tramite Bonifico Bancario intestato: ASP di Cosenza, Via Alimena n. 8 – 87110 Cosenza BNL agenzia di Cosenza Codice IBAN: IT82 R010 0516 2000 0000 0218 500, oppure con la medesima intestazione mediante versamento su ccp n. 16353872. In entrambi i casi la causale dovrà riportare la dicitura: Registrazione SCIA Dipartimento di Prevenzione, Servizi SIAN/SVET di Rossano.

- Per quanto riguarda l'applicazione di marche da Bollo sulle istanze e sulle autorizzazioni/licenze l'interessato dovrà inserire nella domanda inviata al SUAP, i numeri identificativi della marca da bollo utilizzata, (codice a barre) ovvero il bollo stesso applicato sull'istanza, inviata in scansione (D.M. 10 novembre 2011, art. 3).

-Nel caso di rilascio di atti da parte del SUAP, soggetti al pagamento della marca da bollo, l'interessato comunica al SUAP mediante PEC e firma digitale, i numeri identificativi della marca da bollo acquistata, (codice a barre), che lo stesso ufficio provvederà a trascrivere integralmente sull'atto originale redatto in forma digitale prima dell'invio dello stesso al richiedente. La marca da bollo di cui all'identificativo comunicato, dovrà essere apposta ed annullata sul titolo rilasciato ed inviato dal SUAP dal richiedente.

Esenzioni:

Sono esenti dall'applicazione del tariffario:

-I procedimenti relativi alla cessazione di attività produttive;

-Le semplici comunicazioni di variazioni non soggette ad autorizzazione, licenza, nulla osta e le altre comunicazioni meramente informative quali: variazioni di residenza anagrafica, comunicazioni relative a turni di chiusura, orari di esercizio, ferie ecc.

Per la fornitura di materiale non previsto nel presente atto e non riconducibile, per analogia, al presente tariffario, lo sportello unico richiederà il rimborso delle spese presuntivamente sostenute per l'acquisto, la preparazione e/o la fornitura dello stesso.

Sono fatte salve le tariffe ed i diritti previsti da altre vigenti disposizioni.

ART. 7

(Divieto prosecuzione attività nell'ambito del procedimento automatizzato)

1 In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti autocertificati ed asseverati, lo SUAP nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine non superiore a trenta giorni.

2 Fermo restando il rispetto del termine di sessanta giorni per la conclusione del procedimento amministrativo dal ricevimento della SCIA, Il divieto di prosecuzione dell'attività, può essere anticipato, da un avviso all'interessato con il quale si chiede di integrare la pratica entro e non oltre il termine di 10 giorni, con avvertenza che in difetto sarà disposto il divieto di prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. *Art. 19 comma 3, della legge n. 241/90, sostituito dal comma 4-bis dell'art. 19 della legge 30/07/2010, n. 122*). Ciò può avvenire solo nel caso di accertata carenza di atti documentali ritenuti non essenziali da parte del SUAP, per l'avvio del procedimento amministrativo.

3 Trascorso il termine di cui al precedente comma 1 e salvo il caso di particolare accertamento dell'esistenza di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà false o mendaci, lo SUAP potrà intervenire ai sensi degli artt. 21 quinquies e 21 nonies della legge 241/90, (revoca e annullamento d'ufficio), solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

4 Per quanto riguarda le attività soggette alle norme di cui ai Regolamenti CE 852/04 e 853/04, a seguito di controlli ufficiali effettuati dai servizi competenti dell'ASP, secondo le rispettive competenze, in caso di riscontro di non conformità, queste dovranno essere comunicate allo SUAP, per l'assunzione dei provvedimenti consequenziali.

ART. 8

(Modulistica)

1 Lo SUAP, definisce i contenuti dei modelli da utilizzare per le segnalazioni certificati di inizio attività e le richieste di autorizzazioni, proponendo all'amministrazione comunale, anche modelli semplificativi, come ad esempio modelli unici di SCIA e/o di richiesta, avvalendosi, nel caso, della collaborazione degli uffici comunali interni, degli enti terzi, interessati ai procedimenti amministrativi, o delle associazioni locali dei commercianti.

2 La modulistica, è sempre aggiornata e resa disponibile sul portale web del SUAP.

3 E' fatta salva la modulistica adottata da norme Ministeriali e/o regionali ovvero da altri Enti.

ART. 9

(Asseverazioni dei tecnici abilitati nella SCIA)

Artt. 46 e 47 del dpr n. 445/2000, Legge 122/1990, art. 19 legge 241/90 Risoluzione Ministero dello sviluppo economico n. 178981 del 30 novembre 2010

1 Le asseverazioni dei tecnici o le dichiarazioni di conformità rese dalle Agenzie per le imprese, ove previste devono essere allegate solamente quando il contenuto tecnico specialistico dell'asseverazione non sia autocertificabile dal privato, e si riferiscono, a fattispecie concernenti un giudizio di natura valutativa a specifica competenza qualificata.

2 Le asseverazioni dei tecnici o dalle dichiarazioni di conformità rese dalle agenzie per le imprese non sono e non devono essere allegate quando si debba dichiarare stati, fatti, requisiti e presupposti che possano costituire oggetto di semplici dichiarazioni sostitutive di certificazioni ovvero dell'atto di notorietà da parte del privato. Tuttavia, il privato può sempre ed in ogni caso allegare, nel caso di SCIA, dichiarazioni asseverative

di conformità in sostituzione di quelli dei tecnici o dalle agenzie per le imprese, assumendosi in toto ogni responsabilità civile o penale, nel caso di non veridicità del contenuto .

3 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo anche a campione, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

4 Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente regolamento è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

5 L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

6 Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

7 per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le norme di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.

ART. 10

(Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore delle autorizzazioni in materia di commercio e pubblici esercizi)

Deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 10 maggio 2012 – protocollo di legalità tra la Prefettura di Cosenza e il Comune di Rossano

1 Lo SUAP prima di rilasciare l'autorizzazione amministrativa di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, per le medie e grandi strutture di vendita e centri commerciali ossia aventi una superficie di vendita pari o superiore a 1.500 mq. e, nei casi di apertura o trasferimenti di attività commerciali di cui all'art. 65 del D.lgs n. 59/2010, limitatamente alle segnalazioni di inizio attività afferenti esercizi aventi superficie di vendita superiore a 250 mq. acquisisce le informazioni di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98 sul conto delle persone indicate nelle visure camerali prodotte dai soggetti richiedenti le autorizzazioni stesse sia in forma singola e sia in forma associata, consorziata, società cooperativa, in corso di validità, " con dicitura antimafia".

2 Qualora, a carico di uno dei soggetti di cui al comma precedente, interessati al rilascio delle autorizzazioni amministrative e/o delle licenze in questione, nonché nei confronti di coloro i quali abbiano presentato la segnalazione di inizio attività, dovessero intervenire informazioni interdittive, il Comune nega il rilascio, ovvero procede alla revoca delle licenze e/o delle autorizzazioni amministrative, nonché impedisce il prosieguo dell'attività.

3 Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 del "protocollo di legalità" stipulato tra la Prefettura di Cosenza e il Comune, in data 19 ottobre 2012, lo SUAP, acquisisce apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda richiedente l'autorizzazione o segnalazione di inizio attività, secondo il modello allegato al "protocollo di legalità".

TITOLO I

COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

Normativa di riferimento:

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare art. 7, 10 comma 5 e 26 comma 5); legge 4 agosto 2006, n. 248; legge regionale 11 giugno 1999 n. 17, e s.m.i. D.lgs n. 59/2010, art. 65; Legge n. 241/90, art. 19, come per ultimo modificato dall'art. 49 co. 4 bis della legge n. 122/2010. Deliberazione n. 867 del 29/12/2010, della Regione Calabria.

ART. 11

(Esercizi di vicinato)

1 Sono soggetti al regime della segnalazione certificata di inizio attività – SCIA- da presentare allo SUAP del comune, ai sensi dell'art. 19, della legge n. 241/90, come per ultimo modificato dall'art. 49 c. 4-bis della legge 122/2010, l'apertura anche stagionale o temporanea, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita, la modifica di settore merceologico, il trasferimento della gestione e della titolarità per atto tra vivi o a causa di morte, la gestione di uno o più reparti di un esercizio commerciale, la cessazione dell'attività ed ogni altro evento riguardante l'esercizio di vicinato.

2 La segnalazione di cui al comma 1, redatta sulla modulistica all'uopo predisposta e disponibile sul portale web dello SUAP del comune, è inviata allo SUAP, mediante la procedura prevista dal Dp.R. n. 160/2010 e dal presente T.U. corredata dai seguenti documenti:

- APERTURA NUOVO ESERCIZIO

- Documento identità in corso di validità e codice fiscale;
- Permesso di soggiorno in corso di validità o titolo equipollente rilasciato dalla Questura, nel caso di cittadino extracomunitario.
- Asseverazione di un tecnico abilitato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, che attesti il rispetto dei requisiti edilizi-urbanistici, con riferimento al certificato di agibilità ed alla destinazione d'uso dei locali;
- Planimetria dei locali in scala 1:100, con stralcio di zona, firmata da un tecnico abilitato nella quale dovranno essere evidenti l'indicazione della via e del numero civico sede dell'attività, la superficie dell'area di vendita, i servizi ed eventuali spazi espositivi.
- Autodichiarazione attestante i requisiti morali, per come previsto dall'art. 71, del d.lgs. n. 59/2010 modificata dalla legge n. 147/2012;
- Certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, ovvero autocertificazione, solo nel caso di società.
- Procura speciale di conferimento incarico in favore di chi invia la pratica allo SUAP;
- Ricevuta tassa comunale dovuta, per diritti istruttoria SUAP.

Nel caso di vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare, oltre ai documenti di cui sopra, occorre allegare alla SCIA:

-Attestato ovvero idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva che dimostri il possesso dei requisiti professionali per il settore alimentare del richiedente, se persona fisica ovvero del rappresentante legale/amministratore ovvero delegato, in entrambi i casi (art. 5, del decreto legislativo n. 114/98, art. 71, D.lgs n. 59/2010);

-SCIA, sanitaria, resa ai sensi dell'art. 6, reg. CE 852/2004, unitamente ad eventuali ricevute di pagamento dovute in favore dell'azienda sanitaria provinciale.

- TRASFERIMENTO DI SEDE

- Documento identità in corso di validità e codice fiscale;
- Permesso di soggiorno in corso di validità o titolo equipollente rilasciato dalla Questura, nel caso di cittadino extracomunitario.
- Asseverazione di un tecnico abilitato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, che attesti il rispetto dei requisiti edilizi - urbanistici, con riferimento al certificato di agibilità ed alla destinazione d'uso dei locali;
- Planimetria dei locali in scala 1:100, con stralcio di zona, firmata da un tecnico abilitato nella quale dovranno essere evidenti l'indicazione della via e del numero civico sede dell'attività, la superficie dell'area di vendita, i servizi ed eventuali spazi espositivi.
- Autodichiarazione attestante i requisiti morali, per come previsto dall'art. 71, del d.lgs. n. 59/2010 modificata dalla legge n. 147/2012;
- Procura speciale di conferimento incarico in favore di chi invia la pratica allo SUAP;
- Ricevuta tassa comunale dovuta, per diritti istruttoria SUAP.

Nel caso di vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare, oltre a quanto sopra occorre allegare alla SCIA:

- SCIA, sanitaria, resa ai sensi dell'art. 6, reg. CE 852/2004, unitamente ad eventuali ricevute di pagamento dovute in favore dell'azienda sanitaria provinciale.

-AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI VENDITA

- Documento identità in corso di validità e codice fiscale;
- Permesso di soggiorno in corso di validità o titolo equipollente rilasciato dalla Questura, nel caso di cittadino extracomunitario.
- Asseverazione di un tecnico abilitato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, riguardante il rispetto dei requisiti edilizi-urbanistici, con riferimento al certificato di agibilità e alla destinazione d'uso dei locali;
- Planimetria dei locali in scala 1:100, con stralcio di zona, firmata da un tecnico abilitato e sottoscritta dall'interessato nella quale dovrà essere evidenziata la superficie dell'area di vendita precedente e quella ampliata, oltre all'indicazione dei servizi ed eventuali spazi espositivi.
- Procura speciale di conferimento incarico in favore di chi invia la pratica al SUAP
- Ricevuta tassa comunale, dovuta per diritti istruttoria SUAP.

Nel caso di vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare, oltre a quanto sopra occorre allegare

- SCIA, sanitaria, resa ai sensi dell'art. 6, reg. CE 852/2004, unitamente ad eventuali ricevute di pagamento dovute in favore dell'azienda sanitaria provinciale.

-MODIFICA DEL SETTORE MERCEOLOGICO

- Documento identità in corso di validità e codice fiscale;
- Permesso di soggiorno in corso di validità o titolo equipollente rilasciato dalla Questura, nel caso di cittadino extracomunitario.
- Procura speciale di conferimento incarico in favore di chi invia la pratica al SUAP
- Ricevuta tassa comunale, dovuta per diritti istruttoria SUAP.

Nel caso di vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare, oltre a quanto sopra occorre allegare alla SCIA:

- Attestato ovvero idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva che dimostri il possesso dei requisiti professionali per il settore alimentare del richiedente, se persona fisica ovvero del rappresentante legale/amministratore ovvero delegato, in entrambi i casi (art. 5, del decreto legislativo n. 114/98, art. 71, D.lgs n. 59/2010);

-SCIA, sanitaria, resa ai sensi dell'art. 6, reg. CE 852/2004, unitamente ad eventuali ricevute di pagamento dovute in favore dell'azienda sanitaria provinciale.

-TRASFERIMENTO DELLA GESTIONE E DELLA TITOLARITA' PER ATTO TRA VIVI O A CAUSA DI MORTE

- Documento identità in corso di validità e codice fiscale;
- Permesso di soggiorno in corso di validità o titolo equipollente rilasciato dalla Questura, nel caso di cittadino extracomunitario;
- Autodichiarazione attestante i requisiti morali, per come previsto dall'art. 71, del d.lgs. n. 59/2010;
- Atto pubblico ovvero certificazione redatto da un notaio, registrato nelle forme di legge presso l'ufficio del registro, attestante la cessione o l'affitto d'azienda;
- Procura speciale di conferimento incarico in favore di chi invia la pratica al SUAP
- Certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, ovvero autocertificazione, solo nel caso di società .
- Ricevuta tassa comunale, dovuta per diritti istruttoria SUAP.

Nel caso di vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare, oltre a quanto sopra occorre allegare alla SCIA:

-Attestato requisiti professionali per il settore alimentare del richiedente, se persona fisica ovvero del rappresentante legale/amministratore ovvero delegato, in entrambi i casi (art. 5, del decreto legislativo n. 114/98, art. 71, D.lgs n. 59/2010, modificato dalla legge n. 147/2012)

-SCIA, sanitaria di modifica significativa ai sensi art. 6, reg. CE 852/2004 , unitamente ad eventuali ricevute di pagamento dovute in favore dell'azienda sanitaria provinciale.

- CESSAZIONE

- Documento identità in corso di validità e codice fiscale;
- Permesso di soggiorno in corso di validità o titolo equipollente rilasciato dalla Questura, nel caso di cittadino extracomunitario.
- Procura speciale di conferimento incarico in favore di chi invia la pratica al SUAP.

Nel caso di vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare, oltre a quanto sopra occorre allegare alla SCIA:

-SCIA, sanitaria di cessazione attività- modifica significativa) (art. 6, reg. CE 852/2004).

-SEGNALAZIONI DI -VARIAZIONI O MODIFICHE, CHE INTERESSANO LA VITA DELL'AZIENDA

- Documento identità in corso di validità e codice fiscale;
- Permesso di soggiorno in corso di validità o titolo equipollente rilasciato dalla Questura, nel caso di cittadino extracomunitario.
- Procura speciale di conferimento incarico in favore di chi invia la pratica al SUAP.

3 Il titolare di un esercizio commerciale organizzato in più reparti può affidare la gestione di uno o più di essi, per un periodo di tempo convenuto ad un soggetto in possesso dei requisiti di onorabilità e, ove richiesto, professionali, a condizione che il reparto affidato in gestione presenti un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato, non deve avere un accesso autonomo, ed i generi trattati devono differire rispetto agli altri reparti, anche se appartenenti allo stesso settore merceologico. (esempio: reparto di abbigliamento- reparto di calzature. Appartenenti allo stesso settore non alimentare).

4 Negli esercizi di vicinato del settore alimentare, è consentito il consumo immediato dei prodotti venduti, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, quali piani d'appoggio di dimensione congrue all'ampiezza e alla capacità ricettiva del locale, nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere e con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie (art. 3 comma 1 lett. f-bis del d.l. n. 223/2006 convertito con legge n. 248/2006).

5 Oltre a quanto previsto dai precedenti comma, possono essere richiesti ulteriori documenti da parte dello SUAP a corredo della SCIA, nel corso del procedimento amministrativo, senza però determinare per questo, eventuali cause di divieto di prosecuzione attività ovvero interruzioni di termini del procedimento amministrativo.

ART. 12

(Spacci interni- apparecchi automatici – vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione- vendita presso il domicilio dei consumatori).

Normativa di riferimento:

*D.lgs 31/03/1998, n. 114, D.lgs 26/03/2010, n. 59, e s.m.i.
Legge n 241/90, art. 19 modificato dall'art. 49 co. 4 bis della legge n. 122/2010;
Deliberazione n. 867, del 29/12/2010, della Regione Calabria.*

1 Sono soggetti al regime della segnalazione certificata di inizio attività – SCIA- la vendita in per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, presso il domicilio dei consumatori, nonché la cessazione ovvero modifiche o variazioni di attività.

2 Documentazione da allegare alla SCIA:

- Documento identità in corso di validità e codice fiscale;
- Permesso di soggiorno in corso di validità o titolo equipollente rilasciato dalla Questura, nel caso di cittadino extracomunitario.
- Autodichiarazione attestante i requisiti morali, per come previsto dall'art. 71, del d.lgs. n. 59/2010, e s.m.i. (non dovuta per la cessazione).
- Procura speciale di conferimento incarico in favore di chi invia la pratica al SUAP
- Certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, ovvero autocertificazione, solo nel caso di società.
- Ricevuta tassa comunale, dovuta per diritti istruttoria SUAP (non dovuta per la cessazione).

Nel caso di vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare, oltre a quanto sopra occorre allegare alla SCIA:

-Attestato ovvero idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva che dimostri il possesso dei requisiti professionali per il settore alimentare del richiedente, se persona fisica ovvero del rappresentante legale/amministratore ovvero delegato, in entrambi i casi (art. 5, del decreto legislativo n. 114/98, art. 71, D.lgs n. 59/2010);

SCIA, sanitaria, resa ai sensi dell'art. 6, reg. CE 852/2004, unitamente ad eventuali ricevute di pagamento dovute in favore dell'azienda sanitaria provinciale.

3 Nel caso di spacci interni, o apparecchi automatici posti in appositi locali oltre a quanto sopra, occorre allegare:

-Planimetria dei locali in scala 1:100, con stralcio di zona, firmata da un tecnico abilitato e sottoscritta dall'interessato nella quale dovrà essere evidente l'indicazione della via e del numero civico sede dell'attività, la superficie dell'area di vendita, i servizi ed eventuali spazi espositivi.

-Asseverazione di un tecnico abilitato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, riguardante il rispetto dei requisiti edilizi-urbanistici, con riferimento al certificato di agibilità e alla destinazione d'uso dei locali;

4 Nel caso di cessazione attività occorre allegare alla SCIA:

- Documento identità in corso di validità e codice fiscale;
- Procura speciale di conferimento incarico in favore di chi invia la pratica al SUAP.

ART. 13
(Norme in materia di apertura di medie e grandi strutture di vendita)

Normativa di riferimento

D.lgs 31 marzo 1998, n. 114, in particolare gli artt. 8 e 9

l.r. 11 giugno 1999, n. 17, in particolare gli artt. 3-7, modificata dalle leggi reg. n. 14 del 28 agosto 2000 e 19 del 15 dicembre 2000; D.C.R. 14 gennaio 2000, n. 409; D.C.R. 30 marzo 2001, n. 57, Deliberazione G.R. n. 238 del 20 marzo 2000; Deliberazione G.R. n. 309 del 07 giugno 2000; l.r. 11 gennaio 2006, n. 1, art. 29 comma 2; l.r. 13 giugno 2008, n. 15, art. 30; Regolamento regionale 23 marzo 2010, n. 1, art. 6.

1 Sono soggette al regime autorizzatorio l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita, delle medie e grandi strutture di vendita di cui agli artt. 8 e 9 del d.lgs 31 marzo 1998, n. 114 e della legge regionale 11 giugno 1999, n. 17.

2 Sono consentite, sul territorio comunale nuove aperture di medie strutture del tipo M1 e M2, nelle aree urbane n. 5, 8, 9 e 11.

3 Nelle restanti aree del territorio comunale, le aperture di nuove medie strutture sono consentite solo nel caso ricorrano una delle seguenti condizioni:

- a) generi merceologici non presenti sul mercato locale, che si ritiene possano diventare anche un'attrattiva commerciale per la popolazione dei comuni vicini;
- b) apertura o trasferimento di sede all'interno di nuove zone di espansione urbanistica –residenziale;
- c) miglioramento delle condizioni di sviluppo e di vivibilità dell'area interessata all'insediamento;
- d) insediamenti finalizzati esclusivamente al recupero del patrimonio edilizio urbano esistente.

4 L'autorizzazione all'esercizio dell'attività, di cui ai precedenti commi 2 e 3 è rilasciata dallo SUAP, sentite le associazioni dei commercianti e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello locale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, necessità, proporzionalità in relazione all'obiettivo che si prefigge lo strumento di programmazione.

5 L'apertura di nuove medie strutture del tipo M1 (mq. 900), riguardante il settore non alimentare di beni strumentali (mobili – macchine ed attrezzature agricoli –materiale da costruzione, autoveicoli in genere ed esercizi simili), sono soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività, di cui all'art. 19, della legge n. 241/90 e s.m.

6 Al fine del rilascio dell'autorizzazione all'apertura, al trasferimento di sede, all'estensione del settore merceologico, all'ampliamento della superficie di vendita, l'interessato dovrà inviare allo sportello unico per le attività produttive del comune con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 5 del presente T.U., domanda in bollo, utilizzando la modulistica approvata dalla conferenza unificata con delibera del 12 ottobre 2000, e successive modifiche, (art. 10, comma 5 del decreto legislativo n. 114/98), unitamente alla seguente documentazione:

- a) Relazione tecnica descrittiva dei locali, e degli arredi, firmata dal tecnico e dall'interessato, con asseverazioni e/o dichiarazioni di conformità rese dal tecnico stesso, ai sensi degli artt. 46 e 47 del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) Planimetria dei locali in scala 1:100, con stralcio di zona, firmata da un tecnico abilitato e sottoscritta dall'interessato nella quale dovrà essere evidente l'indicazione della via e del numero civico sede dell'attività, la destinazione d'uso dei locali, i dati catastali, la superficie dell'area di vendita, i servizi ed eventuali spazi espositivi, nonché le aree di parcheggio a servizio dell'attività commerciale;
- c) certificato di agibilità o abitabilità del fabbricato in cui sono posti i locali (solo nel caso in cui gli estremi non vengono indicati nel quadro autocertificazione allegato alla domanda, ovvero copia della concessione edilizia).
- d) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio registro delle imprese, ovvero autocertificazione, (solo nel caso di società).
- e) autocertificazione dei requisiti professionali e morali del richiedente ai sensi dell'art. 5, del decreto legislativo n. 114/98 e 71 del d.lgs n. 59/2010, e s.m., nel caso di società, il possesso dei requisiti è riferito al rappresentante legale o ad altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale.
- f) copia documento d'identità in corso di validità.

- g) permesso di soggiorno in corso di validità o titolo equipollente rilasciato dalla Questura, nel caso di cittadino extracomunitario.
- h) Procura speciale di conferimento incarico in favore di chi invia la pratica al SUAP.
- i) Ricevuta tassa comunale, dovuta per diritti istruttoria SUAP.

Nel caso di vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare, oltre a quanto sopra occorre allegare alla SCIA:

-Attestato ovvero idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva che dimostri il possesso dei requisiti professionali per il settore alimentare del richiedente, se persona fisica ovvero del rappresentante legale/amministratore ovvero delegato, in entrambi i casi (art. 5, del decreto legislativo n. 114/98, art. 71, D.lgs n. 59/2010);

-SCIA, sanitaria, resa ai sensi dell'art. 6, reg. CE 852/2004, unitamente ad eventuali ricevute di pagamento dovute in favore dell'azienda sanitaria provinciale.

7 In presenza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla legge e dal presente regolamento, il rilascio dell'autorizzazione dovrà avvenire entro 30 giorni, dalla richiesta.

8 Qualora non sia stato comunicato all'interessato provvedimento di diniego, la domanda, decorso il termine indicato al comma precedente è ritenuta accolta, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 e seg. della legge n. 241/90 e s.m.

ART. 14 **(Commercio al dettaglio e all'ingrosso congiunto)**

1 Per effetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147, art. 8, comma 2 lettera c) (modificativo del D.lgs n. 59/2010), che ha sostituito il comma 2 dell'art. 26 del D.lgs n. 114/98, è consentita la vendita congiunta al dettaglio e all'ingrosso negli stessi locali.

2 Chi gestisce nella stessa area un'attività al dettaglio e all'ingrosso senza specifici divisori che delimitino la superficie sulla base delle diverse attività di vendita, deve rispettare solo le norme regionali e/o comunali previste per la vendita al dettaglio.

3 E' possibile avviare le due tipologie di attività nel medesimo ambito spaziale, suddividendo e delimitando le relative superficie, in tal caso occorre rispettare la disciplina relativa alla vendita al dettaglio solo con riferimento alla parte di superficie da destinare a detta ultima attività, in quanto la superficie destinata alla vendita all'ingrosso resta liberalizzata.

4 La sola vendita all'ingrosso di ortofrutticoli, è soggetta alla procedura della SCIA da inviare allo SUAP previa attestazione dei soli requisiti morali.

5 Per le attività all'ingrosso settore alimentare, soggette a riconoscimento di cui al Reg. CE 853/04, dovrà essere presentata allo SUAP la SCIA sanitaria.

ART. 15 **(Superficie di vendita)**

1 Per superficie di vendita di un esercizio commerciale, si intende l'area destinata alla vendita al netto delle murature, compresa quella occupata da vetrine, banchi, scaffalature e simili, escluso la superficie dei magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici amministrativi, servizi igienici, scale interne e corridoi di collegamento fra più locali di vendita ove non vi sia esposizione di merce, la zona di passaggio tra la linea casse e l'ingresso dove non è esposta la merce.

2 Gli uffici non sono considerati superficie di vendita, quando sono adibiti esclusivamente a funzioni amministrative-contabili o ai rapporti con i fornitori.

3 Negli esercizi di vendita di generi strumentali o di mobili e simili, viene considerata come superficie di vendita la somma delle superficie degli spazi espositivi accessibili al pubblico (anche se l'esposizione riguarda solo campionari e se il pubblico viene accompagnato da personale del venditore).

4 In caso di attività di vendita abbinata ad attività artigianale o di altra natura, viene conteggiata come superficie di vendita quella destinata alle attrezzature per la vendita ed alla permanenza del pubblico durante le operazioni di vendita.

5 Nel caso di attività basate su spazi espositivi all'aperto, esempio materiale di recupero art. da giardino, materiale edile, autoveicoli ed altro, viene computata come superficie di vendita solo quella al coperto ed accessibile al pubblico, anche se sita in case mobili, prefabbricati, roulotte e simili.

6 Non possono essere considerate superficie di vendita, gli spazi che mancano dei requisiti sanitari urbanistici richiesti per le attività commerciali.

ART. 16 **(Divieti e Sanzioni)**

1 La vendita e/o esposizione di prodotti alimentari, di qualsiasi genere, sulle aree pubbliche coperte o scoperte, adiacenti agli esercizi commerciali disciplinati dal presente regolamento è vietata.

2 Possono essere concesse dal Comune, specifiche deroghe, alla vendita e/o esposizione di prodotti alimentari, in occasione di particolari eventi, manifestazioni pubbliche, feste, sagre, mercatini o altre iniziative similari che si tengono per periodi limitati di tempo, alle attività commerciali che ricadono nell'area in cui si tiene l'evento stesso, fermo restando il parere favorevole del servizio sanitario competente dell'ASP e della Polizia Municipale.

3 Le violazioni delle disposizioni di cui al presente regolamento, sono sanzionate ai sensi dell'art. 22, del decreto legislativo n. 114/98, nonché dall'art. 20 del D.lgs n. 285/92 e s.m.i.

4 In tutti gli altri casi è disposta una sanzione amministrativa del pagamento di una somma non superiore a euro 258,00 nel minimo ed a 1.550,00 nel massimo, in aderenza a quanto disposto dalla legge n. 283/62, art. 5 e s.m.i.

5 Per quanto riguarda il settore non alimentare, la concessione o meno dello spazio pubblico richiesto, è soggetto alle norme di cui all'art. 59 (60) del presente T.U.

6 Le attività esistenti, regolarmente autorizzati, dovranno adeguarsi alle norme di cui al presente articolo, entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del presente T.U.

ART. 17 **(Norme in materia di vendita giornali e riviste)**

Normativa di riferimento

Legge 13/04/99, n. 108,; Decreto Legislativo 24/04/2001, n. 170

Legge regionale 12 aprile 1990, n. 22; Circolare M. 3538/c del 28/12/2001;

Circolare regionale del 29 maggio 2002, n. 1779/2002 commento alla legge n. 170/2001. Legge 4 agosto 2006, n. 248 di conv. del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, art. 3 comma 1, lett. b). Nota Regionale n. 1779 del 29/05/2002

Delibera Consiliare n. 69 del 07/11/2003(regolamento)

Delibera regionale n. 867 del 29/12/2010 Decreto Legge 06/07/2011, n. 98, convertito in legge n. 111 del 15/07/2011. Art. 28 (Finanziaria estiva). (g.u. n. 164 del 16/07/2011). Art. 30

Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1

(g.u. n. 19 del 24 gennaio 2012) convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27

Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1: Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni.

1 I punti di vendita di giornali e riviste sono distinti in:

Chioschi: si tratta di punti vendita esclusivi situati su area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, appositamente previsti e destinati a qualificare una zona urbana divenendo momenti di aggregazione e socialità e collegati ad interventi più ampi di qualificazione urbanistico - ambientale. La loro collocazione e connotazione estetica e fisica sarà definita nel bando per l'assegnazione dell'area per la concessione e per il rilascio dell'autorizzazione.

I soggetti regolarmente autorizzati alla vendita di giornali e riviste in chioschi, alla data di entrata in vigore del presente T.U., possono richiedere in aggiunta ovvero in sostituzione di quello esistente, un nuovo settore merceologico (alimentare, non alimentare e/o somministrazione alimenti e bevande), fermo restando il possesso dei requisiti edilizi-urbanistici, igienico-sanitari, nonché quelli di accesso e di esercizio delle attività commerciali previsti dall'art. 71, del D.lgs n. 59/2010 e s.m. a condizione che l'attività sia stata svolta in modo continuativa per almeno tre anni dal rilascio dell'autorizzazione.

Punti di vendita esclusivi: sono le rivendite previste nel presente piano di localizzazione, quelli che, erano denominati in vigore della precedente disciplina (legge 05/08/1981, n. 416), "promiscui", essendo caratterizzati dalla vendita generale di quotidiani e periodici congiuntamente ad altre merci ad esclusione delle attività di cui al successivo comma 2, inoltre quelli che attivati in vigore della legge 05/08/1981, n. 416, per la vendita di soli quotidiani e periodici, abbiano esteso la loro attività al settore merceologico non alimentare grazie alla facoltà concessa dal decreto legislativo 31/03/1998, n. 114.

I punti di vendita esclusivi sono tenuti alla vendita sia dei giornali che dei periodici.

Punti di vendita non esclusivi: sono gli esercizi che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di solo quotidiani, solo periodici ovvero quotidiani e periodici, quelli che avendo effettuato la sperimentazione ai sensi dell'art. 1 della legge 13/04/1999, n. 108, hanno ottenuto l'autorizzazione per ambedue le tipologie di prodotto editoriale, ossia per la vendita sia dei giornali che dei periodici. Nei punti non esclusivi la vendita di altre merci deve essere prevalente e comunque non occasionale, rispetto ai prodotti editoriali.

2 Sono consentite aperture di esercizi di vendita in punto non esclusivo all'interno di:

- rivendite di generi di monopolio;
- rivendite di carburanti e di oli minerali;
- nei bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie, trattorie;
- Le strutture di vendita al dettaglio, come definite dall'art. 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo n. 31/03/98, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
- Gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
- Gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

3 Ai sensi dell'art. 39, della legge 24 marzo 2012, n. 27, è consentito agli edicolanti di poter vender presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa, nonché di poter effettuare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore.

4 La mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto rispetto alla domanda del distributore, costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

ART. 18 **(Vendita di giornali e riviste in punti esclusivi e non esclusivi)**

1 Per effetto del decreto legge n. 223/2006, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, del decreto Legge 06/07/2011, n. 98, convertito in legge n. 111 del 15/07/2011, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, l'apertura, il trasferimento di sede l'ampliamento della superficie di vendita il sub ingresso, la cessazione, di attività vendita di giornali e riviste in punto esclusivo o in punto non esclusivo, è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'art. 19, della legge n. 241/90, come per ultimo modificato dall'art. 49 c. 4-bis della legge 122/2010.

2 La Segnalazione per l'apertura di un punto esclusivo di vendita giornali e riviste, è trasmessa allo SUAP, unitamente alla seguente documentazione:

- a) Documento identità in corso di validità e codice fiscale;
- b) Permesso di soggiorno in corso di validità o titolo equipollente rilasciato dalla Questura, nel caso di cittadino extracomunitario.
- c) Asseverazione di un tecnico abilitato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, che attesti il rispetto dei requisiti edilizi-urbanistici, con riferimento al certificato di agibilità ed alla destinazione d'uso dei locali;
- d) Planimetria dei locali in scala 1:100, con stralcio di zona, firmata da un tecnico abilitato nella quale dovranno essere evidenti l'indicazione della via e del numero civico sede dell'attività, la superficie dell'area di vendita, i servizi ed eventuali spazi espositivi.
- e) Autodichiarazione attestante i requisiti morali, per come previsto dall'art. 71, del d.lgs. n. 59/2010 modificata dalla legge n. 147/2012;
- f) Certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, ovvero autocertificazione, solo nel caso di società.
- g) Procura speciale di conferimento incarico in favore di chi invia la pratica allo SUAP;
- h) Ricevuta tassa comunale dovuta, per diritti istruttoria SUAP.

3 Nel caso di SCIA per la vendita in punto non esclusivo, i documenti di cui alle lettere c, d, e, del precedente comma 2, non sono dovuti.

ART. 19

(Vendita di giornali e riviste in chioschi- bando di gara)

1 Tenuto conto della densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle condizioni di accesso e degli altri punti di vendita non esclusivi, la Giunta Comunale, con propria deliberazione, entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento, e successivamente almeno una volta l'anno, verifica la sussistenza o meno delle condizioni per l'eventuale installazione di nuovi chioschi per la vendita di giornali e riviste in punti esclusivi e non esclusivi, sul territorio comunale, inclusi i criteri e requisiti per l'assegnazione.

2 Il dirigente del SUAP entro 30 giorni dall'approvazione della deliberazione, nel caso siano individuate nuove zone su cui è possibile l'installazione di nuovi chioschi, con propria determinazione, predispone ed approva il bando pubblico di gara per la concessione delle aree. Nel bando di gara saranno previste:

- a) l'elenco delle aree pubbliche disponibili per la installazione dei chioschi;
- b) i requisiti e criteri per l'assegnazione delle aree pubbliche;
- c) modalità ed invio della richiesta, secondo le procedure di cui al d.lgs n. 160/2010;
- d) elenco dei documenti da allegare alla domanda di partecipazione al bando;
- f) morfologia e condizioni estetiche delle edicole – chioschi;
- g) durata della concessione e canoni di affitto;
- h) obblighi del concessionario;
- i) ogni altro elemento utile, che si riterrà necessario aggiungere, al fine di rendere il più possibile il sistema di aggiudicazione delle aree pubbliche chiaro ed imparziale per tutti i concorrenti.

ART. 20

(Commissione per l'esame delle richieste per la concessione di aree pubbliche per la vendita di giornali e riviste in chioschi)

1 L'esame delle domande per la concessione delle aree su cui è prevista l'installazione di chioschi per la vendita di giornali e riviste è effettuata da una commissione comunale così composta:

Presidente: Sindaco o suo delegato;
Dirigente Settore Assetto del Territorio o suo delegato;
Responsabile dello SUAP o suo delegato;
Dirigente del Comando Polizia Municipale o suo delegato;

Dirigente servizio lavori pubblici o suo delegato;

2 E' ammessa la partecipazione alla commissione, su loro richiesta, di uno o più componenti esterni, in rappresentanza delle associazioni locali dei commercianti e dei consumatori.

3 la commissione redige apposita graduatoria in base ai criteri stabiliti dal bando di gara e la sottopone al dirigente del settore attività economiche e produttive, per l'approvazione definitiva mediante determina dirigenziale.

ART. 21 **(Condizioni generali di vendita giornali e riviste)**

1 La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle modalità di vendita indicate dagli art. 4 e 5 del decreto legislativo n. 170/2001.

2 Nella vendita di quotidiani e periodici i punti esclusivi assicurano parità di trattamento alle diverse testate.

3 I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelta per la vendita (art. 4 decreto l.gs n. 170/2001).

4 E' vietata l'esposizione al pubblico di giornali riviste e materiale pornografico, a prescindere dal contenuto più o meno osceno della copertina.

5 Le rivendite di giornali e riviste autorizzate possono curare il recapito a domicilio a clienti che ne facciano richiesta.

ART. 22 **(Attività di vendita giornali e riviste escluse dall'obbligo di presentazione della SCIA)**

1 Non è necessaria alcun tipo di segnalazione al Comune:

a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese comunità religiose, sindacati associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;

b) Per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;

d) Per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;

e) Per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;

f) Per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;

g) Per la vendita in alberghi e pensioni ed ogni altra struttura turistica ricettiva quando essa costituisce servizio ai clienti;

h) Per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

2 Le rivendite di giornali e riviste localizzate all'interno di strutture in cui la vendita è rivolta ad una determinata cerchia di utenti (stazione ferroviarie, autostazioni, stabilimenti termali, balneari, impianti sportivi e ricreativi, ospedali, case di riposo ecc.), non sono trasferibili al di fuori degli impianti, all'interno dei quali sono svolte e devono cessare la loro attività quando viene meno il legame fisico funzionale con l'impianto nel quale sono ubicate.

3 I titolari di rivendite di giornali e riviste all'interno dei suddetti complessi sono tenuti ad assicurare la parità di trattamento tra le diverse testate prevista dall'art. 4 del decreto legislativo 24/04/2001, n. 170.

ART. 23
(Sanzioni)

1 Le violazioni delle disposizioni di cui al presente regolamento, sono sanzionate ai sensi dell'art. 22, del decreto legislativo n. 114/98.

2 In tutti gli altri casi è disposta una sanzione amministrativa del pagamento di una somma non superiore a Euro 258,00 nel minimo ed a 1.550,00 nel massimo.

Art. 24
(abrogazioni di norme precedenti)

1 Dall'entrata in vigore del presente regolamento si intende espressamente abrogata la deliberazione Consiliare n. 69 del 07/11/2003, con la quale è stato approvato il piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita giornali e riviste.

ART. 25
(Vendita farmaci da banco nei negozi " Parafarmacie")

Riferimenti normativi

(decreto legge 04. 07. 2006 n. 223, convertito dalla legge 04. 08.2006, n. 248; d.l. 24.01.2012, n. 1, convertito in legge 27. 03. 2012, n. 27)

1 I medicinali da banco o di automedicazione, sono quelli non soggetti a prescrizione medica menzionati agli art. 87, comma 1, lett e), all'art. 96, del decreto legislativo n. 218, del 24/04/06, ivi compresi i medicinali per uso veterinario che possono essere acquistati senza la ricetta medica e i prodotti omeopatici contrassegnati da apposito bollino di riconoscimento, posto a cura del produttore del farmaco su tutte le specialità medicinali non soggette a prescrizione medica, così come identificate dall'art. 3 del d.lgs.30/12/92, n. 539.

2 Gli esercizi commerciali in cui può essere svolta la vendita dei farmaci, sono esclusivamente gli esercizi di vicinato, le medie strutture di vendita e le grandi strutture di vendita.

3 La presenza del farmacista deve essere garantita per tutto l'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Il farmacista deve indossare il distintivo professionale adottato dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti. Le generalità del farmacista devono essere comunicate a cura del titolare dell'esercizio commerciale all'ordine dei farmacisti territorialmente competente, nonché gli eventuali successivi aggiornamenti.

4 Il titolare dell'esercizio commerciale può affidare uno o più reparti ad un soggetto terzo in possesso dei requisiti affinché, previa segnalazione al comune li gestisca in proprio (circolare n. 3467 del 28/maggio/1999 del Ministero).

5 All'interno dell'esercizio commerciale, ci deve essere un apposito reparto dedicato esclusivamente alla vendita e conservazione dei medicinali da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica. In detto reparto è ammissibile anche la vendita "self service".

6 Per apposito reparto deve intendersi uno spazio dedicato esclusivamente alla vendita e conservazione dei medicinali e può assumere forme diverse in base al tipo di esercizio commerciale in cui ha luogo la vendita. Può trattarsi di apposito spazio, ma anche di un singolo scaffale o di una parte di esso, purchè chiaramente separati in modo da escludere la commistione con altri tipi di prodotti.

7 L'attivazione di un magazzino deposito posto all'esterno dell'esercizio commerciale, o la distribuzione all'ingrosso, è soggetta all'autorizzazione di cui all'art. 100 del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219.

8 Se il magazzino è adibito a contenere, sotto la responsabilità del farmacista, le scorte di farmaci di automedicazione destinati esclusivamente al punto vendita, non necessita di essere autorizzato come deposito all'ingrosso di medicinali. Qualora, invece, detto deposito debba servire come magazzino di farmaci di automedicazione destinati ad altri punti vendita, ancorchè di proprietà dello stesso titolare, in tal caso dovrà essere autorizzato come deposito all'ingrosso.

9 Il deposito destinato a contenere farmaci di automedicazione, deve essere annesso allo stesso esercizio di vendita, considerando tuttavia come annesso anche un magazzino posto all'esterno del punto vendita ma contiguo allo stesso.

10 Per la vendita dei farmaci da banco negli esercizi commerciali di cui al comma 2 del presente articolo, occorre inviare apposita SCIA ai seguenti Enti:

- al Ministero della Salute;
- alla Regione;
- all'agenzia del farmaco. (si tratta della stessa comunicazione senza gli allegati inviata al ministero);
- al Comune.

Agli stessi Enti vanno comunicate le variazioni e le cessazioni di attività.

11 il titolare dell'esercizio commerciale deve comunicare all'ordine dei farmacisti territorialmente competenti, le generalità dei farmacisti che svolgono le attività negli esercizi commerciali.

12 La segnalazione di cui al comma 1, redatta sulla modulistica all'uopo predisposta e resa disponibile sul portale web del comune, dovrà essere trasmessa al SUAP unitamente alla seguente documentazione:

- Documento identità in corso di validità e codice fiscale;
- Permesso di soggiorno in corso di validità o titolo equipollente rilasciato dalla Questura, nel caso di cittadino extracomunitario.
- Asseverazione di un tecnico abilitato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, che attesti il rispetto dei requisiti edilizi-urbanistici, con riferimento al certificato di agibilità ed alla
- Destinazione d'uso dei locali;
- Planimetria dei locali in scala 1:100, con stralcio di zona, firmata da un tecnico abilitato nella quale dovranno essere evidenti l'indicazione della via e del numero civico sede dell'attività, la superficie dell'area di vendita, i servizi ed eventuali spazi espositivi.
- Autodichiarazione attestante i requisiti morali, per come previsto dall'art. 71, del d.lgs. n. 59/2010 modificata dalla legge n. 147/2012;
- Certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, ovvero autocertificazione, solo nel caso di società
- Procura speciale di conferimento incarico in favore di chi invia la pratica allo SUAP;
- Ricevuta tassa comunale dovuta, per diritti istruttoria SUAP.

Nel caso di vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare, oltre a quanto sopra occorre allegare alla SCIA:

- Attestato ovvero idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva che dimostri il possesso dei requisiti professionali per il settore alimentare del richiedente, se persona fisica ovvero del rappresentante legale/amministratore ovvero delegato, in entrambi i casi (art. 5, del decreto legislativo n. 114/98, art. 71, D.lgs n. 59/2010);
- SCIA, sanitaria, resa ai sensi dell'art. 6, reg. CE 852/2004, unitamente ad eventuali ricevute di pagamento dovute in favore dell'azienda sanitaria provinciale.

ART. 26

(Caratteristiche morfologiche dei locali di vendita nel centro storico)

1 Nell'aree urbane n. 2 e 3, (Rossano centro storico), i locali di vendita, dovranno avere le seguenti caratteristiche morfologiche:

A) Insegne e vetrine dei negozi:

Le insegne di qualsiasi natura (luminose, metalliche ecc.), devono essere collocate nell'ambito del vano principale di accesso o di eventuali vetrine ricavate negli stessi e non possono aggettare rispetto al filo del parametro murario dell'edificio; "l'altezza massima è stabilita di 70 centimetri".

Non sono ammesse insegne a bandiera o sovrapposte ai paramenti dell'edificio tranne che per le insegne dei bar, dei tabacchi e delle farmacie, nel qual caso esse saranno costituite da semplici tabelle indicative non luminose fissate a muro con staffe di ferro.

Non sono permesse vetrine a bacheche mobili o fisse sovrapposte ai paramenti murari delle costruzioni.

B) Pareti esterne:

Gli interventi devono garantire

* il rispetto dell'originario schema compositivo dei vuoti (porte, finestre ecc.)

* Il mantenimento degli elementi della partitura architettonica (basamenti, cantonate, lesene, paraste, fasce, cornici e cornicioni) delle opere di finitura e degli elementi tipologici e funzionali;

* l'eliminazione di elementi non coerenti con le caratteristiche architettoniche.

C) Strutture interne

Gli interventi devono garantire:

* Il mantenimento delle volte;

* Il mantenimento di pareti e soffitti con decorazioni di pregio;

* Il mantenimento della funzione e delle caratteristiche architettoniche, comprese le pavimentazioni originarie (acciottolati, selciati, basolati, cotto).

Gli interventi devono essere comunque compatibili con l'impianto tipologico dell'edificio e non incidere sulle caratteristiche delle pareti esterne.

2 Le aree di parcheggio a servizio delle attività commerciali di vendita sono reperiti (secondo quanto disposto dall'art. 9, della legge Regionale), nelle aree pubbliche per come riportate nelle tavole planimetriche, allegata al presente regolamento.

3 Specifiche deroghe, per quanto riguarda l'aspetto igienico sanitario, dei locali di vendita al centro storico, sono così stabilite:

a) minore altezza dei locali rispetto ai regolamenti vigenti, purchè sia garantita una adeguata areazione ottenibile con aperture finestrale (1/8 rispetto alla superficie del pavimento), oppure con sistemi di ventilazione ausiliaria;

b) pareti e pavimenti con mantenimento delle caratteristiche strutturali ed architettoniche originali, purchè trattati con prodotti che ne consentono la facile pulizia e disinfezione;

c) servizi igienici rispondenti alle normali esigenze igienico-sanitarie, senza necessità di antilatrina e di rispetto di dimensioni minime, con pareti e pavimenti in materiale impermeabile, lavabile e disinfettabile, dotati di vaso e lavabo e di areazione naturale o meccanica (con aspiratore elettrico), valevole solo per gli esercizi di vicinato settore non alimentare;

d) Possibilità di installare all'interno dei locali che preparano alimenti cappe filtranti che garantiscono l'abbattimento di emissioni nocive nell'ambiente ed a condizione che i fumi residui prodotti garantiscono il rispetto di eventuali diritti di terzi. in deroga alle norme vigenti che prevedono l'emissione di fumi, vapori, gas con convogliamento fino al tetto.

ART. 27

(Norme in materia di esposizione al pubblico di manifesti, immagini, oggetti contrari al pudore o alla decenza)

1 Al fine di assicurare il diritto dei residenti alla vivibilità dell'ambiente urbano oltre che il rispetto dell'ordine pubblico e della salute pubblica, è fatto assoluto divieto di esporre al pubblico manifesti, immagini, oggetti contrari al pudore o alla decenza. quali ad esempio: articoli funebri, materiale pornografico, e prodotti simili. Per tali attività, la vendita, gli allestimenti ivi compresi la pubblicazione degli articoli posseduti ed i relativi

prezziari e servizi offerti al pubblico, dovranno essere esposti all'interno dei locali, in un area non direttamente visibili dall'esterno.

2 E' vietato altresì, lo scarico e carico dei generi di cui al comma 1, presso i propri esercizi commerciali di vendita durante le ore diurne, fatto salvo eventuali depositi o magazzini, ubicati fuori dal centro abitato.

3 I trasgressori saranno puniti ai sensi della legge n. 1591/1960, con sanzione amministrativa prevista dagli artt. 58 e 59 del D.lgs n. 507/99, da euro 112,00 a euro 516,00, e con la sanzione accessoria del sequestro amministrativo del materiale esposto. In caso di recidiva il Dirigente del settore Attività Economiche produttive può disporre per un massimo di giorni 7 la chiusura dell'esercizio.

TITOLO II

COMMERCIO AL DETTAGLIO SVOLTO SU AREE PUBBLICHE DISCIPLINA DI VENDITA NEI MERCATI E NELLE FIERE

Normativa di riferimento

Art. 28 e segg. del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), legge 4 agosto 2006, n. 248; legge regionale 11 giugno 1999 n. 17, e s.m.i.

Art. 65 del d.lgs n. 59/2010, modificato dalla legge n. 147/2012; Legge n. 241/90, art. 19, come per ultimo modificato dall'art. 49 co. 4 bis della legge n. 122/2010. Deliberazione n. 867 del 29/12/2010, della Regione Calabria

ART. 28

(Aree ad utilizzo per la vendita con posteggi nei mercati –fiere e posteggi fuori mercato)

1 La vendita su aree pubbliche di cui al comma 1. lettera a) dell'art. 28, del decreto legislativo n. 114/1998, e successive modificazioni, svolto su posteggio dato in concessione, è consentita nelle seguenti aree:

A- MERCATI QUINDICINALI

a1) Località Crosetto (zona enel), Rossano scalo- mercato a merceologia mista, che si tiene il II° e IV° mercoledì del mese, fatta eccezione nei periodi dal 1 luglio al 30 settembre e dal 1 dicembre al 15 gennaio, in cui è consentito lo svolgimento tutti i mercoledì del mese.

a2) Piazzale G. Rizzo, Rossano centro – mercato che si tiene il I° e III° venerdì del mese, a merceologia mista.

B- MERCATI GIORNALIERI E STAGIONALI

b1) Località Donnanna, Rossano scalo- mercatino giornaliero per la vendita di prodotti agricoli di propria produzione locale e di altri generi alimentari e non, compresi n. 4 locali box,

b2) Località Crosetto, (zona Enel), Rossano scalo- mercatino giornaliero per la vendita di prodotti agricoli di propria produzione locale e di altri generi alimentari e non, compresi n. 4 locali box, giornaliero a merceologia mista compresi n. 4 locali box.

b3) Piazzale G. Rizzo, Rossano centro – mercatino giornaliero per la vendita di prodotti agricoli di propria produzione locale e di altri generi alimentari e non, compresi n. 4 locali box,

b4) Piazzale Europa – Rossano scalo- mercatino giornaliero a merceologia mista.

b5) Piazzale Caduti di Nassyria (località S. Angelo mare) mercato stagionale estivo, per la vendita di prodotti non alimentari e prodotti alimentari tipici locali.

C- POSTEGGI FUORI MERCATO GIORNALIERI E STAGIONALI

- c1) Via Carlo Blasco – Rossano scalo- a merceologia mista, vendita giornaliera;
- c2) Contrada Seggio, - a merceologia mista, vendita a carattere stagionale (periodo estivo);
- c3) Contrada Fossa Zolfara, - a merceologia mista, vendita a carattere stagionale (periodo estivo);
- c4) Contrada Momena, a merceologia mista, vendita a carattere stagionale (periodo estivo);
- c5) Lungomare Momena -Località S. Angelo (periodo estivo), nel rispetto delle condizioni di cui al provvedimento dirigenziale n. 20 del 13/luglio/2012.

D- POSTEGGI PER LA VENDITA DI PRODOTTI SPONTANEI DELLA TERRA

- d1) Via Gabriele D'Annunzio. – Rossano scalo
- d2) P.zzale G. Rizzo- Rossano centro

2 Nelle aree su cui è previsto lo svolgimento di mercatini giornalieri e/o stagionali, posteggi fuori mercato giornalieri e stagionali, è possibile installare, previa autorizzazione comunale, secondo le procedure ed i criteri previsti dal presente titolo, chioschi prefabbricati di facile rimozione, con caratteristiche morfologiche stabilite o approvate dal comune, per la vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari e non.

E- FIERE

- e1) Località Sant'Angelo mare, Fiera " S. Angelo", che si tiene l'ultima domenica di maggio e la prima domenica di dicembre di ogni anno.
- e2) Corso Garibaldi, Rossano centro, Fiera " S. Maria delle Grazie " che si tiene il 7 e 8 settembre di ogni anno.
- e3) Rossano centro storico, fiera dell'antiquariato, che si tiene la prima domenica di ogni mese.
- e4) Fiere e/o mercati occasionali per periodi limitati nel corso dell'anno (mercatini di Natale- di primavera – del contadino ecc.), da tenere nei posti che l'amministrazione comunale, riterrà più idonei, (piazze, strade o altro) , sentiti le associazioni locali dei commercianti maggiormente rappresentativi.

ART. 29

(Zone su cui è vietata la Vendita su aree pubbliche in forma itinerante)

1 Al fine di garantire la vivibilità degli spazi urbani, il rispetto dell'ambiente e l'osservanza delle prescrizioni riguardanti l'ordine pubblico, la vendita su aree pubbliche in forma itinerante di cui di cui al comma 1. lettera b) dell'art. 28, del decreto legislativo n. 114/1998, è vietata nelle seguenti vie e piazze del territorio comunale:

- a) ROSSANO CENTRO- P.zza Grottaferrata- via S. Nilo – Corso Garibaldi- P.zza Matteotti- P.zza SS. Anargiri – P.zza Steri- Piazzetta De Rosis fino a S. Domenico – via Plebiscito – via Labonia – via S. Bartolomeo.
- b) ROSSANO SCALO- Via Nazionale – Viale L. De Rosis – via E. Fermi- via Margherita- via Torre Pisani- P.zza Dante – Viale della Repubblica- P.zza G. Di Vittorio – P.zza Bologna- via Roma- Piazza Guagliardi-P.zza Montalti- Viale Michelangelo- P.zza B. Le Fosse- via Spallanzani – via Telesio- P.zza C. Colombo- via C. Colombo- via Sibari- via Marco Polo – via Maiorana- via Firenze- via Milano- via Torino- via Napoli- via Ippocrate- via Taranto- via C. Battisti- via U. Foscolo- via Leopardi- via Rossini- via Trieste- via Verbano- via Manzoni- via Arno- via Cosenza- via Catanzaro- via Po' - via Tevere – via del Murialdo.

2 La revisione e l'aggiornamento delle vie e delle piazze indicate al precedente comma può essere effettuata una o più volte nel corso dell'anno, con determina dirigenziale, a richiesta dell'amministrazione comunale sentito il comando di polizia municipale e delle associazioni di categoria dei commercianti.

ART. 30 **(Requisiti per l'esercizio dell'attività di vendita)**

1 Fermo restante quanto previsto dal precedente articolo, l'esercizio del commercio di vendita svolto su aree pubbliche, in forma itinerante è soggetta al regime della segnalazione certificata di inizio attività e può essere svolto da persone fisiche, da società di persona e da società di capitale regolarmente costituite o cooperative (art. 15 punto 2, lett b, della direttiva 2006/123/CE).

2 L'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è svolta senza alcun riferimento alla residenza o sede legale del richiedente, ed è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica intende avviare l'attività. L'autorizzazione abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago (art. 70 comma 2 D.lgs n. 59/2010- risoluzioni Ministeriali del 6 e 24 maggio 2013 nn. 0074808 e 0086951).

3 Il commerciante itinerante non può occupare una porzione di suolo pubblico e può stazionare solo limitatamente al tempo necessario a soddisfare le richieste da parte dell'utenza. Non trovano applicazione le disposizioni relativamente all'obbligo di spostarsi da un luogo all'altro entro un determinato tempo ed una determinata distanza (Parere Ministero dello Sviluppo Economico nn. 0074808 del 06 maggio 2013 3 0086951 del 24 maggio 2013).

4 L'esercizio del commercio di vendita su aree pubbliche è svolto previo possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'art. 71, del d.lgs n. 59/2010, e s.m. nonché, nel caso di vendita o somministrazione di alimenti e bevande dei requisiti igienico-sanitarie di cui alla normativa CE, n. 853/2004 CE, e ordinanza Ministero della salute 02/03/2000 modificata con ordinanza del 03/04/2002 – G.U. 17/05/2002, N. 114

ART. 31 **(Procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita del tipo A e B)**

1 L'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28, comma 1, lett. B del decreto legislativo n. 114/1998, e. s.m.i. può avere inizio previo invio allo sportello unico per le attività produttive della segnalazione certificata di inizio attività con allegati:

- a) Documento d'identità ovvero nel caso di cittadini extracomunitari, permesso di soggiorno o titolo equipollente in corso di validità;
- b) Procura speciale di incarico, in favore di chi invia la pratica al SUAP nel caso di soggetto diverso dal titolare o legale rappresentante;
- c) Dichiarazione requisiti morali (art. 71 d.lgs n. 59/2010 e s.m.);
- d) Certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, ovvero autocertificazione, solo nel caso di società
- e) Ricevuta di pagamento della tassa comunale dovuta per diritti SUAP

2 Nel caso di vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare, oltre a quanto sopra occorre allegare:

e) Attestato ovvero idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva che dimostri il possesso dei requisiti professionali per il settore alimentare del richiedente, se persona fisica ovvero del rappresentante legale/amministratore ovvero delegato, in entrambi i casi (art. 5, del decreto legislativo n. 114/98, art. 71, D.lgs n. 59/2010);

f) SCIA, sanitaria, resa ai sensi dell'art. 6, reg. CE 852/2004, unitamente ad eventuali ricevute di pagamento dovute effettuate in favore dell'azienda sanitaria provinciale.

3 L'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche con posteggio assegnato art 28, comma 1, lett. A è soggetto al rilascio dell'autorizzazione ed alle norme di cui al successivo art. 32 del presente T.U.

4 Le selezioni pubbliche per le assegnazioni dei posteggi, dovranno essere opportunamente pubblicizzate, previa pubblicazione sul sito web ufficiale del comune e del SUAP, del bando di gara.

5 Sono inammissibili priorità basate sulla cittadinanza, residenza e sede legale dell'operatore.

6 Per quanto riguarda la vendita e somministrazione su aree pubbliche di bevande alcoliche, valgono le norme di cui all'art. 34, della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge Comunitaria 2009), che modifica l'art. 14-bis, comma 2 della legge n. 125/2001 (legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati), introdotto dall'art. 23 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008).

ART. 32

(Criteri per l'assegnazione di posteggi su area pubblica- autorizzazione del tipo A)

Intesa conferenza unificata del 5 luglio 2012(G.U. 04/04/2013 n. 79). prevista dal d.lgs n. 59/2010, che ha recepito la direttiva servizi n. 123/2006/CE,- documento della conferenza unificata delle Regioni approvato con documento unitario in data 24 gennaio 2013

1 Nell'epigrafe di ogni autorizzazione commerciale per la vendita su area pubblica con posteggio assegnato del tipo " A ", si dovrà indicare l'esatta procedura seguita nel rilasciarla, con la durata temporale dal.....al..... precisandovi che non può essere rinnovato automaticamente né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorché giustificati da particolari legami con il primo.

2 La durata della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, non può essere inferiore a 9 anni e, qualora siano stati prescritti, o comunque resi necessari dei rilevanti investimenti materiali, la concessione potrà essere estesa fino a 12 anni. La durata della concessione è stabilita dal Comune prima di dare inizio alle procedure di assegnazione del plateatico, in maniera uniforme tenendo conto delle esigenze medie di investimento correlate alle caratteristiche dell'insieme dei posteggi interessati

3 Tenuto conto di eventuali tipicizzazione dei mercati (antiquariato-orotofrutta-abbigliamento-vendita diretta produttore –consumatore a Km. 0 ecc), in sede di selezione può essere stabilito una durata minore, non inferiore, comunque a sette anni, per le concessioni di posteggi in mercati a carattere turistico, nonché nei posteggi isolati.

4 Per quanto riguarda I CRITERI DI PRIORITA' da rispettare, in caso di domande concorrenti, per l'assegnazione di posteggi per mercati quindicinali, mensili, giornalieri o posteggi fuori mercato anche mediante l'utilizzo di strutture tipo chioschi, si applicano quelli contenuti nel documento della conferenza delle regione del 23 gennaio 2013, in particolare:

a) CRITERI CORRELATI ALLA QUALITA' DELL'OFFERTA – PUNTI 5

- Nel caso di generi Alimentari : vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km 0, prodotti tipici locali del Mady in Italy , prodotti della tradizione locale garantendo al consumatore un'ampia possibilità di scelta attraverso l'organizzazione di degustazioni, per la promozione di tali prodotti;

- Nel caso di generi non alimentari : Maggiore professionalità acquisita, dal soggetto concorrente, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, anche se svolto non continuativo. La dimostrazione dell'anzianità acquisita si basa sull'iscrizione come "impresa attiva" nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio territorialmente competente e deve essere complessivamente valutata, e comprende nel suo complesso, sia quella propria del soggetto, maturata fino al momento in cui partecipa alla selezione sia quella acquisita per subentro nella titolarità del posteggio, oggetto di selezione.

b) CRITERI CORRELATI ALLA REGOLARITA' AI FINI PREVIDENZIALI, CONTRIBUTIVI, FISCALI – PUNTI 4, da dimostrare mediante l'esibizione di apposita Documentazione, sia esso ditta individuale oppure società, in

alternativa al documento unico di regolarità contributiva (DURC), nel caso questo non sia ritenuto obbligatorio dalla legge regionale o provinciale vigente.

c) CRITERIO CORRELATO ALLA TIPOLOGIA DEL SERVIZIO FORNITO – **PUNTI 3**, nel caso in cui l'operatore si impegni a fornire ulteriori servizi, come la consegna della spesa a domicilio, la vendita informatizzata o On.line o altro.

d) CRITERI CORRELATI ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI INNOVATIVI, ANCHE RELATIVI ALLE CARATTERISTICHE DI COMPATIBILITA' ARCHITETTONICA – **PUNTI 2**, nei seguenti casi-

- compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano (esemp. Strutture in legno o altre forme di arredo) ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto;
- utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale

e) CRITERI CORRELATI ALL'IMPEGNO DA PARTE DEL RICHIEDENTE DI ASSUMERE ALMENO UNO O DUE PERSONE ADDETTI ALLA VENDITA OVVERO ALL'AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA – **PUNTI 1**.

5 A parità di punteggio, sarà considerato quale criterio di priorità la data di invio al SUAP della richiesta secondo le procedure informatiche previste dal presente T.U.

6 Nel caso di procedure di selezione per la concessione di posteggi dislocati nel centro storico o in aree del territorio comunale aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, o pressi edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui sopra sarà considerato quale elemento di priorità da anche l'assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere comunque compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e, pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall'autorità competente ai fini della salvaguardia delle aree predette.

7 Nel caso di verifica da parte degli organi di vigilanza del mancato rispetto di uno dei criteri previsti dal precedente comma 4, determinerà la decadenza automatica della concessione del posteggio e dell'autorizzazione amministrativa in capo al titolare.

8 Nel caso delle fiere, i cui posteggi sono assegnati mediante procedura di selezione a cadenza prestabilita per il periodo corrispondente alla durata della manifestazione, tenuto conto delle specifiche caratteristiche di dette manifestazioni e delle modalità con le quali sono svolte, nonché della circostanza che prevalentemente, essendo correlate a specifiche tradizioni, sono caratterizzate dall'offerta di peculiari merceologie di prodotto, il criterio di priorità è connessa al maggior numero di presenza pregresse nella medesima fiera resta applicabile limitatamente ad un numero di volte tale che per ciascun concessionario non sia superato il periodo di ammortamento degli investimenti di cui al comma 1. Decorso detto periodo, alle procedure di selezione per la concessione del posteggio in questione si applicano comunque i criteri prioritari stabiliti dal comma 2, ai fini della decorrenza per il soggetto selezionato di un nuovo limitato periodo di priorità collegato al numero delle presenze pregresse.

9 Nel caso di prestatore proveniente da uno Stato appartenente all'Unione Europea che partecipi alle procedure di selezione, il possesso dei requisiti di priorità di cui alla presente intesa è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.

10 Ai fini dell'assegnazione transitoria dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione nel mercato o nella fiera, resta ferma l'applicazione del criterio del maggior numero delle presenze, per tali intendendo le volte che il soggetto ha partecipato alle spunte, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio temporaneamente non occupato. Il numero delle presenze maturate è comprovato dalla documentazione acquisita dall'ufficio SUAP del comune, attraverso le verifiche che saranno effettuate nel corso dello svolgimento del mercato o fiera dagli organi di vigilanza del Comando di polizia municipale preposti al controllo.

11 Il numero massimo di posteggi assegnabili ad uno stesso soggetto, persona fisica o giuridica è di n. 2 posteggi in una stessa area mercatale e nell'ambito dello stesso settore, merceologico, se il numero totale dei posteggi che esiste nell'area mercatale non supera i 100; se invece è superiore a cento, il numero

massimo dei posteggi assegnabili viene elevato a tre, sempre in uno stesso mercato o fiera e per lo stesso settore merceologico.

12 Per effetto delle disposizioni transitorie di cui all'atto di intesa del 5 luglio 2012, le concessioni scadute dopo l'8 maggio 2012, prorogate ai sensi dell'art. 70, comma 5 del d.lgs n. 59/2010 fino al 5 luglio 2012, sono ulteriormente prorogate fino all'8 maggio 2017. Per uguale periodo quinquennale sono prorogate le concessioni scadute dopo il 5 luglio 2012.

ART. 33 **(Autorizzazioni temporanee e stagionali)**

1 Fermo restante quanto previsto dal successivo articolo 45 del presente T.U. in occasione di particolari ricorrenze, (Natale, Pasqua, Carnevale), sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari è consentito l'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche, limitatamente ai giorni e nell'ambito della sola zona in cui si tiene l'evento.

2 A seguito della comunicazione di ammissione prevista dall'art. 45, comma 3, del presente T.U. Coloro che NON risultano titolare di autorizzazione commerciale, dovranno inviare al SUAP, prima dell'effettivo inizio dell'attività:

- a) Copia documento d'identità in corso di validità e codice fiscale;
- b) Permesso di soggiorno in corso di validità o titolo equipollente rilasciato dalla Questura, nel caso di cittadino extracomunitario;
- c) SCIA Sanitaria temporanea, ai sensi dell'art. 6, del regolamento Ce n. 852/2004, con relativa ricevuta di pagamento diritti sanitari. (solo nel caso di vendita e/o somministrazione alimenti e bevande);
- d) Autodichiarazione attestante i requisiti morali, per come previsto dall'art. 71, del d.lgs. n. 59/2010 e s.m.
- e) Certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, ovvero autocertificazione, solo nel caso di società
- f) Procura speciale di conferimento incarico in favore di chi invia la pratica al SUAP;
- g) Ricevuta tassa comunale, per diritti istruttoria SUAP.

3 A seguito della comunicazione di ammissione prevista dall'art. 45, comma 7, del presente T.U. Coloro i quali risultano titolare di autorizzazione commerciale alla vendita su aree pubbliche del tipo a) o b), dovranno inviare al SUAP, prima dell'effettivo inizio:

- a) Copia documento d'identità in corso di validità e codice fiscale;
- b) copia dell'autorizzazione commerciale alla vendita;
- c) SCIA Sanitaria temporanea, ai sensi dell'art. 6, del regolamento Ce n. 852/2004, con relativa ricevuta di pagamento diritti sanitari. (solo nel caso di vendita e/o somministrazione alimenti e bevande);
- d) Certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, ovvero autocertificazione, solo nel caso di società
- e) Procura speciale di conferimento incarico in favore di chi invia la pratica al SUAP;
- f) Ricevuta tassa comunale, per diritti istruttoria SUAP.

4 Dalla settimana antecedente a quella successiva del giorno della ricorrenza dei defunti, è consentita la vendita temporanea di fiori piante e lumini, sulle aree antistante il locale cimitero, previa richiesta da parte dell'interessato in carta semplice da inviare al SUAP con posta elettronica certificata e firma digitale.. Sulla

base delle disponibilità dei posteggi, determinati di volta in volta dal Comune, sentito il parere degli organi della Polizia Municipale, lo SUAP, predispone e pubblica sul proprio portale web almeno un giorno prima del periodo consentito, l'elenco degli ammessi alla vendita che, sostituisce a tutti gli effetti di legge ogni comunicazione ufficiale sull'esito della pratica inviata all'interessato, tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

- a) essere titolare di autorizzazione commerciale su aree pubbliche del tipo A o B, -settore non alimentare, con prevalenza fiori e piante, a condizione che lo stesso non sia titolare di altra attività commerciale, quale negozio o posteggi fissi assegnati per la vendita degli stessi prodotti,;
- b) anzianità di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio;
- d) numero di personale regolarmente assunto, addetti alla vendita;
- e) ordine cronologico di invio della richiesta con P.E.C. e firma digitale allo SUAP.

5 Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e del presente regolamento, è consentito il rilascio di autorizzazione per l'esercizio di vendita su aree pubbliche a carattere stagionale per un periodo massimo di 180 giorni nel corso dell'anno, anche se non continuativi.

ART. 34

(vendita di prodotti alimentari all'interno di Stand nel corso di manifestazioni pubbliche)

1 La manipolazione e la vendita di prodotti alimentari, all'interno di appositi Stand, nel corso di manifestazioni, di cui al comma 1 del precedente articolo, è consentita previo invio della Scia sanitaria temporanea al SUAP nel rispetto del disciplinare approvato con provvedimento dirigenziale protocollo n. 1511 del 26/08/2010, tra il Comune di Rossano e l'azienda sanitaria locale, ed alle seguenti condizioni:

- a) siano provvisti di acqua calda e fredda, per la nettezza delle mani e di quant'altro necessario;
- b) i rifiuti al termine di ogni turno e comunque prima che il contenitore risulti colmo, dovranno essere allontanati;
- c) mantenimento dei locali e delle attrezzature sempre in perfette condizioni igienico sanitarie mediante l'adozione di misure di ordinaria e straordinaria pulizia. Le operazioni di pulizia non devono essere effettuate nei periodi connessi alla manipolazione degli alimenti.
- d) dopo l'impiego di soluzioni detergenti, provvedere ad abbondanti risciacqui con acqua potabile onde assicurare l'eliminazione di ogni residuo;
- e) installazione di opportuni mezzi di difesa a prevenire l'ingresso di insetti o roditori;
- f) gli oli usati, ad ogni turno, devono essere raccolti in appositi contenitori per poi essere conferiti esclusivamente a ditte autorizzate, a tal fine dovrà essere tenuto un apposito registro di carico e scarico;
- g) utensili, recipienti, e stoviglie devono essere mantenuti in perfetto stato di nettezza, custoditi al riparo della polvere e da ogni qualsiasi fonte di contaminazione;
- h) esposizione e conservazione degli alimenti, rispettosa delle temperature di legge;

2 La semplice vendita di prodotti confezionati e sigillati, ivi compresi la degustazione di bevande con stoviglie a perdere o ancora la degustazione di alimenti monodose, sempre con stoviglie a perdere, opportunamente conservati, potrà avvenire anche in spazi od aree non fornite di acqua corrente potabile, utilizzando per la nettezza delle mani sistemi alternativi (guanti monouso e/o altro).

ART. 35

(Utilizzo di bombole di gpl in occasione di fiere, sagre e altre manifestazioni temporanee).

-direttiva Comando Prov. Vigili del Fuoco prot. n 3118 del 15.03.2013-

1 all'interno di chioschi, stand o furgoni di ristorazione mobile, in occasione di fiere, sagre e altre manifestazioni temporanee, dovranno essere osservate le seguenti direttive:

Gli impianti e le attrezzature per il trasporto, l'utilizzazione e la distribuzione di gas combustibili devono essere realizzati nel pieno rispetto delle specifiche normative di sicurezza, nonché a regola d'arte, in conformità a quanto previsto dalla legge 6/12/71, n. 1083 e dal DM 37 del 12/01/2008; gli impianti realizzati secondo le norme UNI-CIG si considerano effettuati secondo regole di buona tecnica.

Gli impianti temporanei devono utilizzare non più di 2 bidoni di gpl, dal contenuto massimo di 25 kg ognuno. Ciascun bruciatore dell'impianto gas comunque, deve essere munito di "rubinetto valvolato" comandato da meccanismo a termocoppia di tipo approvato dal Ministero dell'Interno per l'intercettazione del flusso gassoso in caso di spegnimento della fiamma.

2 I bidoni (o il bidone) di gpl devono essere posti sempre all'esterno di chioschi, stand o furgoni di ristorazione mobile, rispettando i seguenti requisiti:

- I bidoni di gpl devono essere posti sempre all'esterno delle pareti perimetrali con i bidoni posizionati a distanza di 3 metri se le pareti perimetrali e la copertura del chiosco o stand sono in materiali combustibili;
- Devono essere collocati in modo da essere protetti da intemperie, manomissioni, irraggiamento solare o sorgenti calorifiche capaci di portarli a temperatura maggiore di 50 °C.
- Non devono essere installati ad una quota inferiore a quella del terreno circostante o in piani interrati
- Devono essere il più possibile lontani da griglie o aperture comunicanti con locali cantinole, sottoscale o ripostigli.
- La zona immediatamente circostante deve essere sgombra da materiali combustibili, e, per una distanza di almeno 3 metri non devono esserci aree accessibili al pubblico o parcheggi.

3 Un impianto utilizzando gpl alimentato da 2 bidoni, deve avere un dispositivo che, all'atto del distacco di uno dei 2 bidoni per la sua sostituzione, impedisca la fuoriuscita di gas nell'ambiente dall'altro bidone, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo abbia o no il rubinetto chiuso. L'impianto non deve essere mai collegato ad 1 solo bidone affinché non resti libera una delle 2 estremità della rampa.

4 Sulla tubazione di arrivo del gas, immediatamente all'interno del chiosco, stand o furgone di ristorazione mobile, si deve sempre inserire un rubinetto.

5 Le tubazioni fisse di adduzione e distribuzione devono essere realizzate in acciaio, in rame, o in altro materiale specificatamente autorizzato da norme UNI-CIG.

6 I tubi flessibili di collegamento degli impianti agli apparecchi utilizzatori devono rispondere alle caratteristiche UNI-CIG e devono essere posti in opera in modo che:

- In nessun punto raggiungano una temperatura maggiore di 50 °C;
- Abbiano una lunghezza non maggiore di 1 metro;
- Siano fissati solidamente ai portagomma mediante fascette di sicurezza;
- Non siano soggetti ad alcuno sforzo di trazione o di torsione;
- Non presentino strozzature e siano facilmente ispezionabili lungo tutto il percorso;
- Non vengano a contatti con colpi taglienti, spigoli vivi e simili;
- Siano in corso di validità, altrimenti vanno subito sostituiti da personale qualificato.

7 A presidio di ciascun impianto gas dovrà essere collocato almeno 1 estintore, di tipo approvato, con capacità estinguente non inferiore a 13 A 89 B C, collocato in posizione ben visibile e facilmente e sicuramente raggiungibile.

8 I furgoni di ristorazione mobile devono essere omologati dal Ministero dei Trasporti, e, l'impianto di adduzione del gas deve essere conforme alle norme UNI-CIG 7131 e deve rispettare quanto indicato ai punti precedenti.

9 Per gli impianti gas utilizzati o realizzati per le manifestazioni, dovrà essere presentata dichiarazione di conformità (DM 37 del 12/01/2008) e/o certificazione rilasciata da professionista autorizzato.

10 Il mancato rispetto delle norme di cui al presente articolo, comporta il divieto assoluto di vendita su aree pubbliche con l'uso di bidoni gpl all'interno di chioschi, stand o furgoni di ristorazione mobile, in occasione di fiere, sagre e/o altre manifestazioni temporanee, nonché su qualsiasi posteggio all'interno di mercati o posteggi fuori mercato.

10. Gli organi della Polizia Municipale, sono incaricati nel corso di fiere, sagre e/o altre manifestazioni temporanee, nei mercati regolarmente autorizzati, alle verifiche ed al controllo del rispetto delle norme di cui al presente articolo.

ART. 36
(Subingresso in attività di commercio su aree pubbliche)

1 Nel caso di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale di vendita su aree pubbliche, il cessionario provvede ad inoltrare allo sportello unico per le attività produttive, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

2 Quando la cessione dell'attività avviene per causa di morte, la segnalazione di cui al comma 1, è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'impresa, i quali anche in mancanza dei requisiti professionali, possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.

ART. 37
(Revoca –decadenza e sospensione dell'autorizzazione commerciale)

1 L'autorizzazione commerciale è revocata:

a) nei casi in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;

b) nel caso di sub ingresso, qualora l'attività non venga ripresa entro un anno dalla data di trasferimento dell'azienda o della morte nel caso del dante causa;

c) qualora l'operatore in possesso dell'autorizzazione del tipo " A ", non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, o per oltre un quarto del periodo previsto per l'occupazione del posteggio trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza ovvero per altre eventuali motivazioni ritenute ammissibile dal comune.

d) qualora l'operatore in possesso dell'autorizzazione del tipo " A ", non dimostra al comune, di avere effettuato il pagamento del tributo per l'occupazione del suolo pubblico, entro il 30 gennaio dell'anno successivo, e non invii al Comune la segnalazione di prosecuzione dell'attività.

2 L'ufficio comunale, avuta notizia di una delle fattispecie di revoca, di cui sopra la comunica all'interessato fissando un termine di 10 giorni per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale adotta il provvedimento di revoca.

3 L'autorizzazione è sospesa nei casi previsti dall'art. 29, comma 3, del decreto legislativo n. 114/98. La sospensione è disposta con lo stesso provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione amministrativa.

4 Nel caso di pagamento in misura ridotta della sanzione, la sospensione è disposta con provvedimento separato.

5 Ai fini dell'art. 29, comma 4 lett b), del decreto legislativo n. 114/98, non sono conteggiati:

a) L'assenza per malattia, infortunio o gravidanza, purchè entro i trenta giorni successivi, sia presentata idonea documentazione. Non è conteggiata neppure l'assenza per causa di forza maggiore adeguatamente documentata.

b) La mancata partecipazione a mercati straordinari o a mercati che costituiscono recupero di giornate non effettuate.

c) In caso di subingresso per atto fra vivi o a causa di morte, le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante.

ART. 38
(orario di vendita)

1 Fermo restante quanto previsto dal successivo articolo 41 del presente regolamento, in materia di orari di vendita, su aree pubbliche, si applicano le norme di cui alla determina dirigenziale n. 04/133/2012 del 03/02/2012, avente ad oggetto: Interventi in ordine alla liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio e della vendita su aree pubbliche (*comma 6, lett. d-bis, dell'art. 35, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111*).

ART. 39
(ulteriori disposizioni in materia di vendita su aree pubbliche)

1 I soggetti, regolarmente autorizzati, che alla data odierna svolgono la propria attività commerciale su aree pubbliche attrezzate in chioschi, hanno diritto di poter aggiungere un nuovo settore merceologico, (alimentare, non alimentare e/o somministrazione di alimenti e bevande), ovvero la modifica o sostituzione dello stesso, fermo restante il rispetto dei requisiti edilizi- urbanistici, igienico sanitari il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71, del d.lgs n. 59/2010, nel caso di vendita prodotti alimentari.

2 di quanto previsto al comma 1, va data segnalazione al SUAP, entro il termine massimo di dieci giorni.

3 I chioschi ubicati in località Donnanna e Crosetto, possono essere adibiti alla vendita e/o produzione di prodotti alimentari, non alimentari e/o somministrazione di alimenti e bevande, fermo restante il rispetto dei requisiti edilizi- urbanistici, igienico sanitari, nonché quelli di accesso e di esercizio delle attività commerciali di cui all'art. 71, del d.lgs n. 59/2010 e s.m.

ART. 40
(Disposizioni in materia di svolgimento dei mercati e delle fiere)

1 Ad eccezione del 1 gennaio, 25 e 26 dicembre, 1 maggio e 2 giugno, lo svolgimento dei mercati che si tengono nell'ambito del territorio comunale è sempre consentito, anche se ricade in un giorno festivo.

2 A tutela ed informazione del consumatore, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'ufficio comunale competente, provvede ad installare in modo visibile all'ingresso di ogni area mercatale, apposita cartellonistica, indicante i giorni e l'ora di svolgimento del mercato, nonché una pianta planimetrica indicante l'area di vendita con i relativi numeri di posteggio ed i settori merceologici, ed ogni altra notizia utile.

3 Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i titolari di autorizzazione commerciale con posteggio in uno dei mercati che si svolgono in questo comune, dovranno adeguarsi alle disposizioni di cui al presente regolamento, nel caso contrario si applicheranno le previste sanzioni amministrative, ed in caso di ripetuta violazione della stessa norma per almeno tre volte, nel corso dell'anno, si procederà alla revoca della concessione del posteggio e dell'autorizzazione commerciale.

4 Presso lo sportello unico per le attività produttive del comune, è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:

- a) la planimetria dei mercati con l'indicazione dei posteggi, appositamente numerati,
- b) l'elenco dei titolari delle concessioni di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata;
- c) l'elenco delle presenze e delle assenze degli operatori titolari di posteggio utilizzabile;
- d) l'elenco delle presenze degli operatori non titolari di posteggio (spuntisti).

ART. 41
(orario, periodo di svolgimento ed accesso ai mercati)

1 L'orario di svolgimento dei mercati che si tengono sul territorio comunale è così determinato:

a) dal mese di aprile a settembre, dalle ore 6,30 alle ore 13,00;

b) dal mese di ottobre a marzo dalle ore 7,00 alle ore 13.30.

2 L'area di mercato è accessibile ai commercianti titolari di concessione di posteggio a partire da 45 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita. Il posteggio deve essere occupato entro i 30 minuti successivi all'inizio dell'orario di vendita con l'obbligo di consentire entro quest'ultimo orario il passaggio degli operatori. Nei 30 minuti successivi deve essere consentito l'accesso agli operatori spuntisti che hanno ottenuto l'assegnazione giornaliera del posteggio.

3 I concessionari dei posteggi non presenti all'orario stabilito, sono considerati assenti. Anche gli operatori che abbandonano il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario di chiusura del mercato, saranno considerati assenti, salvo il caso di gravi intemperie, o per i motivi di cui al successivo comma 8.

4 Gli operatori spuntisti che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi non occupati devono presentarsi entro i 45 minuti successivi all'orario fissato per l'inizio di vendita. Gli assegnatari di posteggio avranno 20 minuti di tempo per occupare il posteggio. Non si può partecipare alla spunta senza attrezzature di vendita e merci.

5 Per l'assegnazione temporanea di posteggio di cui al precedente comma, è richiesto il pagamento delle tasse e/o canoni stabiliti da leggi o regolamenti comunali.

6 Nell'ambito del mercato ciascun operatore spuntista, anche se titolare di più autorizzazioni, può ottenere una sola assegnazione temporanea di posteggio, indicando agli agenti della P.M. addetti alla vigilanza l'autorizzazione alla quale dovrà farsi riferimento per il conteggio delle presenze.

7 Il posteggio assegnato, deve essere lasciato libero e pulito da ogni sorta di ingombro e rifiuto entro un'ora dal termine dell'orario di vendita, lo stesso titolare dovrà provvedere alla raccolta dei rifiuti e al deposito degli stessi negli appositi contenitori messi loro a disposizione.

8 L'abbandono del posteggio, nel caso ricorrano giustificati motivi, che dovranno essere comprovate e resi note agli organi di vigilanza prima dell'abbandono del mercato, non sono computati ai fini dell'assenza,

9 Qualora il maltempo provochi l'assenza o la forzata inattività di oltre la metà degli operatori del mercato, il giorno del mancato svolgimento del mercato è automaticamente recuperato lo stesso giorno della settimana successiva, ovvero in altra data stabilita dal comune sentite i rappresentanti delle associazioni di categoria ovvero almeno un terzo degli ambulanti titolari di posteggio nel mercato stesso.

ART. 42
(Condizioni e modalità di esercizio all'interno dei mercati e delle fiere)

1 I banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio, in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.

2 I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori possono sostare nell'area di mercato, purchè lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascun operatore.

3 Coloro che ammodernando le proprie attrezzature intendessero utilizzare automarket o mezzi attrezzati di dimensioni superiori a quelle del posteggio dovranno fare apposita istanza per ottenere l'aumento della

dimensione del posteggio se possibile oppure un altro posteggio di idonea dimensione. In caso di mancata disponibilità di posteggi idonei, non sarà possibile utilizzare dette nuove strutture.

4. Nel caso di occupazione di una superficie aerea superiore a quella a terra, la merce eventualmente appesa, in esposizione, dovrà rimanere all'interno della linea perimetrale occupabile sottostante.

5 Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti e che siano collocate ad una altezza non inferiore a metri 2. Deve essere garantito il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso.

6 L'esercente deve sempre assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento, lasciando libere le apposite corsie, e nel caso di necessità alla sollecita chiusura della propria struttura.

7 I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito o lo debba raggiungere in quanto ha partecipato alle operazioni di spunta.

8 Pena l'esclusione temporanea dal mercato e la sanzione prevista, l'operatore ha l'obbligo di esibire la propria autorizzazione originale al commercio su aree pubbliche ad ogni richiesta degli organi di controllo, inoltre, dovrà essere posto in maniera ben visibile e permanente durante lo svolgimento del mercato, il foglio identificativo che il comune rilascerà al momento della concessione del posteggio.

9 Sul foglio identificativo, oltre alle generalità del titolare del posteggio, sarà apposta una foto tessera con il timbro del comune, gli estremi dell'autorizzazione, del posteggio, del settore merceologico ed ogni altra informazione riguardante il soggetto titolare.

10 Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.

11 In caso di ristrutturazione o spostamenti parziali dei posteggi del mercato, l'Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni di categoria, stabilisce le modalità per la nuova assegnazione dei posteggi, la cui superficie non potrà essere inferiore a quella della concessione originaria, salvo accordo con l'operatore.

12 Due o più soggetti, titolari di autorizzazione commerciale per la vendita su aree pubbliche del tipo A, con posteggi assegnati all'interno dello stesso mercato, che hanno come oggetto la vendita di prodotti appartenenti allo stesso settore merceologico, con uguale prevalenza dei prodotti venduti, possono scambiarsi il posteggio, a condizione che venga data preventivamente comunicazione al comune. La comunicazione dovrà essere sottoscritta da entrambe le parti, con indicazione delle proprie generalità ed il numero del posteggio scambiato. L'ufficio comunale competente, provvederà all'aggiornamento dei propri elenchi, ed ha comunicare tali variazioni agli altri uffici interessati del comune.

13. Coloro che cedono la loro attività unitamente al posteggio del mercato, non potranno partecipare a nuovi concorsi di assegnazione di aree all'interno dello stesso mercato, per almeno tre anni, dalla data in cui è avvenuta la cessione, né possono partecipare in qualità di spuntista nello stesso mercato, fatta eccezione nel caso di cessione di posteggi da parte di eredi.

ART. 43 (Posteggi fuori mercato)

1 L'assegnazione di posteggi fuori mercato e le modalità di vendita è soggetta alle stesse norme di cui al presente titolo.

ART. 44
(Riserve di posteggi di particolari prodotti all'interno dei mercati)

1 Al fine di favorire la valorizzazione delle produzioni tipiche regionali (art 10 comma 5, della legge regionale 14/01/2008 n. 29), sono previste all'interno dei mercati che si svolgono nell'ambito del territorio comunale, particolare riserve per la vendita di prodotti tipici Calabresi e/o dell'artigianato locale, in misura valutata di volta in volta nel corso delle procedure di assegnazione dei posteggi all'interno dei mercati stessi, sentiti le associazioni di categoria più rappresentativi a livello locale. Eventuali priorità e/o riserve in favore di coloro i quali intendono porre in vendita prodotti mancanti o di scarsa presenza nel mercato, possono essere inseriti negli appositi bandi pubblici di gara.

ART. 45
(Disposizioni riguardante l'organizzazione e lo svolgimento di fiere locali, sagre, mercatini, esposizioni di prodotti alimentari e non, con o senza vendita, altri eventi pubblici a carattere temporaneo in occasione di feste ed altre manifestazioni pubbliche temporanee)

1 L'amministrazione comunale, favorisce e promuove sul proprio territorio, lo svolgimento di fiere, sagre, mercatini, feste ed altre manifestazioni pubbliche temporanee, che si tengono in occasione di particolari eventi o ricorrenze nel corso dell'anno. Tali eventi possono tenersi in luoghi pubblici e/o privati di cui il Comune abbia la disponibilità, e possono assumere denominazioni diverse quali ad esempio (mercatini di Natale, di primavera, notte bianca ecc).

2 La partecipazione alle fiere, sagre, mercatini, feste e manifestazioni simili, organizzate dal Comune è consentita a chiunque in possesso dei soli requisiti di onorabilità di cui dall'art. 71, del D.lgs n. 59/2010 e s.m. L'attività temporanea di somministrazione alimenti e bevande e/o generi alimentari è svolta senza il possesso dei requisiti professionali, così per come previsto dall'art. 41 del d.l. n. 5/2012, convertito in legge n. 35/2012.

3 Per la partecipazione alle manifestazioni di cui al primo comma, gli interessati dovranno inviare allo sportello unico per le attività produttive del comune apposita comunicazione di intendimento in carta semplice, utilizzando unicamente il modello all'uopo predisposto e reso disponibile sul sito web del SUAP.

4 Il responsabile dello sportello unico per le attività produttive, ricevute le comunicazioni di cui al precedente comma, può convocare almeno 5 giorni prima della manifestazione una conferenza di servizi, che approva l'elenco dei soggetti ammessi alla manifestazione, tenendo conto dei criteri indicati al successivo comma 6.

5 alla conferenza di servizi fanno parte: Il responsabile della Polizia Municipale; - Il responsabile Ufficio Tributi - su loro richiesta i rappresentanti delle associazioni locali dei commercianti, eventuali altri uffici interessati al procedimento amministrativo, convocati dal responsabile dello SUAP.

6 criteri di priorità per la formazione dell'elenco dei venditori ammessi alla manifestazione:

- a) soggetti titolari di autorizzazione commerciale del tipo A o B per i settori: somministrazione – alimentari e/o non alimentari);
- b) soggetti NON titolari di autorizzazione commerciale per la vendita su aree pubbliche;
- c) vendita di prodotti alimentari e non, tipici e dell'artigianato locale;
- d) anzianità di iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA;
- e) maggior numero di persone che verranno regolarmente assunti, nel corso della manifestazione addetti alla vendita;
- f) ordine cronologico di invio della comunicazione al Suap.

7 Coloro i quali risultano stati ammessi, dovranno inviare al SUAP, prima dell'inizio della manifestazione la documentazione prevista dall'art. 33 , del presente T.U..

8 Gli interessati potranno conoscere l'esito della loro istanza ed ogni altra notizia in merito alla posizione in graduatoria, collegandosi al portale dello SUAP o contattando direttamente l'ufficio.

9 Fermo restante quanto previsto dal successivo articolo 71, del presente T.U. lo svolgimento di mercatini, fiere, sagre ed altri eventi simili, organizzati da associazioni, comitati ovvero soggetti privati, in possesso dei requisiti, previsti dalla legge, sono soggetti a Nulla Osta preventivo da parte del Comune.

10 La richiesta del Nulla Osta preventivo di cui al precedente comma, che ha valore anche di richiesta del plateatico, dovrà essere presentata almeno 15 giorni prima dell'evento allo sportello unico per le attività produttive, utilizzando il modello all'uopo predisposto e reso disponibile sul sito del SUAP, unitamente ai seguenti allegati:

- Dettagliata relazione , nella quale si dovrà specificare: il tipo di evento che si intende svolgere, la denominazione, la località, l'indicazione di eventuali strutture che si intendono allestire , e le loro caratteristiche morfologiche, i generi merceologici che si intendono esporre e/o vendere, eventuali attività collaterali , ed ogni altra notizia utile che si intende fornire, inoltre dovranno essere allegati:
- Fotografie ovvero disegni (piante o altro) dell'area/ piazza su cui si intende svolgere la manifestazione;
- Autorizzazione all'occupazione dell'area/piazza sulla quale si intende svolgere la manifestazione (nel caso di area privata);
- documento d'identità e codice fiscale;
- Permesso di soggiorno nel caso di cittadino extracomunitario.

11 L'ufficio SUAP, ricevuta la richiesta di Nulla Osta preventivo allo svolgimento della manifestazione temporanea, nell'ambito del procedimento amministrativo di propria competenza, acquisisce i pareri degli uffici comunali coinvolti nel procedimento, utilizzando nel caso lo ritenesse necessario l'istituto della conferenza di servizi. L'esito della pratica ed il rilascio del Nulla Osta ovvero del parere negativo, dovrà essere comunicato all'interessato, entro il termine fissato dal procedimento, ovvero al termine dei lavori della conferenza di servizi.

12 Il destinatario del provvedimento, nel caso di esito favorevole è tenuto ad inviare allo SUAP, secondo le modalità previste dalla normativa dello SUAP:

- a) Planimetria dell'area, con indicazione del numero dei posti ovvero strutture, quali chioschi, stand o altro, che saranno utilizzati per la vendita e/o esposizione dei prodotti;
- b) Dichiarazione asseverativa da parte di un tecnico abilitato, circa l'idoneità statica di eventuali strutture allestite, (box prefabbricati – Stand – o simili);
- c) Elenco completo, con tutte le generalità e fotocopia documenti d'identità in corso di validità per ciascuno dei soggetti ammessi a partecipare alla manifestazione temporanea;
- d) Iscrizione CCIAA nel caso di società ovvero associazione regolarmente costituita;
- e) Autocertificazione attestante i requisiti morali ed antimafia del richiedente.
- f) Ricevuta di pagamento dovuti per diritti SUAP.

13 I venditori ambulanti ed ogni altro soggetto ammessi dall'organizzatore ha partecipare alla manifestazione temporanea, dovranno inviare allo SUAP prima dell'effettivo inizio dell'attività oltre alla documentazione prevista dall'art. 33 del presente T.U.:

- a) Nulla Osta da parte dell'organizzatore della manifestazione a svolgere l'attività di vendita somministrazione o altro, specificando se con occupazione di posteggio, box, stand o simil.

14 Chiunque organizzi o inizia una manifestazione prevista dal comma 9 del presente articolo, senza le dovute concessioni – nulla osta o altro da parte del Comune, è punito con una sanzione amministrativa da euro 258,00 a euro 1.549,00, e con la sanzione accessoria del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività ovvero il fermo immediato della stessa.

15 Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 7 e 13 del presente articolo è punito ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 114/98.

ART. 46
(Vendita di prodotti agricoli da parte dei produttori singoli o associati)

Riferimenti normativi

Artt. 4 comma 2 lett. d), 28, del decreto legislativo 31/03/1998, n. 114
Decreto Legislativo 18/05/2001, n. 228, art. 2135 del Codice Civile
Legge 11/03/2006 n. 81 Conversione del decreto 10/01/06 n. 2 (modifica legge 228/01)
Decreto Ministero delle Politiche agricole, alimentari e Forestali 29/11/2007 (mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli)
Legge Regionale 14/01/2008 n. 29 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali); Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011 (decreto sviluppo)
Convertito nella Legge n. 106 del 12 luglio 2011
Art. 6 lettera f -seppie (riguarda i consorzi dei produttori agricoli).
Art. 27 comma 1 decreto legge 09/02/2012 n. 5 (legge di semplificazione)
d.l. n. 69/2013 conv. Nella legge n. 98/2013, art. 30.bis (decreto del fare)

1 Al fine di promuovere i prodotti agricoli locali, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 14/08/2008, n. 29, l'Amministrazione comunale destina ai produttori agricoli locali apposite porzioni di spazio predisposto per lo svolgimento dei mercati pubblici, corrispondenti ad almeno un quinto del totale dei posteggi su aree pubbliche deputate all'esercizio del commercio al dettaglio.

2 Fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie, la vendita in forma itinerante o in locali aperti al pubblico, fuori dal fondo di produzione, di prodotti agricoli da parte delle imprese agricole, può essere avviata previa formulazione di una semplice segnalazione di inizio attività da presentare allo SUAP del Comune, ai sensi dall'art. 19, della legge n. 241/90 e successive modificazioni, secondo le modalità previste dal d.P.R. n. 160/2010, allegando la seguente documentazione:

- a) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- b) certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA ovvero autocertificazione;
- c) autodichiarazione attestante i requisiti morali, per come previsto dall'art. 71, del d.lgs. n. 59/2010 e s.m.
- e) procura speciale di incarico in favore di chi invia la pratica al SUAP
- f) e) scia sanitaria di inizio attività " produzione primaria" ai sensi art. 6, reg. CE 852/2004, unitamente alla documentazione richiesta dall'ASP, così come riportata sul modello stesso
- g) ricevuta tassa comunale, dovuta per diritti istruttoria SUAP.

3 Se la vendita avviene in locali aperti al pubblico, oltre a quanto sopra, occorre

allegare alla SCIA:

- a) planimetria dei locali con indicazione dei mq. adibiti alla vendita, a firma di un tecnico abilitato;
- b) certificato di agibilità o abitabilità del fabbricato in cui sono posti i locali;
- c) dichiarazione asseverativa firma di un tecnico abilitato, riguardo al rispetto dei requisiti edilizi - urbanistici, con riferimento al certificato o autorizzazione di agibilità esistente.
- e) scia, sanitaria di inizio attività " produzione primaria" ai sensi art. 6, reg. CE 852/2004, unitamente alla documentazione richiesta dall'ASP, così come riportata sul modello stesso.

4 La segnalazione di cui al precedente comma 3, non è necessaria nei casi in cui la vendita diretta viene effettuata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola ovvero esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali. (art. 30.bis del d.l. n. 69/2013 conv. Nella legge n. 98/2013 " decreto del fare).

5 L'attività diretta dei prodotti agricoli non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi in tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati. (d.l. n. 69/2013 conv. Legge n. 98/2013).

6 Nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità

dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario. (d.l. n. 69/2013 conv. Legge n. 98/2013).

7 Ai produttori agricoli è sempre consentito la possibilità di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa. Agli stessi è consentita la possibilità di vendere legittimamente anche prodotti alimentari non provenienti dai propri fondi, ma anche quelli che risultino oggetto di un ciclo industriale di trasformazione, fermo restando l'obbligo di rispettare il criterio della prevalenza richiesto dalle disposizioni vigenti. In pratica l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non appartenenti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente non deve essere superiore a 160,000 euro per gli imprenditori individuali, ovvero 4 milioni di euro per le società.

8 Particolari agevolazioni e priorità saranno concesse, agli imprenditori agricoli che vendano un proprio prodotto ad un prezzo inferiore al 10 per cento rispetto alla media dei prezzi praticati per lo stesso prodotto in ambito comunale, oltre ad una riserva di un'ulteriore quota dei posteggi su aree pubbliche deputate all'esercizio del commercio al dettaglio, fino anche al 20%.

9 La media dei prezzi si otterrà attraverso la comparazione dei prezzi rilevati trimestralmente dalla polizia amministrativa urbana.

10 La vendita di latte crudo da parte dei produttori agricoli, è soggetta alle disposizioni di cui all'atto di intesa tra Governo, Regioni e Provincie del 25/01/2007 e all'ordinanza del Ministero della Salute del 10/12/2008.

ART. 47 (Vendita di prodotti spontanei della terra)

1 Per prodotti spontanei della terra, si intendono i prodotti a carattere stagionale che non derivano da un ciclo di lavorazione o produzione continua effettuato per coltura o allevamento.

2 A titolo meramente indicativo, rientrano tra i prodotti spontanei della terra: funghi non coltivati, castagne, noci, asparagi, erbe varie, raccolte occasionalmente, secondo il periodo di stagione.

3 La vendita dei prodotti spontanei della terra, su aree pubbliche può essere svolta esclusivamente in forma itinerante o su posteggio assegnato. L'idoneità dei prodotti alimentari posti in vendita dovrà essere debitamente certificato dal servizio sanitario competente del dipartimento di prevenzione dell'ASP e la vendita non potrà avere durata superiore a 6 mesi nell'arco dell'anno solare, anche in maniera non continuativa.

4 Per la vendita di prodotti spontanei della terra, l'interessato dovrà inviare allo sportello unico per le attività produttive del comune, una segnalazione certificata di inizio attività con indicazione delle proprie generalità, i prodotti che si intendono porre in vendita, il periodo, il luogo in cui sono stati raccolti i prodotti e la durata della vendita stessa.

Alla SCIA sono allegati:

- a) documenti d'identità in corso di validità e codice fiscale;
- b) permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla Questura nel caso di cittadini extracomunitari;
- c) autocertificazione requisiti morali (art. 71, del d.lgs n. 59/2010).
- c) Scia Sanitaria per la vendita temporanea o stagionale.
- d) procura speciale di conferimento incarico in favore di chi invia la pratica al SUAP
- e) ricevuta tassa comunale, dovuta per diritti istruttoria SUAP.
- f) tesserino professionale rilasciato dalla Provincia, per la raccolta e commercializzazione, nel caso di vendita di funghi.

ART. 48

(mercati riservati alla vendita di prodotti agricoli da parte dei produttori singoli o associati)

1 In attuazione dell'art. 1, del Decreto Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 novembre 2007, la vendita diretta nel mercato comunale istituito ai sensi della predetta normativa dell'allegato " A " detti " mercati del contadino", è riservata agli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29/12/1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni:

- a) ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito del comune di Rossano o comuni limitrofi;
- b) vendita di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui alla lett. a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile;
- c) possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 18/05/2001, n. 228.

2 L'attività di vendita all'interno del mercato agricolo è esercitata dal titolare dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola di cui all'art. 1, della legge 27/12/2006, n. 296, e dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

3 I mercati di cui al presente articolo si svolgeranno nelle aree pubbliche previste dall'art. 28, co. 1 lettera B, (aree b1, b2 e b3), del presente T.U. in uno o più giorni nel corso della settimana.

4 All'interno dei mercati agricoli è ammesso l'esercizio dell'attività di trasformazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. Inoltre saranno favorite attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati dei comuni vicini.

5 La concessione del posteggio all'interno del mercato agricolo, è revocato qualora:

- a) l'assegnatario del posteggio perda i requisiti di imprenditore agricolo;
- b) vengono posti in vendita prodotti non di propria produzione in misura superiore a quanto stabilito dalla legge n. 228/2001;
- c) per motivi igienico sanitari;
- d) per comportamenti scorretti nei confronti degli altri venditori, o per motivi di ordine e sicurezza pubblica.
- e) per inosservanza delle prescrizioni o condizioni stabilite dal comune per l'esercizio dell'attività di vendita.

ART. 49

(Divieti e sanzioni – mercati e fiere)

1 Gli esercenti il commercio su aree pubbliche sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.

2 la vendita di pane sfuso nelle aree mercatali è consentita su banchi che abbiano un'adeguata protezione degli alimenti. In mancanza di tali requisiti la vendita è concessa solo per pane confezionato all'origine ed etichettato.

3 Al fine di tutelare il consumatore, in caso di vendita di cose usate, queste verranno pubblicizzate con visibile cartello.

4 Le violazioni alle norme di cui al presente articolo sono punite ai sensi degli art. 29 del decreto legislativo n. 114/98 e art. 20 della legge regionale n. 18/99, con le modalità previste dalla Legge 689/81. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo.

5 In caso di particolare gravità o recidiva (stessa violazione commessa più di due volte nel corso dell'anno solare), il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita riferita alla singola autorizzazione per un periodo non superiore a 20 giorni di calendari.

TITOLO III

ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

Riferimento normativi

*T.U.L.P.S. R.D. 18/06/31, n. 773 art. 86; R.D. 06/05/1940, n. 635
Legge 25/08/1991, n. 287; Decreto M. 17/12/1992, n. 564 Decreto M. 05/08/1994 n. 534; Legge
28/12/2001, n. 448 Art. 3 lett. d) legge n. 248/2006 Art. 64 del decreto legislativo 26/03/2010 n. 59 di
attuazione della direttiva 2006/123/CE- Regolamento Regionale n. 1 del 23 marzo 2010 Circolare MISE n.
3635 del 06/05/2010- punto 2- e n. 3637 del 10/08/2010 Deliberazione regionale n. 867, del 29/12/2010
Art. 41. Decreto legge 09/02/2012 n. 5 (Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di
alimenti e bevande).*

*Decreto Legislativo 06 agosto 2012, n. 147, "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26
marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno".*

ART. 50

(criteri di programmazione per l'apertura, trasferimento di sede, ampliamento della superficie di vendita dei pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande – Indici di qualità)

1 Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore dei pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, limitatamente alle zone sottoposte a tutela e salvaguardia, sono adottati provvedimenti di programmazione delle nuove aperture e trasferimento di sede degli esercizi. Fermo restando l'esigenza di garantire sia nell'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività.

2 I criteri di programmazione di cui al comma 1, nell'ambito del territorio comunale, sono stati adottati sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio. Divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture, sono stati previsti nelle zone interessate, per ragioni di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità che rendano difficile consentire ulteriori flussi di pubblico, tanto da incidere gravemente in modo negativo sui meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di alcolici. Senza ledere tuttavia il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. Resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale.

3 Oltre alle ordinarie prescrizioni in materia igienico sanitaria, edilizia, urbanistica, di sicurezza, l'apertura di nuovi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed il trasferimento di sede, sono concessi tenendo conto dei seguenti indici di qualità del servizio:

- a) disponibilità di parcheggi per la clientela;
- b) superficie destinata alla somministrazione idonea a garantire una certa qualità del servizio;
- c) rispetto delle norme sulla sicurezza sia di chi lavora sia dei consumatori;
- d) accessibilità di tutti i locali destinati a magazzino;
- e) alla presenza di servizi igienici aggiuntivi ed accessibili anche ai non clienti durante l'orario di apertura dell'esercizio;
- f) insonorizzazione del locale;
- g) predisposizione di spazi o locali interni per la gestione differenziata ed igienica dei rifiuti ;
- h) uso di vetrine adeguate al tipo di edificio entro il quale il locale è inserito;
- i) la possibilità di accesso nei locali degli animali d'affezione, salvo l'utilizzo del guinzaglio e della museruola in relazione alle caratteristiche dell'animale.
- l) rispetto della normativa in materia di risparmio energetico.

4 Qualora l'esercente ritenga di assoggettare l'utilizzo dei servizi igienici alla non clientela, può stabilire il pagamento di un prezzo, tale prezzo deve essere indicato nella tabella dei prezzi da esporre obbligatoriamente ai sensi dell'art. 180 del tulp. La mancata esposizione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 221-bis del tulp.

5 Nel corso di manifestazioni pubbliche all'aperto temporanee (feste- fiere- sagre ecc), è obbligatorio per gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande che ricadono nell'ambito della manifestazione e per il periodo di svolgimento della stessa, di fornire i servizi igienici al pubblico in generale, cioè a chiunque ne faccia richiesta, a prescindere dalla sua qualità di cliente dell'esercizio e senza alcun pagamento di un prezzo.

ART. 51

(Zone del territorio sottoposte a tutela – comma 3 dell'art- 64 del d.lgs n. 59/2010- modificato dal D.lgs n. 147/2012 - Apertura di nuovi esercizi di somministrazione- regime del silenzio assenso)

1 Secondo le indicazioni di cui al comma 3, dell'art. 64 del d.lgs n. 59/2010, modificato dal D.lgs n. 147/2012, le zone del territorio comunale sottoposte a tutela e salvaguardia, in cui sono state rilevate particolari criticità sociali ed ambientali dovute a presunti fenomeni di inquinamento acustico, problemi di traffico, ordine pubblico e di disturbo alla quiete pubblica. Sono: quelli indicati nella pianta planimetrica allegata al presente regolamento, come zone n 1, 4, 6, 7, 10. oltre alle aree nn. 5 e 11, limitatamente al territorio compreso tra la linea ferroviaria e la nuova SS. 106.

2 Nelle aree urbane di cui al comma 1, resta pertanto ferma la necessità dell'autorizzazione, secondo il regime del silenzio assenso, tenendo conto anche degli indici di qualità di cui al comma 3 del precedente articolo per:

- a) L'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n, 287;
- b) il trasferimento da una sede collocata in zone tutelate.

ART. 52

(Attività soggette a regime della SCIA)

1 Nelle aree comunali non sottoposte a tutela, sono soggette al regime della SCIA, da inviare al SUAP del comune, ai sensi dell'art. 19, della legge n. 241/90, e ss.mm.ii. con le modalità previste dal DPR n. 160/2010:

- a) L'apertura di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, comunque comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.
- b) L'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti elencati alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) del comma 6 dell'art. 3 della legge 25/08/1991, n. 287, come sostituito dal comma 6 dell'art. 64 del d.lgs n. 59/2010. e s.m.
- c) L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi straordinari, che ai sensi e per gli effetti del d.l. n. 5/2012, convertito in legge n. 35/2012, art. 41, sono avviate previa dichiarazione asseverate ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/90 e del solo possesso dei requisiti previsti dal comma 6, dell'art. 71, del d.lgs n. 59/2010 (requisiti morali), nonche, del rispetto delle norme di cui al protocollo d'intesa tra il comune e l'ASP.
- d) Il trasferimento di sede in zone non tutelate del territorio comunale;
- e) l'ampliamento della superficie di somministrazione;
- f) Il subingresso: (trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte), fermo restando il possesso dei requisiti morali e professionali prescritti in capo al subentrante (art. 64 comma 4 e 71, del d.lgs n. 59/2010).

ART. 53
(Norme in materia di subingresso)

1 Il subingresso nell'attività per atto tra vivi è subordinato all'affettivo trasferimento dell'attività e al possesso dei requisiti prescritti da parte del subentrante e l'attività dovrà iniziare entro il termine di un anno dal trasferimento della titolarità o gestione dell'attività.

2 In caso di subingresso per causa di morte, il termine per riprendere l'attività deve essere calcolato dalla data di acquisto del diritto all'eredità. Questa data è quella di apertura della successione che coincide con quella del decesso del titolare dell'autorizzazione.

3 Il subentrante in possesso della qualificazione professionale alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività contestualmente all'invio della SCIA al SUAP del Comune, ove disponga del possesso e dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

4 Nel caso in cui il subentrante per causa di morte non sia in possesso della qualificazione professionale per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, stante l'imprevedibilità dell'evento, viene ritenuto ammissibile la continuazione dell'attività da parte dell'avente causa, ferma restando la necessità di acquisire il requisito della qualificazione entro sei mesi dall'apertura della successione. L'amministrazione ha poi 60 giorni per adottare un provvedimento di sospensione dell'attività intrapresa in base alla SCIA e per ordinare la rimozione degli effetti dell'attività svolta.

ART. 54
(Requisiti di sorvegli abilità)

1 Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, sono subordinati al possesso dei requisiti di sorvegli abilità di cui all'art. 153 del R.D. n. 635/1940 e ss.mm.ii e al D.M. 17 dicembre 1992, n. 564, che possono essere dichiarati dal soggetto interessato al momento della richiesta o della SCIA inviata al SUAP.

2 L'accertamento riguardante i requisiti di sorvegli abilità, sui locali in cui viene svolta l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, dichiarate o meno dal soggetto interessato, è demandato agli agenti della polizia municipale, i quali sono tenuti a restituire al SUAP il verbale di verifica ed accertamento, con relativo parere, entro il termine massimo di dieci giorni dalla richiesta, nel caso contrario lo stesso si indenterà come favorevole.

3 Fermo restante l'applicazione delle norme di cui al d.P.R. 4 aprile 2001 n. 235, per i circoli privati in cui si somministrano alimenti e bevande, per effetto dell'art. 13, del d.l. n. 5/2012, convertito in legge 04 aprile 2012, n. 35, (abrogazione del secondo comma dell'art. 86 del Tulp), non necessità verificare i requisiti di sorvegliabilità stabiliti dal decreto del Ministero dell'interno 17 dicembre 1992, n. 564, come modificato dal decreto 5 agosto 1994, n. 534.

ART. 55
(Documenti da inviare al Comune in zone sottoposte a tutela, soggetto a richiesta)

APERTURA NUOVO ESERCIZIO

- Le richieste per l'apertura di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande nelle zone sottoposte a tutela, di cui all'art. 51, comma 1, del presente T.U. sono inviate al SUAP, unitamente alla seguente documentazione:

a) Attestato comprovante il possesso dei requisiti professionali;
(*iscrizione al registro esercenti il commercio (REC), con la specifica abilitazione al settore alimentare e/o somministrazione di alimenti e bevande-diploma di scuola alberghiera- attestato di frequenza , con esito finale favorevole, di un corso di formazione professionale per la somministrazione riconosciuto dalla Regione-*

Attestato di superamento dell'esame per l'iscrizione al REC per la somministrazione, sostenuto presso la Camera di Commercio);

- b) SCIA, sanitaria, ai sensi dell'art. 6, reg. CE 852/2004, unitamente ad eventuali ricevute di pagamento dovute in favore dell'azienda sanitaria provinciale, in caso di apertura o modifica ;
- c) Documento identità in corso di validità e codice fiscale;
- d) Permesso di soggiorno in corso di validità o titolo equipollente rilasciato dalla Questura, nel caso di cittadino extracomunitario.
- e) Asseverazione di un tecnico abilitato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, che attesti il rispetto dei requisiti edilizi-urbanistici, con riferimento al certificato di agibilità ed alla destinazione d'uso dei locali;
- f) dichiarazione del possesso dei requisiti della sorvegliabilità
- g) Planimetria dei locali in scala 1:100, con stralcio di zona, firmata da un tecnico abilitato nella quale dovranno essere evidenti l'indicazione della via e del numero civico sede dell'attività, la superficie dell'area di vendita, i servizi ed eventuali spazi espositivi.
- h) Autodichiarazione attestante i requisiti morali, per come previsto dall'art. 71, del d.lgs. n. 59/2010 modificata dalla legge n. 147/2012;
- i) Certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, ovvero autocertificazione, solo nel caso di società.
- l) Procura speciale di conferimento incarico in favore di chi invia la pratica allo SUAP;
- m) Ricevuta tassa comunale dovuta, per diritti istruttoria SUAP.
- n) Ricevuta di pagamento dovuta in favore dell'azienda sanitaria provinciale.
- o) Ricevuta di pagamento dovuta in favore della Regione Calabria, solo nel caso di esercizio pubblico del tipo " A " - (ristorante).

TRASFERIMENTO DI SEDE DELL'ESERCIZIO

- a) Documento d'identità in corso di validità e codice fiscale;
- b) Permesso di soggiorno in corso di validità (per cittadini extracomunitari);
- c) Pianta dei locali, con stralcio di zona, a firma di un tecnico abilitato, con indicazione dei mq., della superficie adibita alla somministrazione e quella adibita ad altri usi;
- d) Relazione tecnica descrittiva de locali;
- e) Asseverazione da parte di un tecnico abilitato riguardante il rispetto dei requisiti edilizi urbanistici dei locali. (artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445);
- f) dichiarazione del possesso dei requisiti della sorvegliabilità
- g) SCIA, sanitaria, resa ai sensi dell'art. 6, reg. CE 852/2004, unitamente ad eventuali ricevute di pagamento dovute in favore dell'azienda sanitaria provinciale.
- h) Ricevuta pagamento tassa Comunale diritti SUAP;
- i) Procura speciale di conferimento incarico in favore di chi invia la pratica al SUAP.

ART. 56

(Documenti da inviare al Comune in zone non sottoposte a tutela, soggetto a SCIA)

1 L'aperture di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande nelle zone non sottoposte a tutela, di cui all'art. 51, del presente T.U. sono inviate al SUAP, unitamente alla seguente documentazione:

APERTURA NUOVO ESERCIZIO

- a) Attestato comprovante il possesso dei requisiti professionali;
(*iscrizione al registro esercenti il commercio (REC), con la specifica abilitazione al settore alimentare e/o somministrazione di alimenti e bevande-diploma di scuola alberghiera- attestato di frequenza , con esito finale favorevole, di un corso di formazione professionale per la somministrazione riconosciuto dalla Regione- Attestato di superamento dell'esame per l'iscrizione al REC per la somministrazione, sostenuto presso la Camera di Commercio);*
- b) SCIA, sanitaria, resa ai sensi dell'art. 6, reg. CE 852/2004, unitamente ad eventuali ricevute di pagamento dovute in favore dell'azienda sanitaria provinciale.
- c) Documento identità in corso di validità e codice fiscale;

- d) Permesso di soggiorno in corso di validità o titolo equipollente rilasciato dalla Questura, nel caso di cittadino extracomunitario.
- e) Asseverazione di un tecnico abilitato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, che attesti il rispetto dei requisiti edilizi-urbanistici, con riferimento al certificato di agibilità ed alla destinazione d'uso dei locali;
- f) dichiarazione del possesso dei requisiti della sorvegliabilità
- g) Planimetria dei locali in scala 1:100, con stralcio di zona, firmata da un tecnico abilitato nella quale dovranno essere evidenti l'indicazione della via e del numero civico sede dell'attività, la superficie dell'area di vendita, i servizi ed eventuali spazi espositivi.
- h) Autodichiarazione attestante i requisiti morali, per come previsto dall'art. 71, del d.lgs. n. 59/2010 modificata dalla legge n. 147/2012;
- i) Certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, ovvero autocertificazione, solo nel caso di società.
- l) Procura speciale di conferimento incarico in favore di chi invia la pratica allo SUAP;
- m) Ricevuta tassa comunale dovuta, per diritti istruttoria SUAP.
- n) Ricevute di pagamento dovuta in favore dell'azienda sanitaria provinciale.
- o) Ricevuta di pagamento dovuta in favore della Regione Calabria, solo nel caso di esercizio pubblico del tipo "A" - (ristorante).

TRASFERIMENTO DI SEDE DELL'ESERCIZIO

- a) Documento d'identità in corso di validità e codice fiscale;
- b) Permesso di soggiorno in corso di validità (per cittadini extracomunitari);
- c) Pianta dei locali, con stralcio di zona, a firma di un tecnico abilitato, con indicazione dei mq., della superficie adibita alla somministrazione e quella adibita ad altri usi;
- d) Relazione tecnica descrittiva de locali;
- e) Asseverazione da parte di un tecnico abilitato riguardante il rispetto dei requisiti edilizi urbanistici dei locali. (artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)
- f) dichiarazione del possesso dei requisiti della sorvegliabilità
- g) SCIA, sanitaria, resa ai sensi dell'art. 6, reg. CE 852/2004, unitamente ad eventuali ricevute di pagamento dovute in favore dell'azienda sanitaria provinciale.
- h) Ricevuta pagamento tassa Comunale diritti SUAP;
- i) Procura speciale di conferimento incarico in favore di chi invia la pratica al SUAP.

AMPLIAMENTO O RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE

- a) Pianta planimetrica dei locali, con stralcio di zona, a firma di un tecnico abilitato, con indicazione della superficie preesistenti e quella ampliata, sia per la somministrazione che per quella adibita ad altri usi;
- b) Relazione tecnica descrittiva de locali;
- c) SCIA, sanitaria, modifica significativa, resa ai sensi dell'art. 6, reg. CE 852/2004, unitamente ad eventuali ricevute di pagamento dovute in favore dell'azienda sanitaria provinciale.
- d) Asseverazione da parte di un tecnico abilitato riguardante il rispetto dei requisiti edilizi urbanistici dei locali. (artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)
- e) dichiarazione del possesso dei requisiti della sorvegliabilità
- f) Ricevuta pagamento tassa Comunale euro 90.00
- g) Permesso di soggiorno in corso di validità (per cittadini extracomunitari);
- h) Documento d'identità in corso di validità e codice fiscale;
- i) Procura speciale di conferimento incarico in favore di chi invia la pratica al SUAP.

TRASFERIMENTO DELLA GESTIONE O DELLA TITOLARITA' PER ATTO TRA VIVI O A CAUSA DI MORTE

- a) Documento identità in corso di validità e codice fiscale;
- b) Permesso di soggiorno in corso di validità o titolo equipollente rilasciato dalla Questura, nel caso di cittadino extracomunitario.
- c) Autodichiarazione attestante i requisiti morali, per come previsto dall'art. 71, del d.lgs. n. 59/2010 e s.m.;
- d) Atto pubblico redatto da un notaio, registrato presso l'ufficio del registro, attestante la cessione o l'affitto d'azienda;
- e) Ricevuta tassa comunale, dovuta per diritti istruttoria SUAP.

- f) ricevuta pagamento tassa Regionale (solo per il tipo A), euro 85.00, ultimo versamento anno in corso;
- g) Attestato requisiti professionali per il settore alimentare del richiedente, se persona fisica ovvero del rappresentante legale/amministratore ovvero delegato, nel caso di società (art. 5, del decreto legislativo n. 114/98, art. 71, D.lgs n. 59/2010);
- h) SCIA, sanitaria, resa ai sensi dell'art. 6, reg. CE 852/2004, unitamente ad eventuali ricevute di pagamento dovute effettuate in favore dell'azienda sanitaria provinciale;
- i) Ricevuta di pagamento dovuta in favore della Regione Calabria, solo nel caso di esercizio pubblico del tipo " A " - (ristorante).
- l) Procura speciale di conferimento incarico in favore di chi invia la pratica al SUAP.

CESSAZIONE ATTIVITA'

- a) Documento identità in corso di validità e codice fiscale;
- b) Procura speciale di conferimento incarico in favore di chi invia la pratica al SUAP.
- c) restituzione di eventuale autorizzazione

ART. 57

(somministrazione temporanea di alimenti e bevande - art. 41 decreto legge n. 5/2012, convertito in legge n. 35/2012)

1 L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività, unitamente ai documenti previsti dall'art. 33 del presente T.U., e non è soggetta al possesso dei requisiti professionali previsti dall'articolo 71, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.

ART. 58

(divieto di vendita e somministrazione di alcolici)

Riferimenti normativi

*(art. 689 del codice penale, art. 90 legge finanziaria 2007, n. 296/2006
Nuovo codice della strada- Art.6 d.l. n. 117/2007, convertito in legge n. 160/2007)*

1 E' fatto divieto di vendita e/o somministrare bevande alcoliche ai minore degli anni 18 o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità.

2 Per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21% di alcol in volume.

3 Tutti i titolari e i gestori dei locali ove si svolgono con qualsiasi modalità è in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento congiuntamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 3:00 della notte e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dagli organi di polizia competenti, in considerazioni di particolari esigenze di sicurezza.

4 Dovrà essere assicurata, che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico. Inoltre i gestori devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle (legge n. 160/2007).

5 La disposizione di cui al precedente comma, riguarda tutti i locali (e non quindi solo le discoteche), dove congiuntamente alla somministrazione si svolgono, con qualsiasi modalità è in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento (esempio Pub- disco bar con musica dal vivo oppure con Dj, rappresentazioni teatrali, cinematografiche di cabaret ecc.). Gli avventori possono liberamente rimanere all'interno del locale anche oltre le tre per consumare quanto gli è stato già servito, ma non può essere dato altro circa le bevande alcoliche.

6 E' fatto divieto di vendita di bevande alcoliche mediante distributori automatici, e di superalcolici (oltre il 21% del volume), all'interno di impianti sportivi , fiere, spettacoli all'aperto e simili.

7 Il divieto di vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche temporaneo o permanente , può essere adottato come disposizione generale per tutti gli esercizi di una determinata area del territorio comunale, ovvero come prescrizione data ai sensi dell'art. 9 del TULPS, nonché in occasione di particolari eventi o manifestazioni o anche in determinate fasce orarie, per prevenire conseguenze dannose derivanti dall'assunzione di alcolici e superalcolici.

8 I divieti di cui ai commi precedenti, non si applicano alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e 16 agosto.

9 Non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purchè la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore ai litri 0,200 per le bevande alcoliche e superalcoliche ed in litri 0,33 per le altre.

ART. 59 **(norme in materia di somministrazione alimenti e bevande nei circoli privati)**

Riferimenti normativi

(Art. 3 comma 6, lettera e) della legge 25 agosto 1991, n. 287, sostituito dall'art. 64, comma 7, del d.lgs 26 marzo 2010, n. 59; d.P.R. 4 aprile 2001, n. 235; art. 111 del T.U. delle Imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917- art. 86 comma 2 d.l. n. 79/2011 convertito in legge n. 131/2012- circolare Ministero n. 557/1836 del 14.12.2912).

1 Secondo quanto previsto dal d.P.R, n. 235/2001, le associazioni e i circoli privati si distinguono:

- a) Associazioni e circoli aderenti a enti ed organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'interno;
- b) Associazioni e circoli non aderenti a enti ed organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'interno;

2 L'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta all'interno di un circolo privato deve risultare attività secondaria rispetto alle finalità istituzionali del circolo, riportati nello statuto.

3 Nel caso delle associazioni e circoli aderenti ad enti ed organizzazioni nazionali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto n. 235/2001, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, che intendo svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, devono inviare al SUAP del Comune:

- a) SCIA, nella quale dovrà essere dichiarato a quale ente nazionale avente finalità assistenziale aderisce l'associazione / circolo; il tipo di attività che si intende svolgere; l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione; che il circolo si trovi nelle condizioni o meno di cui all' art. 111 del T.U. delle Imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917;
- b) Copia semplice non autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto, debitamente registrato presso l'Ufficio del registro;
- c) Copia dell'atto di adesione all'Ente riconosciuto dal Ministero;
- d) Planimetria dei locali con indicazione dei mq. della superficie in cui si svolge l'attività a firma di un tecnico abilitato;
- e) Dichiarazione asseverativa di un tecnico abilitato riguardante il rispetto dei requisiti edilizi- urbanistici;
- f) Autocertificazione requisiti morali (art. 71, D.lgs n. 59/2010 e s.m.);
- g) Documento di identità in corso di validità;
- h) SCIA, sanitaria, resa ai sensi dell'art. 6, reg. CE 852/2004, unitamente ad eventuali ricevute di pagamento dovute effettuate in favore dell'azienda sanitaria provinciale.

- i) Permesso di soggiorno (per cittadini extracomunitari);
- l) Ricevuta di pagamento della tassa comunale per diritti SUAP;
- m) procura speciale di incarico di chi invia la pratica al SUAP.

4 Ai sensi dell'art. 86 comma 2 d.l. n. 79/2011 convertito in legge n. 131/2012- circolare Ministero n. 557/1836 del 14.12.2012) la SCIA, verrà tempestivamente trasmessa al Questore.

5 I requisiti riguardante l'affiliazione all'ente nazionale avente finalità assistenziali; che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'art. 111, comma 3, 4-bis e 4 quinquies del t.u.i.r., rappresentano il presupposto per potere usufruire della procedura semplificata di avvio dell'attività consentita dalla SCIA.

6 Ai fini della individuazione del tipo di somministrazione, il riferimento riguarda una delle tipologie di attività elencate all'art. 5, comma 1, della legge n. 287/91.

7 Nel caso di variazioni intervenute successivamente all'apertura di un circolo privato, quali ad esempio: trasferimento di sede, modifica dello statuto- sostituzione del presidente, cessazione attività o altro, il legale rappresentante del circolo, è tenuto ad avvisare immediatamente il Comune, allegando alla SCIA:

a) NEL CASO DI TRASFERIMENTO DI SEDE

- Copia dell'atto di adesione all'Ente riconosciuto dal Ministero in corso di validità;
- Planimetria dei locali con indicazione dei mq. della superficie del nuovo locale in cui si svolge l'attività a firma di un tecnico abilitato;
- Dichiarazione asseverativa di un tecnico abilitato riguardante il rispetto dei requisiti edilizi- urbanistici;
- Documento di identità in corso di validità;
- SCIA, sanitaria, resa ai sensi dell'art. 6, reg. CE 852/2004, unitamente ad eventuali ricevute di pagamento dovute effettuate in favore dell'azienda sanitaria provinciale.
- Ricevuta di pagamento della tassa comunale per diritti SUAP;
- procura speciale di incarico in favore di chi invia la pratica al SUAP.

b) NEL CASO DI SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE

- Copia del verbale di assemblea straordinaria con il quale si è provveduto alla nomina del nuovo presidente;-
- Copia dell'atto di adesione all'Ente riconosciuto dal Ministero in corso di validità
- Documento di identità in corso di validità;
- SCIA, sanitaria, modifica significativa resa ai sensi dell'art. 6, reg. CE 852/2004, unitamente ad eventuali -
- ricevute di pagamento dovute effettuate in favore dell'azienda sanitaria provinciale.
- Permesso di soggiorno (per cittadini extracomunitari);
- Ricevuta di pagamento della tassa comunale per diritti SUAP;
- procura speciale di incarico di chi invia la pratica al SUAP.

c) NEL CASO DI CESSAZIONE ATTIVITA' O ALTRE MODIFICHE

- Documento d'identità
- . Scia sanitaria di modifica significativa

8 Nel caso di un associazione o circolo che non intenda uniformarsi alle clausole previste dall'art. 111, comma 4 del t.u.i.r. l'esercizio dell'attività di somministrazione è subordinato anche al possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 71, del d.lgs n. 59/2010, e s.m. in capo al legale rappresentante ovvero gestore/preposto.

9 Le disposizioni di cui ai comma 3, 4, 7 e 10, valgono anche nel caso di associazioni o circoli privati, al cui interno vengono svolte attività di intrattenimento in favore dei soci, quali: sala giochi, spettacoli musicali cabaret, proiezione di film, partite di calcio ed altre attività similari, con o senza vendita o somministrazione di alimenti e bevande.

10 L'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta all'interno di un circolo privato è consentito su tutte le aree del territorio comunale, tranne nei casi in cui sussistano comprovate ragioni di sostenibilità

ambientale, sociale e di viabilità che rendano difficile consentire ulteriori flussi di pubblico, Senza ledere tuttavia il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità.

11 I circoli privati che intendono svolgere attività diversa da quella della somministrazione di alimenti e bevande, sono tenuti ad inviare al Comune la SCIA, e ad attenersi alle disposizioni normative statali, regionali e del presente T.U. previste per ciascuna delle attività esercitate. Gli esercizi, esistenti alla data di entrata in vigore del presente T.U., che rientrano nella fattispecie di cui al presente comma, dovranno adeguarsi alle norme ivi previsti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente T.U.

12 Lo SUAP, entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, sentiti i competenti uffici comunali preposti al controllo ed alle verifiche, per i motivi previsti al precedente comma 10, può sospendere l'attività iniziata, ovvero disporre il divieto di prosecuzione attività, per il tempo necessario alla conformazione della stessa quanto questo sia possibile, concedendo un termine non inferiore a trenta giorni, trascorsi i quali l'attività dovrà cessare definitivamente.

ART. 60

(Norme disciplinari per l'occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande)

1. Il presente articolo disciplina la collocazione su suolo pubblico a titolo temporaneo di elementi di varia tipologia.

2. Per occupazione temporanea di suolo pubblico, per spazi di ristoro si intende l'insieme degli elementi mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù di passaggio pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Tali elementi debbono essere costituiti da manufatti caratterizzati da "precarietà e facile amovibilità", in quanto essi devono essere diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. Per temporaneità si intende un periodo di durata complessiva non superiore a 120 giorni calcolati a far data dal giorno del rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico .

3. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda occupare suolo pubblico, temporaneamente, dovrà ottenere dal Comune-settore tributi apposita autorizzazione . La richiesta, in deroga alle norme di cui all'art.5 del presente T.U., dovrà essere inoltrata al settore tributi mediante racc. a.r., consegna a mano al protocollo generale, ovvero mediante pec.

4. Gli elementi di cui ai precedente comma 2 sono classificati e stabiliti come di seguito indicati:

- a) tavoli e sedie;
- b) pedane;
- c) elementi di delimitazione;
- d) ombrelloni;
- e) tende a sbraccio;
- f) coperture su disegno
- g) coperture a doppia falda o a falde multiple;

5. L'occupazione di suolo da destinare all'attività in argomento, può realizzarsi davanti all'esercizio del richiedente ovvero in spazi limitrofi, previa produzione di assenso scritto di soggetti terzi interessati alle pertinenze.

6. L'occupazione non deve impedire in alcun modo la visibilità del traffico veicolare e non deve

interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente, nonché essere compatibile con le esigenze previste dal C.D.S, oltre che rispondere a conformità di natura ambientale, paesaggista, architettonica ed urbanistica

7. Il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti nei casi in cui debbano effettuarsi interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio o della proprietà ove insiste l'occupazione.

8. E' fatto obbligo ai titolari di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità; fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

9. . Il rinnovo di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico non ammette continuità, pertanto dovrà essere oggetto di una nuova richiesta previo accertamento dell'avvenuta cessazione dell'autorizzazione e relativo sgombero dell'area occupata.

10. La Giunta Comunale entro 60 giorni dall'approvazione del presente T.U., predispone disciplinare di piano di zona relativi alle occupazioni di suolo e/o spazio pubblico al fine di uniformare e coordinare le tipologie dei manufatti esposti e, individua altresì, le aree/i luoghi nei quali sono vietate le occupazioni temporanee di suolo pubblico di cui al presente articolo.

11. La richiesta di cui al co.3 del presente articolo, redatta in bollo, dovrà contenere le complete generalità fisiche e giuridiche del richiedente, la indicazione del luogo da autorizzare alla occupazione, la superficie in mq. da occupare e l'indicazione delle attrezzature che si intendono installare.

La richiesta dovrà essere correlata da:

- Fotografie a colore dell' area che si intende occupare;
- Relazione descrittiva delle installazione da realizzarsi.
- Planimetria della zona quotata in scala: 1x100,.
- Caratteristiche tecniche e rappresentazione fotografica dei materiali che si intendono utilizzare per l'occupazione del suolo pubblico.

12. L'esito dell'istruttoria per la autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico , sarà determinata dai pareri vincolanti dei servizi comunali interessati all'endoprocedimento amministrativo, mediante l'istituto della conferenza di servizi. Gli stessi, dovranno inviare il proprio parere per iscritto entro il termine di 30 giorni dalla domanda all'ufficio Tributi, che rilascerà apposita autorizzazione.

All'endoprocedimento sono tenuti a partecipare:

- Il responsabile o suo delegato del servizio Tributi;
- Il responsabile o suo delegato del settore Attività economiche e produttive- SUAP;
- Il responsabile o suo delegato del settore urbanistica – e ambiente
- Il responsabile della polizia municipale .

13. Ogni concessione di suolo pubblico rilasciata in favore di titolari di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, dovrà essere comunicato tempestivamente, da parte dell'ufficio comunale competente, all'ASP di Rossano.

14. Per l'occupazione abusiva del suolo pubblico o per occupazione che, in presenza di

concessione, non ottemperati alle prescrizioni dettate nella stessa, si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.(codice della strada).

15. Per le violazioni alle norme del presente articolo, in ordine alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione da leggi e altri regolamenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque a cinquecento euro disposta dall'art. 16, comma 1 della legge 16 gennaio 2003 n. 3.

ART. 61 (Obblighi - Decadenza e Sanzioni)

1 Per effetto delle disposizioni di cui al d.l. n. 158/2012 convertito in legge n. 189 dell'08 novembre 2012, i titolari di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di :

a) esposizione dell'orario di esercizio, che devono comunicare al SUAP, anche differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno, nonché un cartello ben visibile con l'orario di apertura e chiusura e l'eventuale giorno di chiusura di riposo settimanale. La chiusura temporanea dell'esercizio deve essere comunicata al SUAP ed al pubblico mediante l'esposizione di un cartello leggibile all'esterno del locale se supera i 30 giorni consecutivi. Il mancato rispetto di dette norme comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 308.00 e l'applicazione di sanzioni accessorie (art. 17-ter del tulp);

b) mettere a disposizione listini o menù nei tavoli posizionati all'esterno o sul plateatico per i ristoranti anche fuori dall'esercizio ed inserire per le singole voci le modalità di conservazione del singolo alimento vale a dire se congelato, surgelato ecc. pena una sanzione amministrativa di euro 308,00 (art. 180 reg. tulp)

c) indicare chiaramente per i prodotti venduti per asporto il prezzo di vendita ed eventualmente il prezzo chilo/litro se presente sfuse. Il mancato rispetto di dette norme comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.032,00 (art. 22 del d.lgs n. 114/98).

d) esposizione dell'autorizzazione (licenze, SCIA), nonché la notifica e/o registrazione ai fini igienico-sanitari.

e) tabelle alcometriche e detenzione del relativo apparecchio di rilevazione, solo in caso di intrattenimento musicale o danzante., nonché il cartello informativo che segnala i divieti di vendita e di somministrazione delle bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3,00 alle ore 6,00. Tale obbligo è esteso anche agli esercizi pubblici come bar, ristoranti pizzerie e circoli privati con somministrazione, agriturismi aperti dopo le ore 24,00 anche se non effettuato attività di spettacolo ed intrattenimento. Il mancato rispetto di dette norme comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 400,00 (art. 6 commi 2- quater e 3 del d.l. n. 117/2007, convertito in legge n. 160/2007). Autorità competente il Prefetto

f) cartello contro le ludopatie, nei pubblici esercizi con installati i giochi leciti di cui all'art. 110 comma 6 lettera a) e b) del Tulp, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone (art. 7 comma 5 del d.l. n. 158 del 13 settembre 2012 convertito in legge n. 189 del 08 novembre 2012).

g) tabella dei giochi proibiti, vidimata dal Comune.

Inoltre dovranno essere resi disponibili e consegnati ad ogni controllo da parte degli organi di vigilanza;

a) registro unico degli ingredienti per i prodotti alimentari da asporto;

b) piano autocontrollo Haccp, e relative registrazioni periodiche;

ed ogni altra documentazione necessaria all'esercizio dell'attività prevista da norme specifiche.

2 L'autorizzazione ovvero il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, decade nei seguenti casi:

- a) qualora il titolare dell'attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 71, commi 1 e 2 del d.lgs n. 59/2010;
- b) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'interno. In tale caso, il titolare può essere espressamente diffidato dall'Amministrazione competente a ripristinare entro un termine assegnato il regolare stato dei locali;
- d) nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, qualora il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità non attivi l'esercizio entro 180 giorni.

3 A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione, ovvero senza la SCIA, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro e la chiusura dell'esercizio,

4 Per le violazioni alle norme in materia di somministrazione di bevande alcoliche si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, del d.l. n. 117/2007, convertito in legge n. 160/2007.

ART. 62 **(norme di rinvio)**

1 Per quanto non espressamente previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali e regionali in materia di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

TITOLO IV

PROCEDURE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

Normativa di riferimento

(art. 19, primo comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; art. 163, del d.lgs 31 marzo 1998, n. 112).

ART. 63 **(Oggetto e scopo del regolamento)**

1 Il presente titolo ha per oggetto e scopo di disciplinare le procedure da seguire nell'istruttoria delle pratiche per l'espletamento delle funzioni di Polizia Amministrativa attribuite ai Comuni con l'art. 19, primo comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché quelle attribuite dall'art. 163, del D.lgs 31 marzo 1998, n. 112, per le seguenti materie:

- a) locali di pubblico spettacolo-trattenimenti con e senza ristorazione: Discoteche- sale da ballo ed esercizi similari;*
- b) disco-bar- video bar -piano-bar in pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande e circoli privati;*
- c) Scuole di danza (di ballo)-sale pubbliche di audizione-Palestre- piscine natatorie.*
- d) Feste di piazza-sagre, concerti musicali e trattenimenti all'aperto;*
- e) Spettacoli viaggianti: circhi equestri, parchi di divertimento, teatri viaggianti, giostre, autopiste, Trenini Turistici -attività artistiche -e simili;*
- H) apparecchi e congegni automatici e semiautomatici ed elettronici da trattenimento -sale biliardi e giochi leciti;*

I) stabilimenti di bagni; (lidi balneari);

L) noleggio di autoveicoli senza conducente;

M) rimessa di autoveicoli e di vetture e simili;

N) licenze di agibilità per teatri e luoghi di pubblico spettacolo, commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (art. 80 t.u.l.p.s.);

O) dichiarazione di commercio di cose antiche ed usate;

P) licenze concernenti le agenzie di affari di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S. ad esclusione di quelle relative all'attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni;

2 Ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle attività di cui al presente articolo, che prevedono l'impiego di almeno un dipendente, a qualunque titolo presti la propria opera, il Datore di Lavoro dovrà ottemperare agli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008. Nello specifico si richiamano gli obblighi e gli adempimenti previsti dagli articoli 17 e 18, 64 e dall'allegato IV del medesimo decreto;

3 Gli adempimenti previsti dall'art. 67, del D. lgs. 81/2008 relativamente alla costruzione e alla realizzazione di edifici o locali da adibire ad attività lavorative, nonché gli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti, devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore ed essere notificati, per il tramite dello Sportello UAP del comune, all'organo di vigilanza competente per territorio. La notifica deve indicare gli aspetti considerati nella valutazione e relativi:

- a) alla descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
- b) alla descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.

4 Entro trenta giorni dalla data di notifica l'organo di vigilanza territorialmente competente può chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni in relazione ai dati notificati.

5 Per le attività previste dalla lettera e) del presente articolo, prima di dare inizio alle stesse, ed eventualmente ove non sia prevista l'autorizzazione da parte della Commissione di Pubblico Spettacolo, devono essere interessati i competenti Servizi del dipartimento di Prevenzione.

ART. 64

(locali di pubblico spettacolo-trattenimenti con e senza ristorazione: Discoteche- sale da ballo ed esercizi similari – definizioni)

Normativa di riferimento

artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773

artt. 141 e 142 del regolamento al T.U. n. 773/31, approvato con R.D. 06/05/1940, n. 635; Circolare Min. Interno 15/02/1951, n. 16 (definizione di locale)

n. 5 dell'art. 19 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616; (trasferimento competenze, dalla Questura al Sindaco)

Legge 25/08/91, n. 287; art. 20 legge 07/08/1990, n. 241

legge n. 447 del 26/10/1995, (legge quadro inquinamento acustico).

D.P.C.M. 16/04/1999 (sorgenti sonore dei luoghi di intrattenimento danzante, pubblico spettacolo e pubblici esercizi) art. 4 del D.P.R. 28/05/2001, n. 311 (semplificazioni procedimenti amministrativi) D.P.R.

06/11/2002 n- 293;

D.M. 19/08/96, modificato dal Decreto M. 06/03/2001. (regole tecniche per i locali e classificazioni) Art. 666 del codice penale (spettacoli e trattenimenti senza la licenza) modificato dall'art. 49 del d.lgs 30/12/99, n. 507; D.P.C.M. 25/05/1990,

(direttive alle Regioni per orari di apertura e chiusura dei locali di intrattenimento)

Art. 13 comma 2 de decreto legge 09 febbraio 212, convertito in legge 04 aprile 2012 n. 35

1 Per locale di pubblico spettacolo, si intende l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, nonché i servizi ed i disimpegni ad esso annessi. (circolare Min. interno 15/febbraio /1951 n. 16, sostituita in parte dal D.M. 19/08/1996).

2 Non Costituiscono locali di pubblico spettacolo i luoghi all'aperto quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, e di attrezzature elettriche comprese quelle di amplificazione sonora, purchè installate in aree non accessibili al pubblico e che vengano prodotte le relative certificazioni di corretto montaggio ed esecuzione

3 Per capienza complessiva di persone in un locale, si intende il numero massimo di persone per le quali sono previsti posti a sedere ed in piedi autorizzati. Non è quindi considerato ai fini della capienza il numero di persone che eventualmente affollino zone nelle quali non è consentita la presenza di pubblico, ovvero, se trattasi di spettacoli o intrattenimenti all'aperto, aree non delimitate da transenne, compresi quelli previsti per le persone con ridotte o impedito capacità motorie;

4 Per il calcolo della capienza massima di un locale adibito a sala da ballo o discoteca la superficie da considerare è quella compresa entro il perimetro interno delle pareti delimitanti il locale. "nella superficie quindi vanno considerate eventuali tramezzature interne e gli altri spazi accessibili al pubblico (biglietteria, pista da ballo e zone correlate come i salotti e le aree di sosta, la zona bar, ecc...), mentre vanno esclusi tutti gli altri spazi non accessibili al pubblico (magazzini, depositi, guardaroba, servizi igienici, ecc..). (circolare del Ministero dell'Interno n. 0006832 del 4.5.2011).

ART. 65

(Esercizio di pubblico spettacolo-trattenimenti con e senza ristorazione: Discoteche- sale da ballo ed esercizi similari – procedure amministrative – ipotesi)

1 L'esercizio di attività di intrattenimento musicale e danzante di cui al presente T.U. è soggetta al regime della segnalazione certificata di inizio attività – SCIA- da inviare al SUAP, ai sensi dell'art. 19, della legge n. 241/90, come per ultimo modificato dall'art. 49 c. 4-bis della legge 122/2010, con le modalità di cui al d.P.r. 07 settembre 2010, n. 160 e dal regolamento comunale sul SUAP, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 107, del 21 marzo 2011, unitamente alla documentazione, riferita ai seguenti casi:

I°

attività svolta in locali con capienza inferiore a 100 persone:

- 1) Dichiarazione di un tecnico abilitato che attesti la staticità delle strutture, l'esecuzione a regola d'arte degli impianti installati, l'esodo del pubblico (titolo XI del D.M. 19/08/96); Ai fini anche del rilascio del certificato di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S.
- 2) Documentazione di impatto acustico resa ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 8 comma 6 della legge 26/10/1995, n. 447, ove non vengono superati i limiti di emissione di rumore. In ogni caso si applicano le norme di cui al D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227 " *semplificazioni degli adempimenti amministrativi in materia ambientale inquinamento acustico e scarichi*";
- 3) Planimetria dei locali in scala 1:100, con stralcio di zona, firmata da un tecnico abilitato e sottoscritta dall'interessato nella quale dovrà essere evidente l'indicazione della via e del numero civico sede dell'attività, la superficie dell'area e i servizi;
- 4) Asseverazione di un tecnico abilitato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, riguardante il rispetto dei requisiti edilizi-urbanistici, con riferimento al certificato di agibilità e alla destinazione d'uso dei locali;
- 5) Documento identità in corso di validità e codice fiscale;
- 6) Permesso di soggiorno in corso di validità o titolo equipollente rilasciato dalla Questura, nel caso di cittadino extracomunitario.
- 7) Autodichiarazione attestante i requisiti morali, per come previsto dall'art. 71, del d.lgs. n. 59/2010;
- 8) Ricevuta tassa comunale, dovuta per diritti istruttoria SUAP.
- 9) Procura speciale di conferimento incarico in favore di chi invia la pratica al SUAP

II°

attività svolta in locali con capienza tra 100 e 200 persone:

- 1) Dichiarazione di un tecnico abilitato che attesti la staticità delle strutture, l'esecuzione a regola d'arte degli impianti installati, l'esodo del pubblico (titolo XI del D.M. 19/08/96); Ai fini anche del rilascio del certificato di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S.
- 2) Documentazione di impatto acustico resa ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 8 comma 6 della legge 26/10/1995, n. 447, ove non vengono superati i limiti di emissione di rumore. In ogni caso si applicano le norme di cui al D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227 " semplificazioni degli adempimenti amministrativi in materia ambientale inquinamento acustico e scarichi";
- 3) Planimetria dei locali in scala 1:100, con stralcio di zona, firmata da un tecnico abilitato e sottoscritta dall'interessato nella quale dovrà essere evidente l'indicazione della via e del numero civico sede dell'attività, la superficie dell'area e i servizi;
- 4) Asseverazione di un tecnico abilitato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, riguardante il rispetto dei requisiti edilizi-urbanistici, con riferimento al certificato di agibilità e alla destinazione d'uso dei locali;
- 5) Autocertificazione requisiti morali.
- 6) Documento identità in corso di validità e codice fiscale;
- 7) Permesso di soggiorno in corso di validità o titolo equipollente rilasciato dalla Questura, nel caso di cittadino extracomunitario.
- 8) Autodichiarazione attestante i requisiti morali, per come previsto dall'art. 71, del d.lgs. n. 59/2010;
- 9) Procura speciale di conferimento incarico in favore di chi invia la pratica al SUAP
- 10) Ricevuta tassa comunale, dovuta per diritti istruttoria SUAP.

III°

- attività svolta in locali con capienza oltre le 200 persone (soggetta al parere preventivo della commissione comunale di vigilanza ai sensi dell'art. 80 del t.u.l.p.s).

- 1) Documentazione di impatto acustico resa ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 8 comma 6 della legge 26/10/1995, n. 447, ove non vengono superati i limiti di emissione di rumore. In ogni caso si applicano le norme di cui al D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227 " semplificazioni degli adempimenti amministrativi in materia ambientale inquinamento acustico e scarichi";
- 2) Pianta in scala con stralcio di zona, firmata da un tecnico abilitato e sottoscritta dall'interessato nella quale dovrà essere evidente l'indicazione della via e del numero civico sede dell'attività, la superficie dell'area e i servizi;
- 3) Asseverazione di un tecnico abilitato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, riguardante il rispetto dei requisiti edilizi-urbanistici, con riferimento al certificato di agibilità e alla destinazione d'uso dei locali;
- 4) certificato di agibilità o abitabilità dei locali e delle strutture allestite;
- 5) Documentazione valutazione rischi;
- 6) Piano emergenza e evacuazione
- 7) relazione tecnica generale;
- 8) relazione tecnica impianti tecnologici
- 9) relazione tecnica presidi antincendio
- 10) relazione tecnica caratteristiche costruttive
- 11) sezione di eventuali prospetti
- 12) progetto di massima impianti elettrici
- 13) relazione tecnica impianti messa a terra
- 14) relazione tecnica impianti protezione scariche atmosferiche
- 15) relazione Tecnica strutture e relativo collaudo
- 16) Rilievo topografico della struttura e relativa certificazione di conformità e verifiche.
- 17) Autocertificazione requisiti morali.
- 18) Documento identità in corso di validità e codice fiscale;
- 19) Permesso di soggiorno in corso di validità o titolo equipollente rilasciato dalla Questura, nel caso di cittadino extracomunitario.

- 20) Procura speciale di conferimento incarico in favore di chi invia la pratica al SUAP
21) Ricevuta tassa comunale, dovuta per diritti istruttoria SUAP.

6 Per quanto riguarda la validità temporale della relazione tecnica redatta da un professionista per gli allestimenti o locali con capienza pari o inferiore a 200 persone, può ritenersi valida anche per i due anni successivi, sempre che si attesti la conformità dell'allestimento alle regole tecniche di cui al D.M. 19/08/96, integrato e modificato dal D.M. 06/03/2001.

7 Per le attività di intrattenimenti musicali e danzanti, spettacoli vari, organizzati da circoli privati -Club, valgono le stesse norme di cui al presente articolo.

8 Per i luoghi di spettacolo e/o trattenimento sottoposte alla verifica di agibilità della Commissione di vigilanza, l'inizio dell'attività è condizionata al preventivo parere favorevole di questa.

ART. 66

(Criteri di programmazione per l'apertura, trasferimento di sede, dei locali di intrattenimento danzante " discoteca- sale da ballo " ed esercizi similari)

1 Al fine di contenere il più possibile le emissioni sonore, cause di disturbo alla quiete pubblica, legato alla diffusione di musica ad elevatissimo volume in alcune aree del territorio comunale, nonché per motivi legati alla sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità che rendano difficile consentire ulteriori flussi di pubblico, tanto da incidere gravemente in modo negativo sui meccanismi di controllo da parte degli organi della forza pubblica e di non ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità, garantendo tuttavia all'imprenditore il libero esercizio dell'attività:

- E' FATTO DIVIETO, di svolgere nelle aree 5 e 11, zone comprese tra il mare e la nuova SS. 106, del territorio comunale attività di intrattenimento musicale e danzante " Discoteca ".

- E' CONSENTITO, nelle aree suddette svolgere: piccoli intrattenimenti musicali (piano bar- Karaoke, piccoli rappresentazioni di cabaret e simili), anche all'esterno nelle immediate adiacenze dei locali, a condizione che siano svolte in forma complementare, rispetto a quella principale di somministrazione di alimenti e bevande, in cui non dovranno però comparire spazi espressamente allestiti per attività di spettacolo o balli destinati agli avventori. Resta fermo, l'obbligo di inviare al comune " SUAP" unitamente alla SCIA la Documentazione di impatto acustico resa ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 8 comma 6 della legge 26/10/1995, n. 447, ove non vengono superati i livelli sonori di cui all'ordinanza dirigenziale n. 14 del 23/05/2007, che qui di seguito vengono riportati (D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227 " *semplificazioni degli adempimenti amministrativi in materia ambientale inquinamento acustico e scarichi*); nonché il rispetto degli orari di attività di intrattenimento musicale stabiliti dal comune, fermo restando la possibilità di prosieguo dell'attività principale autorizzata (somministrazione di alimenti e bevande e/o vendita al dettaglio).

LIVELLI SONORI:

* Nelle ore DIURNE Massimo di 65 dB (A) dalle ore 09.00 -13.00 e dalle ore 17.00 -21.00.

* Nelle ore NOTTURNE Massimo di 55 dB (A) dalle ore 21.00 alle ore 01.30.

Con prolungamento (soprattutto nella fascia costiera) di 1 ora per i locali che saranno in grado di abbattere significativamente le emissioni acustiche.

2 Resta fermo per tutti gli impianti fissi di diffusione musicale l'obbligo di essere dotati di strumentazione speciale " limitatore di emissioni acustiche (LIMITER)" per contenere le emissioni sonore prodotte dagli stessi.

3 I titolari di attività di intrattenimento -discoteca- sale da ballo regolarmente autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento che ricadono in una delle aree di cui al precedente comma 1, al fine di poter continuare la propria attività dovranno adeguarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento alle seguenti condizioni:

a) l'intrattenimento musicale e danzante potrà essere svolto esclusivamente all'interno di locali al chiuso, e non in spazi all'aperto;

b) i locali al chiuso in cui si svolge l'attività di discoteca, devono essere resi conformi a tutte le disposizioni previsti in materia di sicurezza, secondo quanto previsto dal D.M. 19/08/96, modificato dal Decreto M. 06/03/2001, previo parere favorevole della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;

c) all'interno dei locali dovranno essere installati appositi pannelli fonoassorbenti o altri idonei mezzi atte ad evitare comunque l'uscita oltre il locale al chiuso dei suoni prodotti dal sistema di amplificazione, durante l'esercizio dell'attività.

4 Quando l'attività di ristorazione si svolge nella stessa sala in cui si effettuano intrattenimenti danzanti o spettacoli, le norme di cui al presente regolamento, si applicano all'intero locale, se invece l'attività di ristorazione si svolge in una sala diversa alle condizioni di cui al punto 2.2.3. lett. d) dell'allegato al decreto m. 19/08/96, si applicano esclusivamente alla parte destinata al pubblico spettacolo.

5 Nelle restanti aree del territorio comunale, valgono le norme di cui all'art. 65 del presente T.U.

6 Il mancato rispetto delle norme di cui al comma 3, del presente articolo comporta la revoca dell'autorizzazione amministrativa ovvero il divieto di prosecuzione dell'attività.

ART. 67

(Disco bar-Video Bar- Piano Bar –Karaoke ed altro esercitata negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e circoli privati, in maniera complementare

(art. 13 comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35, che abroga alcune disposizioni contenute nei rr.dd. n. 773/1931 Tulps e n. 635/19 - circolare n. 3469 del 17 novembre 1998).

1 Rientrano nella sfera di applicazione del presente articolo, i pubblici esercizi di cui alla legge n. 287/91, e s.m., nonché i circoli privati ed altri locali in cui si somministrano alimenti e bevande dove, unitamente alla normale attività di somministrazione alimenti e bevande, l'esercente fornisce anche un servizio diverso di musica o di spettacolo, in maniera complementare, tale da non trasformare comunque il pubblico esercizio in un locale di pubblico spettacolo. in particolare:

- non devono esserci sale appositamente attrezzate o modifiche delle stesse come spostamenti di tavoli o sedie per il trattenimento o spettacolo;
- non deve essere data pubblicità del solo evento di intrattenimento e soprattutto il ballo organizzato;
- non deve essere fatto pagare un biglietto di ingresso, anche attraverso la forma del tesseramento a chiunque ne faccia richiesta;
- non dovrà essere maggiorato il prezzo delle consumazioni.

Nel caso contrario trova applicazione il regime di cui all'art. 68 del Tulps, correlato con l'art. 80, nonché le disposizioni previste dal presente titolo IV.

2 Per lo svolgimento di una delle attività di cui al presente articolo, l'esercente dovrà inviare al SUAP la SCIA unitamente a:

- a) Documento d'identità e codice fiscale;
- b) Documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 8 comma 6 della legge 26/10/1995, n. 447, resa dal titolare dell'attività, ove non vengono superati i limiti di emissione di rumore. Così come previsto dal D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227 " *semplificazioni degli adempimenti amministrativi in materia ambientale inquinamento acustico e scarichi*";
- c) Procura speciale di incarico, nel caso di invio della SCIA da parte di soggetto diverso dal richiedente;
- d) Ricevuta tassa comunale, dovuta per diritti istruttoria SUAP.

3 Il criterio della prevalenza è commisurato in rapporto al volume d'affari totale dell'esercizio per cui si ha prevalenza quando viene superata la soglia del 50% di fatturato. Secondo quanto sostenuto dal parere Antitrust, segnalazione prot. n. 49721/2008.

4 I piccoli intrattenimenti, di natura imprenditoriale, che vengono dati al di fuori degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande e loro pertinenze, laddove sussista uno specifico provvedimento di concessione occupazione suolo pubblico ai fini della realizzazione di una manifestazione con intrattenimento all'aperto, continuano, in ogni caso, a rimanere assoggettate al regime di cui all'art. 69 del TULPS, con l'obbligo della SCIA da inoltrarsi al SUAP.

5 Nelle fattispecie di cui al presente articolo, rimangono in ogni caso ferme il rispetto delle norme in materia di prevenzione incendi ed inquinamento acustico ambientale.

6 A salvaguardia del diritto alla salute e al riposo dei cittadini residenti in una determinata zona del territorio comunale, il Sindaco, a seguito di esposti da parte di cittadini residenti nelle abitazioni circostanti, nonché alla presenza di un elevato numero di avventori che staziona all'esterno del locale fino a tarda notte, può emanare apposita ordinanza con tingibile e urgente, in qualità di ufficiale di Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del d.lgs n. 267/2000, in cui fissa l'orario massimo di apertura di un locale, diversificandolo anche per i giorni della settimana, purchè però il disagio della popolazione, e quindi l'interesse pubblico al riposo delle persone, vengano violati da rumori che assurgono a forma di vero e proprio inquinamento acustico con danno alla salute delle persone. Gli accertamenti atti a verificare tali elementi fondamentali che possano giustificare il provvedimento del Sindaco, sono demandate sia alla Polizia Municipale sia al personale della Questura e del Comando Carabinieri, i quali dovranno, previa istruttoria, verificare l'effettiva situazione di grave pericolo, tale da minacciare l'incolumità pubblica o la sicurezza urbana, con specifico riferimento al superamento dei valori limite delle emissioni sonore.

7 Il Comune, può stabilire di volta in volta, secondo le zone del territorio e le specifiche caratteristiche dell'intrattenimento eventuali prescrizioni e/o limitazioni, a norma dell'art. 9, del TULPS, da indicare nel provvedimento di concessione ovvero sulla ricevuta della SCIA, che sarà trasmessa all'interessato.

ART. 68 **(Scuole di danza e sale pubbliche di audizione)**

1 Secondo quanto previsto dalla *circolare Ministero dell'interno dipartimento di P.S. n. 559/c 19479.12010, del 28/11/1994*, per scuole di danza si intende il luogo dove i partecipanti apprendono l'arte della danza.

2 Per sale di audizione (scuole di musica), si intende in luogo dove i partecipanti ascoltano musica e apprendono l'arte della musica.

3 L'apertura di una scuola di danza o di musica che attende esclusivamente alla preparazione di ballerini, e/o all'insegnamento della musica, è soggetta alla segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 19, della legge n. 241/90, e smi. da inviare al SUAP.

4 alla SCIA, sono allegati:

- a) Documento d'identità e codice fiscale;
- b) Documentazione di impatto acustico resa ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 8 comma 6 della legge 26/10/1995, n. 447, resa dal titolare dell'attività, ove non vengono superati i limiti di emissione di rumore. In ogni caso si applicano le norme di cui al D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227 " *semplificazioni degli adempimenti amministrativi in materia ambientale inquinamento acustico e scarichi*";
- c) Asseverazione da parte di un tecnico abilitato riguardante il rispetto dei requisiti edilizi urbanistici dei locali. (artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)
- d) Planimetria dei locali con stralcio di zona, firmata da un tecnico abilitato, nella quale si dovrà evidenziare la via, il numero civico sede dell'attività, la superficie dell'area e i servizi;
- e) Autocertificazione requisiti morali ed eventuali titoli professionali.
- f) Procura speciale di incarico in favore di chi invia la SCIA al SUAP
- g) Ricevuta tassa comunale, dovuta per diritti istruttoria SUAP.

5 Nel caso in cui oltre all'insegnamento del ballo e/o della musica all'interno dei locali avvengano anche in modo sporadico trattenimenti danzanti con finalità imprenditoriale, si applicano le norme previste per gli spettacoli e/o intrattenimenti di cui al presente titolo IV.

ART. 69 (Palestre ginnico-sportiva)

1 Per palestra si intende il luogo in cui si svolge esclusivamente attività ginnico sportiva.

2 L'apertura di una palestra sportiva è soggetta a SCIA, da inviare al SUAP del comune. L'attività è svolta nel rispetto dei requisiti edilizi-urbanistici, igienico- sanitari della struttura, con specifico riferimento alla destinazione d'uso dei locali.

3 Se la palestra prevedesse anche saltuariamente spettacoli di intrattenimento organizzati in forma imprenditoriale, compreso manifestazioni sportive, e quindi in forma principale o preponderante rispetto all'attività ginnico sportiva, con annesso accesso del pubblico indiscriminatamente, sia a pagamento che gratuito, è configurata come attività di pubblico spettacolo soggetta alle norme di cui agli art. 68 e /o 69 del TULPS. In tal caso si applicano le norme previste per gli spettacoli e/o intrattenimenti di cui al presente titolo IV.

4 La presenza della SAUNA e del Bagno turco all'interno di una palestra determinano l'applicabilità delle norme previste per la disciplina delle attività di estetiste (legge n. 1/1190), con conseguente presentazione della segnalazione di inizio attività (art. 19 legge 241/90) e possesso del requisito professionale in capo al denunciante o in capo a specifico direttore tecnico nominato.

5 La presenza di MUSICA nelle sale della palestra allo scopo di allietare i clienti durante la prestazione ginnico-sportiva, non integra la necessità di rilascio di alcuna autorizzazione o presentazione di SCIA al comune, rientrando nelle normali e consuete forme di servizi complementari insiti nella natura stessa delle modalità di svolgimento, fatto salvo il rispetto delle norme sull'inquinamento acustico previste di d.P.R. n. 227/2011.

6 Documenti da allegare alla SCIA:

- Documento identità in corso di validità e codice fiscale di tutti i soggetti che rilasciano dichiarazioni;
- Permesso di soggiorno in corso di validità o titolo equipollente rilasciato dalla Questura, nel caso di cittadino non appartenenti all'unione Europea;
- Asseverazione di un tecnico abilitato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, riguardante il rispetto dei requisiti edilizi-urbanistici, con riferimento al certificato di agibilità e alla destinazione d'uso dei locali;
- Planimetria dei locali in scala 1:100, con stralcio di zona, firmata da un tecnico abilitato e sottoscritta dall'interessato nella quale dovrà essere evidente l'indicazione della via e del numero civico sede dell'attività, la superficie dell'area di vendita, i servizi, eventuali spazi espositivi e lay-out delle attrezzature presenti;
- Autodichiarazione attestante i requisiti morali, per come previsto dall'art. 71, del d.lgs. n. 59/2010 e s.m.;
- copia di polizza assicurativa di responsabilità civile e professionale verso terzi in corso di validità;
- Valutazione di impatto acustico resa ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 8 comma 6 della legge 26/10/1995, n. 447, ove non vengono superati i limiti di emissione di rumore. In ogni caso si applicano le norme di cui al D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227 " *semplificazioni degli adempimenti amministrativi in materia ambientale inquinamento acustico e scarichi*";
- Dichiarazione di conformità ai sensi della legge 05 -03-1990 n. 46, relativa agli impianti tecnologici (termici, elettrici, dell'aria ecc.)
- Procura speciale di incarico in favore di chi invia la pratica on.line al SUAP
- Ricevuta tassa comunale, dovuta per diritti istruttoria SUAP.

7 In materia di prevenzioni incendi di cui al d.p.r. 1 agosto 2011 n. 151, per le palestre con capienza al di sotto delle 100 persone devono essere adottate le misure di sicurezza che derivano dalla valutazione del rischio. Sopra le 100 persone e fino a 200 i titolari dei locali dovranno avere ricevuto l'approvazione del progetto dei vigili del fuoco e presentato la SCIA antincendio. Sopra le 200 persone i titolari devono

acquisire il parere favorevole sul progetto e presentare la SCIA al comando provinciale dei vigili del fuoco. Copia della suddetta documentazione dovrà essere allegata alla SCIA inviata al SUAP del comune.

8 Nei locali in cui si svolge l'attività di palestra devono essere rispettate le norme di superamento delle barriere architettoniche e le vie di uscita devono rispettare quanto segue:

- fino a 25 persone contemporaneamente presenti (addetti ed utenti) deve essere presente almeno una via di fuga di dimensione non inferiore a 0,8 m, apribile verso la via di esodo. Per capienze superiore a 25 persone le vie di uscita devono essere comunque due, di cui una di larghezza di 1,20 m e l'altra non inferiore a 0,80 m.

ART. 70 (Piscine natatorie)

Normativa di riferimento

(Circolare Ministero dell'Interno dipartimento della P.S. n. 559/C.12093.13500.C (32)del 17/06/1999. Atto di intesa tra Stato e Regioni pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 39 del 17/02/92. (tale disciplina contiene prescrizioni relative al regime gestionale delle piscine natatorie sotto Il profilo dell'igiene, della sanità e della sicurezza). Deliberazione Regionale n. 770 del 12/12/2007 (BUR n. 2 del 16/01/2008)

1 Le piscine natatorie poste all'interno di strutture turistico ricettive che consentono ai soli ospiti l'uso delle stesse, non sono assoggettate al preventivo parere della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. La stessa commissione è invece prevista qualora l'uso della piscina è consentita anche ad un pubblico indistinto. Le verifiche della commissione possono essere sostituite dalla relazione tecnica, a firma di un tecnico abilitato, che attesti la rispondenza del locale, alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'interno, così come disposto dall'art. 141 del Tulp (modificato da d.P.R. 28/05/2001, n. 311) a condizione che la capienza complessiva non sia superiore a 200 unità.

2 Il regime di controllo gestionale delle piscine natatorie esclusivamente di uso pubblico è disciplinato dall'atto di intesa tra Stato e Regioni (G.U. n. 39 del 17/12/92). All'osservanza di tale atto sono tenuti tutti i proprietari di piscine natatorie, ivi comprese quelle al servizio di comunità quali alberghi, camping, circoli sportivi, villaggi turistici ecc.....

3 La struttura in cui è posta la piscina deve essere dotata:

a) di un piano di autocontrollo che assicuri il costante rispetto delle condizioni richieste e consenta l'attuazione degli interventi correttivi previsti. Questo deve essere redatto secondo i principi e le indicazioni di cui ai punti 6.2, 6.3 e 6.4 dell'accordo interregionale del 16/12/2004;

b) di un regolamento interno che disciplini il rapporto gestore utenti in riferimento agli aspetti igienico-sanitari. Questo deve contenere gli elementi di cui al punto 17.1 dell'accordo interregionale del 16/12/2004. Il regolamento interno deve essere esposto ben visibile all'ingresso dell'impianto natatorio e deve essere portato a conoscenza di ciascun utente.

4 Le piscine sono distinte nelle seguenti tipologie:

a) di proprietà pubblica o privata, destinate all'utenza pubblica, che possono essere suddivise in:

- piscine pubbliche propriamente dette (piscine comunali);
- piscine ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad attività accessibili ai soli ospiti, clienti, soci, quali ad esempio pubblici esercizi; attività ricettive turistiche e agrituristiche, collegi, convitti, scuole, comunità, case di riposo, ecc. palestre, centri estetici e simili, circoli, associazioni;
- impianti finalizzati al gioco acquatico;
- strutture complesse comprendenti piscine rientranti in più di una delle precedenti tipologie;

b) facenti parte di condomini e destinati esclusivamente all'uso privato da parte degli aventi titolo e loro ospiti **ovvero quelli facenti parte di unità abitative mono o bifamiliari la cui utilizzazione è limitata ai componenti il nucleo familiare e ed eventuali loro ospiti (art. 2 comma 5 atto**

5 Non sono sottoposti alla disciplina dei luoghi di pubblico spettacolo le piscine ad usi speciali collocate all'interno di strutture di cura, di riabilitazione, termale.

6 Nel caso di piscina pubblica o aperta al pubblico, occorre inviare al SUAP la segnalazione certificata di inizio attività così come previsto dall'art 19 della legge n. 241/90 e s.m. in sostituzione dei titoli autorizzativi prescritti dagli artt. 68 e 86 del t.u.p.s. unitamente alla seguente documentazione:

a) Relazione tecnica descrittiva dell'intera struttura e degli impianti di trattamento dell'acqua, completa di dichiarazione di un professionista iscritto all'albo che attesti la rispondenza della struttura ai requisiti stabiliti dalle disposizioni normative in materia;

b) autorizzazione di agibilità edilizia della struttura

c) Documentazione attestante il regime di autocontrollo che assicuri il costante rispetto delle condizioni richieste redatto secondo i principi e le indicazioni di cui ai punti 6.2, 6.3 e 6.4 dell'accordo interregionale del 16/12/2004;

d) regolamento interno che disciplini il rapporto gestore utenti in riferimento agli aspetti igienico-sanitari. Questo deve contenere gli elementi di cui al punto 17.1 dell'accordo interregionale del 16/12/2004.

e) Dichiarazioni di non sussistenza di accuse ostative di cui all'art. 71 del d.lgs n. 59/2010 e s.m.

f) Permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura, nel caso in cui il titolare, il rappresentante o un socio con poteri di rappresentanza sia cittadino extracomunitario.

g) Copia documento d'identità in corso di validità e codice fiscale;

h) Procura speciale di incarico in favore di chi invia la pratica on.line al SUAP

i) Ricevuta tassa comunale, dovuta per diritti istruttoria SUAP.

7 le piscine di cui al precedente comma 4, lettera b), sono sottratte all'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo. Tali strutture vanno sottoposte esclusivamente alle normative urbanistica, igienico – sanitaria, fiscale.

ART. 71 (Feste di piazza – spettacoli e trattenimenti all'aperto)

1 Per feste di piazza, sagre e trattenimenti all'aperto, si intendono quelle manifestazioni temporanee od occasionali, organizzate normalmente da associazioni, partiti politici, comitati, enti pubblici o gruppi spontanei di cittadini privi di riconoscimento, uniti fra loro dal comune desiderio di fare festa in onore di un santo o in occasione di un evento o ricorrenza particolare senza scopo di lucro nè organizzate in forma imprenditoriale.

2 Per luogo di svolgimento di una festa o sagra si intende un'area pubblica o privata aperta al pubblico.

3 In occasione delle suddette manifestazioni, è consentito:

a) svolgere diffusione musicale e balli con orchestra, posizionata su un palco;

b) proiezione di film;

c) allestimento di un impianto di pubblica illuminazione o luminaria.

d) accensione di fuochi pirotecnici.

d) somministrazione di alimenti e bevande, degustazione di prodotti tipici;

e) eventuali altre iniziative legati alla manifestazione (concorsi canori o di bellezza, tombole di beneficenza, comizi e dibattiti pubblici, cortei, e simili).

3 Sono escluse dal campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996, art. 1, comma 2, modificato dall'art. 1, comma 1 del d.m. 18 dicembre 2012, i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture

specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purchè installate **in aree non accessibili al pubblico**. Rimane tuttavia l'obbligo di produrre, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.(titolo IX della regola tecnica allagata al D.M. 19/08/1996).

4 Nel caso in cui nelle aree sulle quali si svolge la manifestazione vi siano strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e/o manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, e con attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, installate **in aree accessibili al pubblico**, deve essere chiesto ed acquisito preventivamente il parere della **commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo**, (art. 80 del t.u.l.p.s. e artt. 141 e 142 del regolamento di esecuzione, così come modificato dal d.P.R. n. 311/2001).

5 Secondo le ipotesi di seguito riportati, coloro i quali intendono organizzare una festa di piazza-sagre, spettacoli vari all'aperto non a scopo di lucro, dovranno attenersi alle procedure previste dall'art. 45, del presente T.U. Nel caso di esito positivo, il soggetto interessato, ad ogni richiesta da parte degli organi di vigilanza della polizia municipale, delle altre forze dell'ordine pubblico o dello stesso Ufficio comunale SUAP , è tenuto ad esibire per:

a) Diffusione musicale e balli con orchestra, posizionata su un palco:

- **Nel caso di aree non accessibili al pubblico** l'idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio. (Decreto M. 19 agosto 1996 modificato dal decreto del Ministero dell'Interno 18 dicembre 2012).

- Richiesta del parere della Commissione **Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo**, (art. 80 del t.u.l.p.s. e artt. 141 e 142 del reg. esec.). nel caso di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e/o manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, e con attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, **installate in aree accessibili al pubblico**.

b) Somministrazione di alimenti e bevande, degustazione di prodotti tipici.

la vendita, somministrazione, produzione, manipolazione ecc. di prodotti alimentari gastronomia, da parte degli addetti deve avvenire nel pieno rispetto delle norme in materia igienico sanitaria (ordinanza Ministero della salute del 03/04/2002), secondo le procedure previste dagli articoli 33 e 45 del presente T.U. Per le bevande alcoliche vige il divieto di vendita e/o somministrazione previsto dall' art. 14-ter comma 2 della legge 30/03/2001, n. 125 e s.m.i. (*art. 689 del codice penale, art. 90 legge finanziaria 2007, n. 296/2006 Nuovo codice della strada- Art.6 d.l. n. 117/2007, convertito in legge n. 160/2007*);

c) Chioschi, stand o furgoni di ristorazione mobile, che utilizzano bombole di gpl.

- Per dette attività valgono le norme di sicurezza di cui all'art. 35 del presente T.U.

d) Giostre e spettacoli viaggianti

I gestori di tali attività, dovranno essere tutti in possesso di regolare licenza ai sensi dell'art. 69, del Tulp, ed avere ottemperato alle norme di cui al decreto Ministeriale 18/05/2007 (requisiti di sicurezza- in possesso di codice di registrazione), Gli stessi sono tenuti ad inviare la SCIA per l'attività temporanea a questo Ufficio.

e) Fuochi d'artificio " pirotecnici"

Per poter accendere fuochi d'artificio è necessaria la licenza di cui all'art. 57 e seguenti del t.u.l.p.s.. Le accensioni e gli spari devono essere effettuati in luoghi isolati e non nelle immediate vicinanze di locali pubblici, abitazioni o altri luoghi in cui ci sia affollamento di persone.

I fuochi pirotecnici, al di fuori dei casi previsti dal presente articolo, possono essere accesi non più tardi della mezzanotte nel periodo invernale e fino alle ore 01,00 nel periodo dal 01/06 al 30/09.

Fatta eccezione per le ricorrenze patronali (SS. Achiropita- S. Nilo) ed altri eventi preventivamente autorizzati.

Resta inteso, il rispetto tutte le altre specifiche norme statali previste per la fattispecie, in particolar modo l'art. 110 cpv reg. di P.S. è obbligatoria l'assistenza della forza pubblica.

f) Proiezione di film

Per quanto riguarda la visione in pubblico all'aperto di film, a passo ridotto, non sono obbligatori nè l'impianto di un apposita cabina nè il dispositivo di sicurezza previsti dall'art. 117 del regolamento di esecuzione del t.u.l.p.s.

Anche per questo è sufficiente la segnalazione, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/90 e s.m.

g) Allestimento di impianto di illuminazione o luminari

Per l'istallazione di un impianto di illuminazione straordinaria occorre che la ditta responsabile sia in possesso della licenza rilasciata dalla Questura ai sensi dell'art. 110 del r.d. n. 635/40.

Copia della suddetta licenza deve essere allegata alla SCIA inviata al comune.

7. Per tutte le altre iniziative legate alla manifestazione, quali ad esempio:

-concorsi canori o di bellezza,

-tombole di beneficenza,

-comizi e dibattiti pubblici sul tema della manifestazione,

-cortei ecc, potranno essere svolte nel corso dell'evento, previo invio della SCIA al SUAP.

8. Eventuali prescrizioni o condizioni di esercizio, possono essere imposte dal Comune di volta in volta, nell'atto di assenso allo svolgimento della manifestazione che sarà inviato all'interessato, necessari a prevenire problemi legati soprattutto all'ordine, alla sicurezza pubblica, al traffico ed inquinamento acustico. La manifestazione può tuttavia essere in ogni momento, sospesa, annullata o revocata, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, nonché per inosservanza delle prescrizioni imposte dal Comune.

ART. 72

(Ulteriori disposizioni riguardante lo svolgimento di fiera, feste, mercato, sagre o altre manifestazioni e trattenimenti all'aperto)

1 Nel caso in cui una fiera, festa, mercato, sagre o altre manifestazioni e trattenimenti all'aperto, non dovesse tenersi, per motivi riconducibili a cause atmosferiche, ordine pubblico o altro evento non prevedibile, le cui cause non dipendono comunque dalla volontà degli assegnatari dei posteggi, il giorno di svolgimento può essere recuperato in altra data, da concordare con i rappresentanti delle associazioni locali di categorie, previo parere degli organi della polizia municipale.

ART. 73

(intrattenimenti e pubblici spettacoli – concerti e/rappresentazioni teatrali in locali multiuso-impianti sportivi al chiuso per manifestazioni occasionali)

1 Per gli impianti sportivi o locali adibiti comunemente ad altri usi, (stadio comunale- palestre – impianti sportivi e simili) in cui vengono svolti in modo occasionale intrattenimenti e spettacoli " concerti musicali rappresentazioni teatrali di arte varia e simili", si applicano le norme di cui al D.M. 19/08/1996, comma 2 art. 12, modificato dall'art. 9, del D.M. 06 giugno 2005 e dell'art 65 del presente T.U.

2 A salvaguardia del patrimonio comunale, nel caso di eventi musicali o altri intrattenimenti pubblici che si svolgono all'interno dello stadio comunale o di strutture pubbliche al chiuso di proprietà del comune, oltre ai documenti previsti per il rilascio del permesso alla manifestazione, occorre in aggiunta, inviare ricevuta attestante il pagamento di apposita polizza assicurativa o fideiussoria, a garanzia di eventuali danni all'impianto. L'importo sarà stabilito di volta in volta dall'ufficio patrimonio dell'Ente, tenuto conto del tipo ed alle caratteristiche dell'evento che si dovrà svolgere.

3 Qualora per manifestazioni di pubblico spettacolo a carattere occasionale tenuti in impianti sportivi al chiuso, lo spazio di attività sportiva sia utilizzato per la permanenza del pubblico, la capacità di deflusso di tale zona deve essere pari a 50, 37,5 o 33 persone/ modulo in relazione dello spazio di attività sportiva rispetto al piano di riferimento.

4 Nel caso in cui lo spazio riservato agli spettatori sia esteso rispetto alla configurazione adottata per le manifestazioni sportive, la capacità di deflusso di tale zona deve essere pari a 50, 37,5 o 33 persone/modulo in relazione alla quota dello spazio riservato agli spettatori rispetto al piano di riferimento.

5 La verifica dei requisiti in ordine a quanto sopra, e di ogni altra norma in materia di sicurezza, spetta alla Commissione comunale di vigilanza che esprimerà il parere ai fini del rilascio del certificato di agibilità previsto dall'art. 80 del Tulp.

ART. 74 (Sanzioni)

1 I trasgressori:

a) che violano gli orari di apertura e chiusura dell'attività di intrattenimento previsti dal presente regolamento, saranno puniti con una sanzione amministrativa da euro 516,00 a euro 5,160,00, nonché il deferimento all'autorità Giudiziaria;

b) che violano il superamento delle emissioni sonore, previste dal presente regolamento, saranno puniti ai sensi della normativa vigente sull'inquinamento acustico, nonché con una sanzione amministrativa da euro 516,00 a euro 5,160,00;

c) Che svolgono attività di intrattenimento danzante (artt. 68 e 69 del Tulp n. 773/31 e ss.mm.ii.), in aree non consentite o comunque che violano le norme di cui al presente regolamento saranno puniti ai sensi dell'art. 659 del c.p. nonché con il fermo immediato dell'attività e/o la chiusura dell'esercizio.

2 I trasgressori che svolgono:

a) spettacoli e/o intrattenimento, Feste di piazza ed altre, manifestazioni e trattenimenti all'aperto o al chiuso abusivi, saranno puniti con una sanzione amministrativa da euro 258,00 a euro 1.549,00 nonché quella accessoria di divieto immediato di prosecuzione dell'attività.

b) spettacoli od intrattenimenti con licenza negata, saranno puniti con una sanzione amministrativa da euro 413,00 a euro 2.478,00, e quella accessoria ordinanza di sospensione obbligatoria dell'attività condotta in difetto di autorizzazione o Scia non accolta.

c) trattenimenti e spettacoli abusivi in locale autorizzato anche per la somministrazione di alimenti e bevande o altra attività (art. 86 Tulp e legge n. 287/91), saranno puniti con una sanzione amministrativa da euro 413,00 a euro 2.478,00, e quella accessoria di sospensione obbligatoria dell'attività. Nel caso di reiterazione della violazione o di licenza negata è prevista la chiusura obbligatoria anche dell'altra attività per un periodo non superiore a sette giorni

d) il mancato rispetto delle prescrizioni nelle autorizzazioni (art. 17 del tulp), produrrà la sospensione o revoca dell'attività di intrattenimento nonché l'informativa ai sensi del c.p.p. alla procura della Repubblica.

3 Per quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le norme di cui al T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 773/31 e ss.mm. ii. e successivo reg. di esecuzione.

4 l'autorità competente ad irrogare le sanzioni previste dal presente articolo spetta al dirigente /responsabile dello SUAP del comune, a cui sono devoluti i relativi proventi.

ART. 75
(Spettacoli viaggianti: circhi equestri, parchi di divertimento, teatri viaggianti, giostre, autopiste ecc.)

Normativa di riferimento

(artt. 68 e 69 del t.u.l.p.s. n. 773/31 -legge 18/03/1968, n. 337 e 29/07/1980, n. 390, circolare Min. Turismo e spettacolo 27/09/1989, n. 4803-D.P.R. 21/04/1994, n. 394-D.lgs 31/03/1998, n. 112- D.M. 19/08/1996 - D.M. 18/05/2007- circolare Ministero dell'Interno prot. N. 17082/114 del 01/12/2009. D.M. 13/12/2012 artt. 4, 6 e 7)

1 Definizioni:

a) Spettacoli viaggianti_Le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge 18/03/1968 n. 337 (art. 2 comma 1 del D.M. 18/05/2007- circolare Ministero dell'Interno 01/12/2009). Ovvero le attività inserite o da inserire nell'apposito elenco di cui al decreto interministeriale 23/04/69 e successivi aggiornamenti, comprese le piccole attrazioni della sezione I. Sono escluse dalla spettacolo viaggiante le attività di spettacolo di strada (d.m. 13/12/2012).

b) Attrazione Singola: attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'apposito elenco Ministeriale (autoscontro, giostra per bambini ecc.)

c) Attività esistente: attività di spettacolo viaggiante compresa per tipologia nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18/03/1968 n. 337 e posta in esercizio sul territorio nazionale prima dell'entrata in vigore del decreto M. 18/05/07;

d) Parco di divertimento: complessi di attrazioni, trattenimenti e attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4, della legge 18/03/68, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita di servizi comuni;

e) Gestore: Soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art. 69, del TULPS. Nel caso di parchi di divertimento, il direttore tecnico o responsabile della sicurezza che, per formale delega del gestore, o del legale rappresentante del parco medesimo, sia preposto alla conduzione o al controllo di conduzione di una o più attrazioni;

f) Conduttore: persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento dell'attività quando questa è posta a disposizione del pubblico.

g) tecnico abilitato: tecnico abilitato, iscritto in albo professionale che opera nell'ambito di proprie competenze;

h) organismo di certificazione: organismo di certificazione autorizzato per le attività del d.m. 13 dicembre 2012 od organismo notificato per le direttive applicabili all'attività da certificare.

2 La completa attrezzatura con cui si svolge l'attività di spettacolo viaggiante deve essere posta, da parte del richiedente, a disposizione della Commissione di vigilanza, allestita e funzionante, per la registrazione della stessa ai sensi dell'art. 4 del D.M. 18/05/2007.

3 L'istanza di registrazione dell'attività di spettacolo viaggiante può essere presentata prima che l'attività stessa sia stata posta in esercizio, da qualsiasi soggetto che ne sia in possesso, quale ad esempio : il proprietario, il concessionario, il costruttore ecc; in qualsiasi comune italiano a condizione che l'attività da

controllare e valutare sia resa disponibile alla Commissione di vigilanza competente con tutta la documentazione occorrente in due copie.

4 Il richiedente, ai fini della registrazione e della contestuale assegnazione del codice, da parte del Comune, deve presentare un'adeguata documentazione tecnica illustrativa e certificativa, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 3 del D.M. 18/05/2007, sottoscritta da tecnico abilitato direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione, corredata dal manuale di uso e manutenzione e dal libretto dell'attività di spettacolo viaggiante. Sia il manuale d'uso e manutenzione che il libretto dell'attività devono essere redatti in lingua Italiana, effettuate o da traduttori che abbiano una preesistente abilitazione, o da persone comunque competenti dell'attività di spettacolo viaggiante quali il costruttore o il tecnico abilitato. In entrambi i casi la traduzione deve essere asseverata presso i competenti uffici Giudiziari secondo la normativa vigente. Il Comune dopo aver effettuato la registrazione e rilasciato il relativo codice identificativo segnalerà al Ministero per i beni e le attività culturali- direzione generale per lo spettacolo dal vivo, in via telematica, i dati della attrazione, trattenendo l'originale della documentazione tecnica di supporto.

5 Ai sensi e per gli effetti dei commi 4 e 5 del D.M. 18/05/2007, modificato dall'art. 4 comma 4 del d.m. 13 dicembre 2012, la Commissione di vigilanza deve:

- a) verificare la corrispondenza per quanto possibile e visibile, fra l'attività di spettacolo viaggiante posta in essere e quella riportata nella documentazione tecnica illustrativa e certificativa di cui all'art. 4, comma 2;
- b) verificare l'idoneità formale della suddetta documentazione tecnica illustrativa e certificativa, a firma di professionista abilitato, nell'ambito delle proprie competenze professionali o della apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato per lo specifico settore. La Commissione deve porre attenzione sulla circostanza che il professionista abilitato, chiamato a sottoscrivere la documentazione, non risulti legato da rapporto fisso di impiego nell'azienda del costruttore e/o del gestore dell'attività dello spettacolo viaggiante;
- c) controllare il regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante;
- d) Nei casi in cui siano presenti attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportino sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante è necessario che nella documentazione consegnata alla Commissione di vigilanza sia contenuta anche un'autonoma dichiarazione a firma di professionista abilitato o certificazione di organismo di certificazione accreditato, che attesti che le massime sollecitazioni fisiche indotte dalla attività sui passeggeri non siano superiori ai limiti indicati nelle vigenti norme tecniche di riferimento (norme UNI EN 13814: 2005, Appendix G - Acceleration effects on passengers) o, in mancanza, negli standard di buona tecnica riconosciuti (ad esempio ASTM Committee F24).

6 Ulteriori approfondimenti da parte della CCVLPS, in aggiunta a quanto sopra, debbano essere motivati (comma 5 art. 4 d.m. 2007 modificato dal d.m. 2012).

7 Acquisito il parere della Commissione Comunale di vigilanza, il Comune qualora l'esito del procedimento evidenzi la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 3 del D.M. 18/05/2007, effettua la registrazione dell'attività e le assegna un codice identificativo costituito, in sequenza, da numero progressivo identificativo dell'attività e dell'anno di rilascio. Copia della registrazione, deve essere inviata dal Comune al Ministero per i beni ed attività culturali – direzione generale dello spettacolo da vivo (art. 4 comma 3 d.m 18/05/2007)

8 Nel caso di piccole attrazioni- balli a palchetto- teatrini di burattini- arene ginnastiche il parere della commissione è sostituita da asseverazione di un tecnico abilitato. Mentre per teatri viaggianti- circhi equestri e ginnastici – esibizioni moto- auto acrobatiche, il parere della commissione è reso in base alla verifica di idoneità della documentazione sottoscritta da tecnico abilitato. (art. 4 comma 4 d.m. 13/12/2012).

9 Per le strutture connotabili invece, come teatri viaggianti, circhi equestri e ginnastici, esibizioni di automoto acrobatiche, debbano essere preventivamente valutati, con esito positivo, ai fini della registrazione ed assegnazione del codice, da parte della CCVLPS. Ad analogo controllo dovranno, essere sottoposti tutti i casi di "nuovi allestimenti" connessi agli spostamenti di luogo per effettuare i vari spettacoli ed intrattenimenti, fatta salva la possibilità di sostituire il controlli con una dichiarazione redatta da tecnico abilitato, per i locali fino a 200 persone.

10 il codice deve essere collocato sull'attività tramite apposita targa metallica, predisposta e stabilmente fissata in posizione visibile a cura del gestore, con i seguenti dati: Codice istat del Comune, /numero progressivo assegnato dal Comune/ anno di assegnazione. La targa metallica deve avere i seguenti requisiti: dimensioni: altezza minima 50 mm; lunghezza minima: 200 mm; spigoli arrotondati con raggio minimo R = 2,5 mm; fissaggio: in zona visibile e facilmente accessibile per i controlli previsti; Sistemi di fissaggio: saldatura, rivetti ribattini, viti, incollaggio, o altri sistemi di equivalente efficacia. Il fissaggio, inoltre, al fine di evitare rimozioni illecite, deve essere realizzato in maniera tale che la rimozione della targa, senza l'ausilio di appositi utensili, comporti la distruzione o il deterioramento della medesima. La compilazione della targa metallica dovrà essere fatta con lettere maiuscole in lingua italiana e numeri arabi; le lettere e i numeri, per facilità di lettura, devono avere un'altezza minima di 4 mm.

11 Ai sensi dell'art. 141 e seguenti del regolamento del TULPS, così come modificati dal D.P.R. 311/2001, la competenza ad accertare gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene di una specifica attività di spettacolo viaggiante, la cui tipologia non sia stata ancora compresa nell'apposito elenco ministeriale di cui all'art. 4 della legge n. 337/68, è della Commissione Comunale di Vigilanza.

12 In caso di cessione, vendita o dismissione dell'attività si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 4 del D.M. 18/05/2007. I codici identificativi della attività dello spettacolo viaggiante dismesse, non possono essere riassegnati.

13 Il soggetto che acquisti un'attività di spettacolo viaggiante esistente, assumendone il controllo, al fine di poterla esercitare, è tenuto, ove ne sia privo, ad ottenere la licenza di esercizio, mediante segnalazione certificata di inizio attività. Ove fosse già munito della predetta licenza, al fine di assumere la qualità di nuovo gestore, deve attraverso apposita istanza, far inserire l'attività esistente acquisita nel nuovo documento costitutivo della licenza stessa. Il nuovo gestore deve segnalare al comune, che aveva registrato l'attività e rilasciato il codice identificativo, il cambio di gestione dell'attività stessa, in simmetria a quanto previsto dal comma 9 dell'art. 4.

14 Nel caso in cui l'attività di spettacolo viaggiante sia ceduta o venduta a terzi dal costruttore (o da un altro soggetto come ad esempio: il commerciante o l'intermediario ecc.) nella veste di non gestore della medesima attività, gli obblighi della comunicazione, previsti dal comma 9 e 10 dell'art. 4, permangono a carico del gestore che acquisirà l'attività stessa.

15 Qualora l'attività di spettacolo viaggiante sia ceduta o venduta ad un soggetto che la eserciterà definitivamente fuori dal territorio nazionale, il gestore cedente deve adempiere a quanto previsto dal comma 9, dell'art. 4.

16 Nel libretto dell'attività di spettacolo viaggiante devono essere sempre registrati i cambi di proprietà della stessa.

17 Nei casi in cui l'attività fosse data dal gestore in prestito, in noleggio, in uso gratuito ecc. debbono essere applicati i comma 9 e 10 dell'art 4. Tali forme di trasferimento del bene sono consentite nei soli casi in cui i soggetti terzi che acquisiscono a vario titolo l'attività siano già in possesso, per quella specifica attività, della licenza prevista dall'art. 69 del TULPS.

18 In Sintesi, per quanto riguarda la procedura di registrazione, occorre tenere presente:

a) In caso di nuove attrazioni, all'istanza di registrazione occorre allegare:

-documentazione tecnica atta a dimostrare la sussistenza dell'attrazione, dei requisiti previsti dall'art. 3 del d.m. 2007;

-copia manuale d'uso e manutenzione, redatto dal costruttore, contenente anche le istruzioni per il montaggio e lo smontaggio dell'attrazione, il suo funzionamento e la manutenzione;

-copia del libretto relativo all'attrazione.

b) Per le attrazioni già esistenti e funzionanti, occorre allegare:

- disegni e/o schemi, corredati da foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi;

-verbali delle prove e dei controlli effettuati da tecnico abilitato, di data non anteriore a tre mesi relativi a: idoneità delle strutture portanti; degli apparati meccanici, idraulici e degli impianti elettrici ed elettronici;

-istruzione per l'uso e la manutenzione dell'attrazione.

c) Per le attrazioni provenienti dall'estero, in aggiunta alla documentazione sopra indicata alle lettere a) e b), occorre allegare:

-certificato di origine dell'attività, od atto equivalente redatto dal richiedente in forma di autocertificazione, con indicati:

-ditta costruttrice, data di costruzione e di primo collaudo;

- periodo del pregresso impiego; assenza di incidenti significativi;

- copia della documentazione di acquisto dell'attrazione;

- attestazione che comprovi che l'attrazione ha già operato nel Paese di origine o di ultimo utilizzo, rilasciata da ente governativo del relativo Paese, o altro atto equivalente;

-collaudo di tecnico abilitato o certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato:

La documentazione deve essere in lingua Italiana oppure accompagnata da traduzione ufficiale, sempre in lingua italiana.

19 La verifica annuale è obbligatoria per ogni attività dello spettacolo viaggiante, e può essere effettuata, oltre che da tecnico abilitato, anche da un organismo di certificazione.

ART. 76

(Adempimenti amministrativi previste per gli spettacoli viaggianti in occasione di feste- fiere- sagre e manifestazioni similari)

1 Ogni attività di spettacolo viaggiante che intende svolgere in modo temporaneo la propria attività nel territorio comunale, in occasione di feste, sagre ed altre manifestazioni similari deve inviare all'ufficio SUAP almeno 15 giorni prima dell'evento:

a) comunicazione preventiva in carta semplice, di intendimento "attività temporanea di spettacolo viaggiante", nella quale, oltre alle complete generalità del suo titolare o rappresentante legale, si dovrà indicare: il tipo di attrazione, le caratteristiche, ed i giorni in cui si intende svolgere l'attività.

2 L'ufficio SUAP ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, verifica la regolarità della stessa, l'esistenza di eventuali istanze coincidenti con lo stesso periodo e la trasmette al Comando di P.M. per il parere di competenza. Lo stesso organo di polizia, esprimerà il proprio parere entro tre giorni, inviandolo al SUAP.

3 Il SUAP, comunica all'interessato l'esito della richiesta, e nel caso di parere positivo chiede immediatamente la documentazione necessaria per il rilascio del nulla osta allo svolgimento dell'attività. Con le stesse modalità sarà comunicato l'esito negativo, debitamente motivato.

4 L'interessato, nel caso di esito favorevole deve inviare al SUAP:

- Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

- Dichiarazione di corretto montaggio sottoscritta dal gestore, purchè in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, del D.M., 18/05/2007, accompagnata da una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività, a firma di tecnico abilitato. La dichiarazione di corretto montaggio deve attestare quanto previsto dall'art. 6 del D.M. 18/05/2007 e s.m.

- Copia della polizza assicurativa contro infortuni verso terzi, ovvero autocertificazione;

- Copia della licenza rilasciata dal comune di residenza e sede giuridica del titolare, (art. 69 del TULPS);

- Atto di assenso, nel caso di manifestazione organizzata da privati, associazioni, comitato o altro;

- Documento d'identità in corso di validità e codice fiscale del gestore, titolare, rappresentante ecc. responsabile dell'attrazione di spettacolo viaggiante;

- Copia della registrazione e del codice identificativo dell'attrazione sensi del D.M. 18/05/2007,

- Tassa comunale dovuta per diritti istruttoria SUAP

- Procura speciale di incarico nel caso di invio della pratica al SUAP da soggetto diverso dal richiedente.

5 Nel caso di spettacolo viaggiante, con tende, tribune o altri simili impianti, quali ad esempio:- circhi equestri –gare automobilistiche – teatri viaggianti ed attrazioni simili, dove è consentito al pubblico accedere per assistere allo spettacolo, con capienza superiore a 200 spettatori il SUAP, dovrà essere chiesto l'intervento della commissione comunale di vigilanza, al fine del rilascio del parere di agibilità, di cui all'art.

80 del TULPS, e s.m.. Tali spettacoli, oltre all'esibizione dei documenti di cui al precedente comma, dovranno versare una cauzione presso l'ufficio economato del comune, di una somma di un minimo 200 a un massimo di 1000 euro, a garanzia di eventuali danni al patrimonio comunale nel corso dell'esercizio. L'esatto importo da versare, verrà stabilito di volta in volta dallo SUAP, sentito il parere del Comando di Polizia Municipale, tenuto conto anche del periodo di permanenza dell'attrazione, della tipologia e di ogni altro elemento utile a determinare il giusto importo cauzionale.

6 Ai fini del parere della commissione comunale il SUAP potrà richiedere all'interessato, eventuali ulteriori elementi integrativi, oltre a quelli previsti dal precedente comma 4.

7 L'area comunale su cui potranno trovare collocazione i circhi equestri ovvero spettacoli viaggianti muniti di tende, tribune o altri simili è quella riportata in catasto al foglio n. 10, particelle 283,284,463 e 473 (parte) sita in località Gammicella, evidenziata nella planimetria allegata al presente T.U., (alleg, n.....).

8 Ogni attività, successivamente al primo utilizzo, deve essere oggetto delle verifiche previste nel manuale di uso e manutenzione e, in ogni caso, di almeno una verifica annuale da parte di tecnico abilitato o di un organismo di certificazione sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità. Le risultanze delle verifiche devono essere riportate, a cura del gestore, sul libretto dell'attività. Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell'attività devono essere a disposizione degli organi di controllo locali.

9 Al fine di prevenire problemi in materia di inquinamento acustico, ambientale, traffico, ordine e sicurezza pubblica, in occasione di feste, ed altre manifestazioni similari, il Sindaco, può stabilire prescrizioni e/o condizioni particolari di esercizio per gli spettacoli viaggianti.

ART. 77 (Giochi Gonfiabili)

1 Sono attrazioni dello spettacolo viaggiante i giochi gonfiabili, classificate come medie strutture, destinati all'utilizzo da parte dei bambini al di sotto dei 12 anni (nota ANCI del 20/07/09).

2 I giochi gonfiabili sono strutture di varie dimensioni realizzate mediante tubolari in PVC spalmato, gonfiati ad aria e mantenuti a pressione tramite motore elettrico, hanno forma che richiama il soggetto, come ad esempio (il castello medievale, la balena, lo scivolo pagliaccio, lo scivolo gigante ecc.).

3 In base alla norma UNI EN 14960/2007, entrata in vigore in data 08/03/2007, i giochi gonfiabili dovranno avere:

- almeno sei punti di ancoraggio;
- essere sgonfiati se il vento supera la velocità di 38 Km /h.

4 L'attività di giochi gonfiabili, è soggetta all'invio al SUAP, di una segnalazione certificata di inizio attività, nella quale oltre alle complete generalità del richiedente, dovranno essere indicate le caratteristiche ed il tipo di gioco posto in esercizio.

5 alla SCIA, sono allegati:

- Relazione tecnica descrittiva del gioco gonfiabile;
- Fotografia e disegni con le caratteristiche costruttive del gioco;
- Polizza assicurativa contro infortuni verso terzi;
- Copia della licenza di cui all'art. 69 del T.U., rilasciata dal comune di residenza
- Certificazione di idoneità tecnica di installazione e corretto montaggio rilasciata dopo la posa in opera delle attrazioni da tecnico abilitato;
- Autocertificazione requisiti morali e antimafia ;
- Copia documento di riconoscimento e codice fiscale;
- Tassa comunale per diritti istruttori SUAP;
- Procura speciale di incarico di chi invia la pratica al SUAP.

ART. 78
(condizioni di esercizio per i giochi gonfiabili)

1 L'esercizio dell'attività per giochi gonfiabili, è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) l'esercente dovrà tenere nei pressi dell'attrazione un anemometro per misurare la velocità del vento e per poter prontamente sgonfiare l'attrazione in caso di pericolo;
- b) i giochi devono essere collocate in area idonea, a livello terreno su terrapieno, non esposta a rischi naturali e ad adeguata distanza dalle vie di transito e da altre strutture/attrezzature pericolose;
- c) devono essere rispettate tutte le indicazioni per il montaggio e per l'uso stabilite dalla ditta costruttrice/fornitrice;
- d) In adiacenza alle attrezzature, dovranno essere posti materassini in materiale morbido, per eventuali cadute accidentali dei bambini fuori dalle stesse;
- e) il motore di azionamento della soffiante deve essere protetto da contatti volontari e/o accidentali che possano essere causa di incidenti o di rottura dell'involucro;
- f) deve essere costantemente presente, durante l'utilizzo delle attrezzature, il gestore dell'attrazione (titolare della licenza di cui all'art. 69) incaricato della sicurezza;
- g) deve essere limitato il numero dei bambini contemporaneamente presenti nelle attrezzature, e vietati gli oggetti e i comportamenti potenzialmente pericolosi ed essere osservate tutte le cautele per garantire la massima sicurezza.

ART. 79
(carri allegorici – sfilate)
(Rifer. Circolare Ministero dell'Interno n. 17082 del 01/12/2009)

1 I Carri allegorici, installati sui veicoli, tramite apparecchiature meccaniche, geodinamiche, elettriche ecc., pupazzi, le maschere e le varie rappresentazioni, devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza, in particolare sotto il profilo della sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica o, in assenza, a standard di buona tecnica riconosciuta validità.

2 In analogia a quanto previsto dall'art. 141 bis, del regolamento del TULPS, dovrà essere presentata una relazione tecnica a firma di un tecnico esperto, attestante la rispondenza dei carri alle regole tecniche di sicurezza.

3 Le attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo rispetto al moto del carro, devono essere progettate, realizzate o collaudate seguendo, per quanto applicabile, l'attuale norma europea sulle attrazioni (UNI EN 1384: 2005);

4 Ove le sfilate di carri assumano il carattere di manifestazioni temporanee soggette al controllo della Commissione di Vigilanza, i luoghi all'aperto, ovvero i luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico, così come definiti dall'art. 1, comma 1 lettera I), del D.M. 19/08/1996, devono osservare le disposizioni di cui al titolo IX dell'allegato al decreto stesso.

5 Per stabilire la capienza di tali aree pubbliche in occasione delle suddette manifestazioni temporanee (sfilate) si applicano i criteri stabiliti nel decreto del Ministero dell'interno del 06/03/2001, recante modifiche al D.M. 19/08/1996, relativamente agli spettacoli e trattenimenti a carattere occasionale svolti all'interno di impianti sportivi.

6 Qualora sia possibile un flusso di oltre 10.000 persone, oltre al parere da parte della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, deve essere previsto, ai sensi del D.M. 22/02/96, n. 261, anche il servizio di vigilanza da parte dei Vigili del Fuoco.

7 Le sfilate di carri allegorici di cui al comma 1, del presente articolo, sono soggette alla segnalazione certificata di inizio attività da inviare al SUAP del comune, unitamente alla seguente documentazione:

- Relazione a firma di un tecnico abilitato, attestante la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza. (art. 141 bis del reg. Tulps);
- Fotografie e disegni con relazione descrittiva dettagliata di ciascun carro allegorico;
- Polizza assicurativa contro infortuni verso terzi;
- Autocertificazione requisiti morali e antimafia;
- Copia documento di riconoscimento e codice fiscale
- Tassa comunale per diritti istruttori SUAP
- Procura speciale di incarico di chi invia la pratica al SUAP

8 Prima dell'inizio dell'attività, i carri allegorici, dovranno essere sottoposti alla verifica della Commissione Comunale di Vigilanza, che potrà richiedere al titolare o legale rappresentante responsabile, ulteriore documentazione aggiuntiva oltre a quelli indicati al precedente comma.

ART. 80 (Trenini Turistici)

(Rifer. - art. 63 della legge n. 214/2003 - D.M. 15/03/2007, n. 55 " G.U. n. 97 del 27/04/2007- art. 68 del TULPS, art. 19 del DPR 616/77).-

1 I Trenini Turistici sono immatricolati:

a) ad uso proprio: quando il loro utilizzo avviene nell'esercizio di una attività di trasporto senza fini di lucro, svolta senza corrispettivo sia da parte dei trasportati sia da parte del soggetto pubblico o privato, nel cui interesse l'attività viene esercitata. L'attività ad uso proprio è autorizzata dall'Ufficio della motorizzazione civile competente per territorio, tenuto conto della residenza del richiedente ed è vincolata al nulla-osta del competente ente territoriale in relazione alla verifica ed al percorso.

b) ad uso terzi: quale servizio di linea per trasporto di persone. In tale caso, l'immatricolazione è subordinata, in base a quanto previsto dall'art. 10 del d.m. n. 55/2007, all'autorizzazione del Comune, al quale spetta la verifica e l'approvazione del percorso.

2 Sulla carta di circolazione dei trenini turistici immatricolati ad uso terzi dovranno essere indicati gli estremi dell'autorizzazione nonché del percorso consentito.

3 L' omologazione ovvero accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione viene effettuato dai competenti centri prova autoveicoli .

4 Gli interessati possono disporre di tali veicoli atipici, a titolo di proprietà piena, usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto e di acquisto con patto di riservato dominio.

5 I trenini turistici, sono sottoposti annualmente a revisione presso gli uffici della Motorizzazione civile (art. 6 e 12, comma 4 del D.M. 55/2007). L'obbligo della revisione riguarda anche i rimorchi autorizzati e sono destinati al trasporto su strada di persone per interessi turistico-ricreativi e per questo devono essere attrezzati.

6 Sui trenini turistici è ammesso solo il trasporto di passeggeri seduti e limitatamente a percorsi stabiliti od approvati da comune.

7 Per guidare il trenino occorre la patente B + E, se il numero dei passeggeri trasportabili con il complesso è inferiore a 8, mentre necessita la patente D + E se i passeggeri sono superiori a 8.

8 L'attività svolta con tali veicoli rientra all'interno di un pubblico intrattenimento e quindi soggetta a SCIA di polizia amministrativa ai sensi dell'art. 68 del Tulps, art. 19 legge 241/90, e ss.mm. ii. da inviare al SUAP, unitamente alla seguente documentazione:

- a) Documento in corso di validità e codice fiscale
- b) Permesso di soggiorno o titolo equipollente nel caso di cittadino extracomunitario;
- c) Nulla- Osta dell'ente proprietario della strada nel caso interessi strade non comunali;
- d) Documenti attestante i requisiti del veicolo (immatricolazione- revisione);
- e) Patente di guida del richiedente;
- f) Polizza assicurativa del veicolo
- g) Procura speciale – delegato all'invio telematico della pratica al SUAP
- h) Ricevuta tassa comunale per istruttoria diritti SUAP.

9 L'assenso ovvero il diniego all'esercizio, è subordinato al parere preventivo dell'Ufficio viabilità e traffico della polizia municipale.

ART. 81 (Attività artistiche e artisti di strada)

1 Per attività artistiche e artisti di strada, si intendono le attività che producono opere dell'ingegno, di abilità e bravura nel campo delle arti figurative ovvero disegni, quadri, pitture, fotografie artistiche, ritratti e simili e della musica, ovvero cantastorie, suonatori di strumenti a corda o fiato, mimo, svolte su suolo pubblico per scopo di lucro.

2 Al fine di esercitare attività artistiche su suolo pubblico l'interessato deve presentare al comune una SCIA, ai sensi dell'art. 19, della legge 241/90, che potrà essere inviata anche a mezzo Fax, almeno 10 giorni prima dell'effettivo inizio, unitamente a:

- a) documento d'identità ovvero permesso di soggiorno in corso di validità (nel caso di cittadino extracomunitario).
- b) Eventuali titoli professionali (titoli di studio o merito artistico, riconoscimenti ecc.)
- c) Autocertificazione antimafia e possesso dei requisiti morali;
- f) Procura speciale di incarico di chi invia la pratica al SUAP.

3 L'assenso ovvero il diniego all'esercizio, è subordinato al parere preventivo della polizia municipale, che valuterà sulla base del tipo di prestazione artistica, l'orario di svolgimento, la zona urbana, se esistono o meno motivi di viabilità, traffico o altri di pubblico interesse.

4 Costituisce titolo preferenziale valido per l'esercizio dell'attività l'eventuale iscrizione alla partita Iva inerente l'attività professionale di artista. Inoltre è previsto l'esenzione dal pagamento Tosap per la sosta fino a 2 ore in uno stesso sito

5 E' fatto divieto, durante l'esibizione l'utilizzo di minori, di animali, di palcoscenici, recinzioni, sedie per il pubblico, ed altri simili apparati ed attrezzature.

ART. 82 (Apparecchi e congegni automatici e semiautomatici ed elettronici da trattenimento – sale biliardi e giochi)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

*(Art. 86 comma 3, e art. 110 comma 5, del T.u.l.p.s. R.D. n. 773/31
Legge 06/10/1995, n. 425, art. 37, 38 e 39 legge 23/12/2000, n. 388 (legge Finanziaria 2001); art. 19 legge
07/08/90/n. 241 e s.m.i. Circolare Ministeriale n. 557/B.720. 12001 del 15/02/2001circolare dipartimento
P.S. n. 557/B.720. 12001, del 28/06/2001; art. 22 legge 27/12/2002 n. 289 (legge finanziaria 2003), che
modifica gli artt. 37, 38 e 39 della legge 23/12/2000, n. 388.
D.M. 11/03/2003 (definizione delle regole tecniche previsti dall'art. 22 della legge n. 289/2002, relativi agli
apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento).
Circolare M. dell'Economia e delle Finanze del 10/04/2003 n. 2/COA/DG2003*

*Decreto 27/10/2003 (numero dei giochi da installare nei pubblici esercizi)
Legge 24/11/2003 n. 326, art. 39 (conversione in legge del decreto 30/09/2000 n., 269, proroghe di termini
per l'adeguamento dei giochi di cui alla lett. b,).
Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 26/02/2004
n. 1/COA/DG/2004 G.U. supplemento n. 56 del 08/03/2004 (apparecchi art. 110, comma 6). Legge
Finanziaria anno 2006- legge 23/12/05 n. 266 G.U. n. 302 del 29/12/06 Decreto inter-direttoriale
19/09/2006; Decreto Ministero dell'economia e delle Finanze 18/01/2007Decreto inter-direttoriale
22/03/2007).*

1 L'installazione la distribuzione e gestione degli apparecchi da trattenimento per il gioco lecito, individuati dall'art. 110 commi 6 e 7 del Tulp, è assoggettato alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da presentare al SUAP unitamente alla seguente documentazione:

-Per SALE PUBBLICHE DA GIOCO: (*quelli che vengono allestiti specificatamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box -gioco carte- art. 86 Tulp*);

- a) Pianta dei locali con indicazione dei mq. A firma di un tecnico abilitato; (non occorre nel caso di giochi installati in pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande già esistenti);
- b) Certificato di agibilità dei locali e destinazione d'uso, ovvero autocertificazione. (non occorre nel caso di giochi installati in pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande o altre attività commerciali autorizzati dal Comune);
- c) Dichiarazione sostitutiva da parte del tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti edilizi-urbanistici, nonché quelli relativi alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, con riferimento al certificato o autorizzazione di agibilità con i dati catastali di riferimento, inoltre e che l'immobile non ha subito variazioni dopo il rilascio del certificato di agibilità sopra richiamato.
- d) Autocertificazione requisiti morali (art. 71- d.lgs n. 59/2010);
- e) Certificato di iscrizione alla camera di Commercio (registro imprese), nel caso di società ovvero visura camerale, ovvero autocertificazione;
- f) Permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura, nel caso in cui il titolare, il rappresentante o socio con poteri di rappresentanza sia cittadino extracomunitario;
- g) Copia documento d'identità in corso di validità e codice fiscale;
- h) Copia atto cessione d'azienda, (solo nel caso di subentro o cessione d'azienda).
- i) Certificazioni di conformità alle vigenti norme di prevenzione incendi (ove previsto).
- l) Relazione di previsione di impatto acustico (solo se si posseggono impianti e macchinari rumorosi),
- m) Procura speciale di chi è incaricato dell'invio della SCIA al SUAP
- n) Ricevuta tassa comunale diritti SUAP.

-Per AGENZIA DI SCOMMESSA ed altri punti di vendita previsti dall'art. 38, commi 2 e 4 del decreto legge 04/07/2006, n. 223 convertito dalla legge 04/08/2006 n. 248, (*quelli che hanno come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici- art. 88 del Tulp*);

- a) Copia della licenza di esercizio di agenzia di scommessa ovvero copia della SCIA, presentata all'Ente competente che ha autorizzato l'apertura dell'agenzia di scommessa;
- b) Autocertificazione requisiti morali (art. 11 e 12 del T.U.L.P.S. n. 773/31 e successive modificazioni ed integrazioni; art. 5 decreto legislativo n. 114/98, art. 71 d.lgs n. 59/2010
- c) Documento di identità in corso di validità e codice fiscale;
- d) Procura speciale di chi è incaricato dell'invio della SCIA al SUAP
- e) Ricevuta tassa comunale diritti SUAP.

-Per BAR, CAFFE' RISTORANTI, FAST-FOOD, OSTERIE, TRATTORIE -STABILIMENTI BALNEARE, ALBERGHI, LOCANDE- CIRCOLI PRIVATI, ORGANIZZAZIONI, ASSOCIAZIONI ED ENTI COLLETTIVI ASSIMILABILI - ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO NONCHE' LABORATORI ARTIGINALI

- a) Documento di identità in corso di validità e codice fiscale;
- b) Procura speciale di chi è incaricato dell'invio della SCIA al SUAP
- c) Ricevuta tassa comunale diritti SUAP.

2 Nel caso di installazione di distributori automatici dispensatori di gadget e piccoli giocattoli per bambini, negli esercizi commerciali o pubblici, strutturati in modo che l'acquisizione dell'oggetto avvenga in modo assolutamente casuale e non connesso all'abilità dell'utente che utilizza il distributore, non è necessario il possesso di alcuna licenza di pubblica sicurezza di cui all'art. 86 del Tulp. . (nota del Ministero dell'Interno n. 557/Pas. 3435.12001 del 18/03/2009).

3 Per il rilascio della licenza in favore dei cessionari/concessionari (noleggiatori gestori), dei giochi, il titolare o legale rappresentante, deve presentare al SUAP del comune, unitamente alla SCIA, i seguenti documenti:

- a) Autocertificazione requisiti morali (art. 11 e 12 del T.U.L.P.S. n. 773/31 e successive modificazioni ed integrazioni; art. 5 decreto legislativo n. 114/98, art. 71 d.lgs n. 59/2010
- b) Certificato di iscrizione alla camera di Commercio (registro imprese), nel caso di società ovvero visura camerale, ovvero autocertificazione;
- c) Permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura, nel caso in cui il titolare, il rappresentante o socio con poteri di rappresentanza sia cittadino extracomunitario;
- d) Copia documento d'identità in corso di validità e codice fiscale;
- e) Procura speciale di chi è incaricato dell'invio della SCIA al SUAP
- f) Ricevuta tassa comunale diritti SUAP.

4 Il trasferimento di sede e l'ampliamento di superficie mediante l'acquisizione di nuovi locali o di quelli esistenti di una sala giochi, sono consentite, previa invio della SCIA, al SUAP, unitamente alla documentazione di cui al comma 1, del presente articolo, fatta eccezione del documento di cui alla lettera h).

5 In tutti i locali in cui sono installati giochi leciti, esiste l'obbligo di esporre la tabella dei giochi vietati, di cui all'art. 110 del Tulp. stabilita dal Questore, è vidimata dal Comune, con un visto (firma e timbro), da parte del responsabile dell'ufficio. Nella tabella possono essere inserite anche prescrizioni e divieti specifici che il Comune ritenga di disporre nel pubblico interesse. Nelle sale da biliardo deve essere esposto, in modo visibile, anche un cartello contenente indicazioni sul costo della singola partita o del costo orario.

6 Tutti i video giochi appartenenti ai commi 6 e 7 dell'art. 110, devono avere per il loro funzionamento il N.O. rilasciato dal Monopolio di Stato, per come previsto dall'art. 38, della legge 23/12/2000, n. 388, così come modificata dalla legge 27/12/2002, n. 289.

7 Secondo le disposizioni di cui all'art. 540, della legge 23/12/2005, n. 266, che ha modificato l'art. 110 del Tulp, l'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 lett a) e c) è consentita con i limiti numerici previsti dal decreto direttoriale 18/012007, che modifica in parte le disposizioni del decreto direttoriale 27/10/2003.

8 Gli apparecchi o congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7 lett b), del TULPS, in alcun caso, non possono essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole o istituti scolastici ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto.

9 Sui giochi di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del Tulp. devono essere apposti:

- La copia autentica del nulla osta di distribuzione (contenente indicazione della denominazione commerciale del modello e della scheda di gioco collegata), rilasciata ai sensi dell'art. 38, comma 4 della legge 388/2000;
- La copia non autentica del nulla osta per la messa in esercizio, rilasciato ai sensi dell'art. 14- bis del d.P.R. 640/72;
- La copia della scheda esplicativa del gioco.

10 Nel locale in cui sono installati gli apparecchi deve essere predisposto e conservato il registro delle manutenzioni straordinarie. I locali, in cui sono installati gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, devono essere dotati di punti di accesso alla rete telematica, di cui all'art. 14-bis del d.P.R. n. 640/72.

11 Sui giochi di cui all'art. 110, comma 6 del Tulp. deve essere esposto, in modo visibile ed in lingua Italiana, un cartello indicante:

- * il costo della partita
- *le regole del gioco,

- * la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;
- * Il divieto di utilizzo ai minori degli anni 18.

Sui giochi di cui all'art. 110, comma 7, del TulpS deve essere esposto in modo chiaramente visibile:

- *le regole del gioco,
- * la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;
- * l'età minima del giocatore, consegnata per l'utilizzo del gioco

12 Previa congrua e specifica motivazione, sulla scorta di approfondite indagini sulla realtà sociale della zona e sui quartieri limitrofi, tenuto conto della pronuncia n. 300/2011 della Corte Costituzionale, l'apertura di sale pubbliche da gioco, ovvero l'installazione di giochi in pubblici esercizi può essere inibita nei casi in cui sussistano ragioni di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità che rendano difficile consentire ulteriori flussi di pubblico, senza ledere tuttavia il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità.

13 L'esercizio di sala giochi o la gestione di giochi leciti, annessa ad un pubblico esercizio, circolo privato o esercizio commerciale per come indicati ai comma precedenti, seguirà l'orario di apertura e chiusura ed eventuale turno di riposo settimanale, riferita a quest'ultima attività.

14 E' fatto obbligo all'esercente di rendere noto al pubblico mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazioni, l'orario di apertura e chiusura dell'attività di sala giochi ed eventuali turni di chiusura settimanale.

15 L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici e semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

16 Si considerano apparecchi e congegni automatici e semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati dal comma 6, escluse le macchine vidimatrici per giochi gestiti dallo stato. (art. 721 del codice penale).

17 I giochi di carte di qualsiasi tipo, qualora siano organizzati sotto forma di torneo e nel caso in cui la posta di gioco sia costituita esclusivamente dalla sola quota di iscrizione, sono considerati giochi di abilità, sono quindi consentiti (art. 1 comma 93, della legge 27/12/2006 n. 296)-

18 La realizzazione di manifestazioni del tipo tornei di poker sportivo, debba essere vietata qualora la partecipazione ai tornei sia consentita previo versamento di una quota di iscrizione di valore tutt'altro che modesto. Il fine di lucro è ravvisabile nonostante la tenuità della posta, quando la stessa posta sia ripetuta più volte, si da portare ad una somma che, complessivamente considerata, non può ritenersi economicamente irrilevante.

19 E' vietato l'effettuazione di tornei di gioco carte in cui la quota di iscrizione è tale da non essere interamente destinata all'acquisizione dei premi nonché distratta per trarne un vantaggio economico.

20 Quando le partite sono svolte contemporaneamente su più tavoli, il giocatore che abbia esaurito la dotazione iniziale di fiches assegnate deve essere escluso dalla competizione, non potendo consentirsi che partecipi ad ulteriori partite nel corso della medesima manifestazione versando quote di partecipazione.

21 La persona fisica o giuridica organizzatrice della manifestazione non potrà essere autorizzata a svolgere nella medesima serata e nella stessa località più di un torneo. (parere Consiglio di Stato del 22/10/2008).

22 Le violazioni alle norme di cui al presente articolo nonché a quelle in generale riguardante l'esercizio di sale da biliardo e giochi leciti, sono punite ai sensi della nuova formulazione dell'art. 110 del T.U. P.S. n. 773/31, così per come previsto dall'art. 22 della legge 27/12/2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).

23 Per quanto non previsto nel presente articolo, valgono le norme di cui alla legislazione di riferimento indicata in epigrafe.

ART. 83
(Ludoteca, area giochi, baby –parking)

1 Le ludoteche, o baby- parking, sono attività svolte da soggetti giuridici privati finalizzate alla fornitura di un servizio ludico- ricreativo a vantaggio dei bambini, in base a differenti tempi di frequenza, spazi disponibili e fasce di età, servizi ludici e di intrattenimento, fornitura giocattoli ed utilizzo degli stessi in loco o in prestito.

2 Le ludoteche, sono presentate all'utente richiedente come attività il cui scopo è quello di proporre esperienze di gioco, favorire la socializzazione, educare all'autonomia e valorizzare le capacità creative ed espressive dei bambini, riconducibili, pertanto, ad una normale attività di intrattenimento rivolta al pubblico indistinto, o talvolta rivolti a soggetti determinati muniti di titolo di legittimazione (soci di associazione o di un circolo).

3 Le ludoteche, possono essere fornite di servizi mensa, servizi di riposo, contemporaneamente ad attività di custodia bambini senza svolgere attività didattico –formativa, differenziandosi così dall'attività di un asilo, nido o simili strutture, in quanto privi delle caratteristiche di attività di assistenza sociale non residenziale.

4 Qualora in base alle caratteristiche di organizzazione e gestione dell'attività esposta dal richiedente, si valuti che l'attività di ludoteca possiede le caratteristiche di attività di intrattenimento aperto al pubblico, si applicano le norme di cui al r.d. n. 773/31 T.u.l.ps. , articolo 68 e correlato articolo 80, al pari di un normale locale di intrattenimento.

5 Qualora si riscontri che l'attività posta in essere, non possiede le caratteristiche di cui al comma precedente, occorre trasmettere al SUAP una semplice segnalazione di inizio attività unitamente a:

- Dichiarazione asseverativa circa il rispetto delle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, destinazione d'uso;
- Pianta planimetrica dei locali e relazione tecnica;
- Attestazione dei requisiti morali e antimafia del richiedente ovvero del legale rappresentante nel caso di società;
- Dichiarazione di corretto montaggio a firma di un tecnico abilitato nel caso comprenda anche un area attrezzata con giochi per bambini;
- SCIA sanitaria, qualora sia svolta anche la somministrazione / servizio mensa per i giovani ospiti;
- Documento d'identità e codice fiscale del titolare o rappresentante legale;

6 Qualora le caratteristiche riscontrate nell'organizzazione e gestione facciano propendere per un attività di asilo nido è necessario fare riferimento alle norme regionali che ne disciplinano il funzionamento ed i requisiti, nonché gli accreditamenti.

7 Nel caso l'attività di ludoteca o baby parking, rientri tra quelli indicati al precedente comma 4, si deve valutare in base alle attrezzature utilizzate, in rapporto ai locali sede dell'attività se sia necessario o meno la verifica di incolumità dell'art. 80 del tulp, tenendo presente che in caso di locali con capienza fino a 200 posti le verifiche e gli accertamenti di incolumità della commissione di vigilanza potranno essere sostituiti con una SCIA dell'utente accompagnata da una relazione del tecnico abilitato che asseveri il rispetto delle condizioni e requisiti previsti dal d.m. 19 agosto 1996.

8 In allegato alla SCIA, nel caso di attività di cui al precedente comma:

- Relazione del tecnico abilitato che asseveri il rispetto delle condizioni e requisiti previsti dal d.m. 19 agosto 1996;

- Dichiarazione asseverativa circa il rispetto delle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, destinazione d'uso, sicurezza degli impianti e delle attrezzature, prevenzioni incendi, prevenzioni fulmini ed agenti atmosferici, igiene, nonché quelle relative alle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
- Relazione dettagliata sul modo in cui l'attività sarà svolta e sulle attrezzature utilizzate nello svolgimento della stessa (per poter correttamente inquadrare e disciplinare la ludoteca);
- Pianta planimetrica dei locali e relazione tecnica;
- dichiarazione di corretto montaggio a firma di un tecnico abilitato, nel caso comprenda anche un area attrezzata con giochi per bambini;
- attestazione dei requisiti morali e antimafia del richiedente ovvero del legale rappresentante nel caso di società;
- _ SCIA sanitaria, qualora sia svolta anche la somministrazione / servizio mensa per i giovani ospiti;
- Documento d'identità e codice fiscale del titolare o rappresentante legale;

ART. 84 **(Stabilimenti di bagni- lidi balneari)**

Riferimenti normativi

- art. 86 t.u.l.p.s. e 155-156 reg. t.u.l.p.s. art. 19, d.p.r. n. 616/77, art. 7, 9 della legge 29/03/2001, n. 135- (riforma sul turismo), legge 287/91.
- art. 105 let f) del decreto legislativo n. 112/1998, attuativo della legge n. 59/1997- D.L. 3 agosto 2007, n. 117; Legge 29 luglio 2010 n. 120
- Legge 15 dicembre 2011 n. 217, art. 11, comma 6.

1 Gli stabilimenti balneari, classificati ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, della legge n. 135/2001, imprese turistiche, sono quelli che esercitano attività economiche organizzate per la produzione, commercializzazione, intermediazione e gestione di prodotti e servizi concorrenti alla formazione dell'offerta turistica. Condizioni per l'esercizio dell'attività turistica è rappresentata dall'iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio.

2 L'esercizio di stabilimento balneare, è soggetta alla segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19, della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. da inviare al SUAP del comune. La stessa abilita oltre all'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla lettera c) dell'art. 5 della legge n. 287/91 e s.m. alla:

- fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate.
- Inoltre all'interno possono essere installati a servizio della propria clientela:
- attrezzature a carattere ricreativo;
 - palestre, saune, fitness, wellness, biliardi e simili; fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.
 - cabine ed ombrelloni;
 - spogliatoio comune;
 - sedie e lettini prendisole;
 - tende, docce; noleggio di patini, canoe e pedalò; e wellness, degustazioni tipici locali;
 - musica dal vivo (piano bar), balli di gruppo, fuochi d'artificio, ecc, nelle ore e con le modalità stabilite dal comune. A condizione che da tali attività non derivano danni, molestie alle persone, o turbative alla quiete pubblica e fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.

3 Tutte le iniziative a pagamento o meno, alle quali può assistere un pubblico indiscriminato e cioè non soltanto la clientela del bagno presso il quale sono organizzate in forma di spettacolo/intrattenimento, nel caso vi siano strutture all'uopo installate- tribune, palchi, impianti vari, ecc. devono essere autorizzati dal comune secondo la vigente normativa.

4 Per l'apertura e l'esercizio di stabilimento balneare in allegato alla SCIA l'interessato dovrà trasmettere al SUAP:

- a) Autorizzazione concessione demaniale;

- b) dettagliata relazione tecnica sui locali e le attrezzature, pianta planimetrica e sezione dei locali e dell'area demaniale di riferimento;
- c) asseverazione di un tecnico abilitato riguardante il rispetto dei requisiti edilizi urbanistici dell'impianto, con riferimento al permesso a costruire, agibilità e destinazione d'uso dei locali;
- d) attestazione comprovante l'esistenza dei necessari battelli di salvataggio, in numero adeguato sia alla normale frequenza sia agli eccezionali affollamenti, nonché un servizio di pronto soccorso (art. 156 reg. p.s.);
- e) SCIA, sanitaria, resa ai sensi dell'art. 6, reg. CE 852/2004, unitamente ad eventuali ricevute di pagamento dovute in favore dell'azienda sanitaria provinciale.
- f) attestazione comprovante l'esistenza di assistenti da parte di addetti al salvataggio e nuoto anche nel caso di presenza di piscina (almeno due bagnini addetti al servizio di salvataggio, abilitati alla Federazione Italiana nuoto (FIN))
- g) attestazione comprovante l'esistenza di personale abilitato in scienze motorie, nel caso di attività di palestra;
- h) attestazione dei requisiti professionali, per la somministrazione di alimenti e bevande;
- i) autocertificazione requisiti morali ed antimafia (art. 71 d.lgs n. 59/2010);
- l) copia documento d'identità in corso di validità, ovvero permesso di soggiorno per i cittadini non appartenenti alla comunità europea;
- ml) ricevuta tassa diritti istruttori SUAP
- n) procura speciale di incarico di chi invia la pratica al SUAP.

5 Secondo le attività e le caratteristiche che si intendono svolgere all'interno dell'impianto turistico, l'Ufficio SUAP, potrà richiedere documenti integrativi necessari per l'istruttoria della pratica.

ART. 85

(Orario di svolgimento delle attività complementari nei lidi balneari)

Art. 6, comma 2-quinquies del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, introdotto dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, e dall'art. 11, comma 6, della legge 15 dicembre 2011, n. 217

1 Al fine di promuovere il rilancio delle attività turistico-balneari e la tutela della concorrenza, i titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 86 del T.U. di cui al R.D. n. 773/31 e s.m. sono autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane non prima delle ore 17,00 e non oltre le ore 20,00 particolari forme di intrattenimento e svago ludiche ricreative musicali e danzanti (balli di gruppo e simili) congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande, in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normativa vigente in materia, del regolamento e delle ordinanze e prescrizioni disposte dal comune, fermo restando il rispetto delle norme in materia edilizia-urbanistica, igienico sanitaria e di inquinamento acustico, sicurezza di luoghi e persone, per come previsto dal d.m. 19 agosto 1996. Tali attività dovranno essere svolte senza l'uso di palchi, tribune o altro che possano ospitare persone, nel caso contrario valgono le norme di cui all'art. 65 del presente T.U.

ART. 86

(Posa ombrelloni e sedie sdraio- autorizzazioni temporanee in chioschi)

1 L'esercizio dell'attività di posa ombrelloni e sedie a sdraio, è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività da inviare al SUAP, unitamente a:

- a) autorizzazione concessione demaniale;
- b) dichiarazione comprovante l'esistenza dei necessari battelli di salvataggio, in numero adeguato sia alla normale frequenza sia agli eccezionali affollamenti, nonché un servizio di pronto soccorso (art. 156 reg. p.s.);
- c) attestazione comprovante l'esistenza di persone addetti al salvataggio abilitati dalla FIN.
- d) autocertificazione requisiti morali ed antimafia (art. 71 d.lgs n. 59/2010);
- e) ricevuta tassa diritti istruttori SUAP
- f) documento d'identità in corso di validità
- g) Procura speciale di incarico di chi invia la pratica al SUAP.

2 Nel caso di concessione demaniale in cui sia prevista l'installazione temporanea e occasionale di chioschi amovibili (tipo Algida), per la esclusiva vendita di bevande ed alimenti preconfezionati, l'interessato dovrà inviare al SUAP in allegato alla SCIA:

- a) documentazione attestante i requisiti professionali per il settore alimentare (art. 71 d.lgs n. 59/2010); scia per la registrazione sanitaria;
- b) dettagliata relazione tecnica sulle caratteristiche morfologiche del chiosco;
- c) copia della concessione demaniale;
- d) documento d'identità;
- e) autocertificazione requisiti professionali e morali;
- f) ricevuta pagamento tassa diritti SUAP e ricevuta tassa in favore dell'ASP.

ART. 87

(Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo- licenza di agibilità) (artt. 80, 141 e 142 del d.P.r. 311 del 28 maggio 2001, art. 4)

1 Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 311, del 28/maggio/2001, art. 4, che sostituisce gli artt. 141 e 142 del t.u.l.p.s., la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico è così composta:

- a) *Il Sindaco o suo delegato che la presiede;*
- b) *Il comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;*
- c) *Il dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o un medico dallo stesso delegato;*
- d) *Il dirigente dell'Ufficio tecnico comunale o suo delegato*
- e) *Il comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato*
- f) *un esperto in elettrotecnica*
- g) *responsabile dello sportello unico per le attività produttive / servizio o suo delegato, che svolge anche funzioni di segretario.*

2 A loro richiesta possono fare parte della commissione un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designate dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra le persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

3 Nei casi in cui debbano essere verificati particolari impianti, possono essere nominati uno o più, a seconda della specifica necessità, membri aggregati tra esperti in acustica o in altra disciplina in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o dell'impianto da verificare.

4 Alla commissione, sono invitati senza diritto di voto, i rappresentanti titolari/gestori, richiedenti, ovvero il professionista incaricato della ditta, interessata al procedimento amministrativo. Gli stessi interessati possono tuttavia, fornire alla commissione notizie, suggerimenti utili ovvero ulteriori elementi per facilitare il compito della commissione.

5 E' necessario la presenza del titolare ovvero rappresentante legale, o, nel caso di proprio delegato, all'atto del sopralluogo della commissione presso l'esercizio da verificare.

6 La durata della commissione è stabilita in 3 anni. Prima della scadenza il Sindaco procede con proprio provvedimento, alla nomina della Commissione per il successivo triennio. Tuttavia la stessa rimane in carica fino alla nomina della nuova commissione.

7 La commissione Comunale di vigilanza, è un organismo " perfetto" e come tale, per le conseguenti deliberazioni è necessario l'intervento (cioè la presenza) della totalità dei membri assegnati. Il parere della commissione ai fini della validità è espresso ad unanimità dei componenti tecnici individuati al comma 1 del presente articolo.

8 Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti. Il supplente può intervenire solo in sostituzione del suo membro effettivo.

9 Ciascun componente della commissione esprime palesemente il proprio parere. Il parere della commissione è riportato su apposito verbale redatto dal segretario della commissione o altra persona incaricata.

10 Fermo restante quanto sopra, ciascun componente della commissione ad esclusione del presidente e comunque in numero massimo di due, componenti, potrà esprimere il proprio parere anche mediante l'invio al SUAP, di una comunicazione scritta con modalità telematiche, almeno due giorni prima della data fissata per la riunione. Di tale parere, si dovrà dare conto nel verbale della prima seduta della commissione. la quale potrà riservarsi di chiedere la convocazione del componente assente, qualora detto parere non fosse esaustivo.

ART. 88
(Compiti della Commissione Comunale di Vigilanza)
(D.P.R. 28 maggio 2001 n, 311 art. 141)

1 Per l'applicazione dell'art. 80 del t.u.l.p.s. la Commissione comunale di vigilanza, ha i seguenti compiti:

- a) esprime il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o gli impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indica le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare ai sensi dell'art. 4, del decreto legislativo 08/01/1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18/03/1968, n. 337;
- e) controlla con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente eventuali provvedimenti.

2 Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al comma precedente, sono sostituite, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno. Resta demandato alla competenza della Commissione di Vigilanza il parere sul progetto di detti locali.

3 Alle valutazioni tecniche della commissione, inoltre è collegato il potere di indicare le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che delle prevenzioni degli infortuni (art. 141, lett. B), reg. Tulps), nonché quello di verificare l'attuazione delle prescrizioni imposte. (Ministero Interno -Ufficio PAS 21/02/2013, n. 557/PAS/U/003524/13500.A(8)).

4 Ciascun componente la commissione, munito di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune, ha diritto di libero accesso, ai locali per i quali è stata concessa licenza di agibilità ai sensi dell'art. 80, del TULPS, e nel caso di riscontro di presunte violazioni, irregolarità o mancato rispetto di prescrizioni, può chiedere all'Ufficio competente del Comune, la convocazione della commissione stessa, per le opportune verifiche di competenza.

5 Nel caso di allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni, non occorre una nuova verifica. (art. 4 d.p.r. n. 311/2001).

6 Ai fini della registrazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, previste dal d.m. 18 maggio 2007, modificato dal decreto del Ministero dell'Interno 13 dicembre 2012, la Commissione di vigilanza è incaricata di effettuare le funzioni elencate all'articolo 4, del d.m. 18 maggio 2007, modificato dal d.m. 13 dicembre 2012.

ART. 89
(Convocazione della commissione comunale di vigilanza)

1 La commissione comunale di vigilanza viene convocata, dal responsabile dell'ufficio SUAP, entro sette giorni dal ricevimento della pratica completa di tutti gli allegati richiesti. La convocazione della commissione avviene esclusivamente con modalità telematica, mediante PEC oppure via FAX, indicando nella comunicazione, oltre all'argomento posto all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo in cui dovrà tenersi la commissione.

2 La commissione può essere convocata per la prima volta, presso l'ufficio comunale per l'esame ed il parere sul progetto presentato. Nella stessa seduta i componenti decidono la data della verifica per il collaudo dell'impianto/struttura.

3 E' possibile in ogni caso, convocare in una stessa data la commissione, sia per l'esame del progetto che per la verifica ed il collaudo dell'impianto/struttura.

4 Nel caso all'ora fissata per la riunione, non sia presente la totalità dei componenti, ed in assenza di pareri inviati secondo quanto riportato al comma 10 dell'art. 87 del presente T.U. è ammessa una tolleranza di 30 minuti, trascorsi i quali il presidente dichiara la seduta non valida.

5 I componenti della commissione, prima del giorno fissato della riunione, possono recarsi presso l'ufficio comunale competente, per prendere visione o copia degli atti, inerenti le pratiche poste all'ordine del giorno.

ART 90
(Noleggio di autoveicoli senza conducente)
(d.p.r. 19/12/2001, n. 481)

1 Un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso (art-.84 d.lgs 30/04/92, n. 285).

2 L'attività di cui al presente articolo, è svolta a condizione che il soggetto interessato, abbia la disponibilità di autorimessa nel territorio comunale, avente i requisiti e le adeguate capacità occorrenti per il deposito e sosta dei veicoli utilizzati.

3 Ai sensi dell'art. 1, del d.p.r. 19/12/2001, n. 481. l'esercizio dell'attività di noleggio senza conducente è sottoposto a segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19, della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. da inviare al SUAP del Comune unitamente a:

- a) *Planimetria dei locali con indicazione dei mq. e relazione descrittiva a firma di un tecnico abilitato;*
- b) *Asseverazione di un tecnico abilitato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, che attesti il rispetto dei requisiti edilizi-urbanistici, con riferimento al certificato di agibilità ed alla destinazione d'uso dei locali;*
- c) *certificato di prevenzione incendi (tale certificato è prescritto per le autorimesse nelle quali vengono ricoverate più di 9 autovetture);*
- d) *copia del libretto di circolazione (per uso privato), delle autovetture destinate a noleggio, con l'annotazione " veicolo senza conducente"*
- e) *copia documento di riconoscimento e codice fiscale*
- f) *ricevuta tassa comunale diritti SUAP;*
- g) *procura speciale di incarico di chi invia la pratica al SUAP.*

4 possono essere adibiti a servizio di noleggio senza conducente i seguenti veicoli:

- a) autovetture, cicli, motocicli ed analoghi;
- b) autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati;
- c) veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t.;
- d) veicoli, aventi al massimo nove posti compreso il conducente, destinate al trasporto di persone, nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.

5 Copia della SCIA, è inviata al Prefetto, al quale spetta entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, di sospendere o vietare l'attività.

6 nel caso di noleggio di biciclette o altri mezzi, non soggetti all'obbligo del possesso di patente di guida o altri titoli abilitativi, che di solito vengono resi disponibili durante il periodo estivo con rimessa posta su aree pubbliche date in concessione, oltre alla documentazione di cui al comma precedente, ad esclusione delle lettere a) b) e c), l'interessato, deve presentare il certificato di assicurazione per danni contro persone o cose. Inoltre è fatto divieto di noleggiare biciclette o altri mezzi simili a persone inferiore a 16 anni, tranne se accompagnate dai genitori o da altre persone adulte. Nel provvedimento di assenso, l'ufficio SUAP determinerà oltre ad eventuali prescrizioni, anche l'itinerario e l'area su cui sarà possibile effettuare la rimessa degli stessi mezzi, previo parere del Comando di P.M.

7 Relativamente alle violazioni connesse al noleggio di vetture senza conducente, si applicano le norme di cui al codice della strada (d.lgs n. 285/92, e successive modificazioni ed integrazioni).

8 E vietata la sosta, su suolo pubblico dei veicoli destinati all'attività di noleggio, esclusa quella momentanea per il tempo necessario alla consegna del veicolo al cliente.

ART. 91
(rimessa di autoveicoli, motoveicoli, vetture, biciclette, natanti e simili)
(art. 86 t.u.l.p.s. - d.p.r. 19/12/2001, N. 480)

1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, del d.p.r. n. 480/2001, l'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli è subordinato alla segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 07/08/1990, n. 241, da inviare al SUAP, unitamente:

- a) planimetria dei locali con indicazione dei mq. e relazione descrittiva a firma di un tecnico abilitato;
- b) Asseverazione di un tecnico abilitato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, che attesti il rispetto dei requisiti edilizi-urbanistici, con riferimento al certificato di agibilità ed alla destinazione d'uso dei locali;
- c) certificato di prevenzione incendi (tale certificato è prescritto per le rimesse nelle quali vengono ricoverate più di 9 autovetture);
- d) autocertificazione requisiti morali e antimafia;
- e) copia documento di riconoscimento e codice fiscale.
- f) ricevuta tassa comunale diritti SUAP;
- g) procura speciale di incarico di chi invia la pratica al SUAP

2 Copia della SCIA, è inviata al Prefetto, al quale spetta entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, di sospendere o vietare l'attività.

3 Relativamente alle violazioni connesse alla rimessa di autoveicoli, motoveicoli, vetture, biciclette, natanti e simili, si applicano le norme di cui alle leggi citati in epigrafe.

ART. 92

(dichiarazione di commercio di cose antiche ed usate)

(art. 126 e 128 t.u.l.p.s.; 242 e 247 reg. t.u.l.p.s.; , legge 20/11/1971, n. 1062)

1 Per cose usate, si intendono i beni che, nonostante il deterioramento dovuto al loro utilizzo nel tempo (intendendosi, a tal fine, l'utilizzo normale per il quale sono stati realizzati) mantengono, comunque, caratteristiche tali da ravvisarne l'originaria individualità. Sono considerati cose usate anche i veicoli, incluse le auto radiate destinate all'export; i francobolli da collezione, siano stati adoperati o meno per l'affrancatura della corrispondenza. Per oggetti antichi e da collezione si intendono quelli riportati nella tabella prevista dall'art. 36 comma 1 di cui al decreto legge 23 febbraio 1995 n. 41 convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

2 Non sono considerate cose usate:

- a. le parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso (art. 15 del decreto L.gs n. 209/2003);
- b. la raccolta, in forma ambulante ai fini della commercializzazione, di rifiuti/rottami ferrosi, e non, destinati al recupero (art. 266, comma 5, del D.lgs n. 152/2006).

3 Per esercitare l'attività di cose antiche o usate, si rendono necessarie:

a) la SCIA di apertura di un esercizio commerciale ai sensi del D.lgs 31/03/1998, n. 114, per la vendita di prodotti appartenenti al settore non alimentare;

b) la SCIA di commercio di cose antiche o usate (art. 19 d.p.r. n. 616/77, n. 18); nella quale, dovrà essere indicato oltre a tutte le generalità del titolare, la sede dell'esercizio, nonché se si tratta di vendita di oggetti aventi valore storico od artistico oppure di oggetti usati.

4 Entrambe le segnalazioni debbono essere inviate al SUAP, unitamente al registro delle operazioni che si compiono giornalmente, che potrà essere consegnato a mano per la vidimazione da parte dell'ufficio comunale.

5 Le disposizioni di cui sopra, non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo. Tale determinazione viene effettuata dall'ufficio S.U.A.P. del Comune, ai sensi del d.P.R. n. 616/77, previa esplicita richiesta da parte del soggetto interessato. Il responsabile dello SUAP. verificherà mediante gli organi della polizia municipale. In mancanza della suddetta richiesta, qualsivoglia bene usato, sarà comunque assoggettato alla normativa t.u.l.p.s.

6 l'obbligo di presentare la dichiarazione preventiva di cui all'art. 126 t.u.l.p.s. nonché l'obbligo della tenuta del registro delle operazioni giornaliere, rimane inderogabile per il commercio di unità in movimento a prescindere del valore, in virtù dell'art. 11-bis, comma 3 del decreto legislativo n. 286/2005 (indicazioni fornite dal Ministero Interno con nota 9182 del 13/05/2011).

7 Alla disciplina sopra descritta sono assoggettati anche i rivenditori di francobolli da collezione.

8 La compravendita di veicoli usati per corrispondenza, tramite televisione o altre forme di comunicazione (telefono- internet) soggiace sia alle norme previste dal D.lgs n. 114/98 (SCIA), che a quelli previsti dal Tulp, attesa la validità della sede legale o amministrativa del soggetto che gestisce l'attività, qualora priva di una sede dell'esercizio e di veicoli in carico sull'apposito registro

9 La dichiarazione per la vendita di cose antiche o usate, per il disposto del comma 2, dell'art. 11 del regolamento di esecuzione al t.u.l.p.s. n. 773/31, approvato con r.d. n. 635/40, ha carattere permanente.

ART. 93
(Agenzie di affari)

(artt. da 115 a 120 T.U.L.P.S. e 204 e segg. reg. T.U.- art. 163 del D.lgs 31/03/98, n. 122; art. 13 del d.l. n. 5/2012, convertito nella legge n. 35/2012)

1 Rientrano tra le attività disciplinate dal presente articolo, le imprese organizzate e con finalità di lucro che svolgono attività per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione, di esposizioni, di pubblici incanti, di pubblicità, che si offrono come intermediari nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta.

2 Sono escluse dalla competenza comunale il rilascio delle licenze per:

- a) recupero crediti;
- b) pubblici incanti;
- c) agenzia matrimoniale
- d) pubbliche relazioni,
- e) agenzie di trasporto di merci mediante autoveicoli
- f) agenzie di emigrazione;
- g) agenzie di cambio;
- h) attività di mediatore
- i) agenzie di viaggio e turismo
- l) agenzie di recapito corrispondenza e pacchi
- m) agenzie e gli uffici di enti ed istituti soggetti alla vigilanza di autorità diverse da quelle di P.S.

3 Sono tenuti a munirsi della licenza di agenzia da parte del Comune, ai sensi dell'art. 115 del t.u.l.p.s.:

- a) i mandatari;
- b) i piazzisti (coloro che sono incaricati di piazzare " vendere" le merci per conto dei fabbricanti, commercianti o esercenti stranieri);
- c) i ricercatori di merci, di clienti e di affari per esercizi e agenzie , (vi rientrano gli uffici o le agenzie di ricerca clientela per operazioni con istituti di credito o banche);
- d) di pubblicità;
- e) per disbrigo pratiche amministrative;
- f) di vendita su procura di autoveicoli usati per conto dei proprietari;
- g) per disbrigo pratiche amministrative inerenti ai servizi funebri; (sono quelli che forniscono i materiali ed i servizi necessari per le onoranze dei defunti),
- h) di informazioni, (escluse le investigazioni);
- i) di vendita all'asta (antichità-antiquariato, chiamate anche gallerie di....rientrano anche le aste televisive); disciplinata dalla circolare M. n. 10.12332/1200.15.8 del 16/01/1951.
- l) teatrali, (quelli che svolgono attività di collocamento di complessi musicali e cantanti ed altri artisti dello spettacolo, mediante la segnalazione agli imprenditori sulla competenza e la rinomanza dei singoli artisti);
- m) di spedizione e trasporti (esclusi: spedizionieri e autotrasportatori di cose e persone);
- n) agenzia di vendita, di esposizione temporanea di merci e per mostre

4 Ai fini dell'apertura di una agenzia d'affari di cui all'art. 115 del Tulp, è necessario inviare al SUAP la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge n. 241/90 e ss.mm. ii. unitamente alla seguente documentazione:

- a) Tabella delle operazioni che si intendono svolgere, con indicate le relative tariffe;
- b) Registro delle operazioni giornaliere;
- c) Planimetria dei locali ovvero dell'abitazione in cui si svolge l'attività a firma di un tecnico abilitato, con indicazione dei mq;
- d) Certificato di agibilità e destinazione d'uso dei locali ovvero dichiarazione asseverativa a firma di un tecnico abilitato che attesti la corrispondenza dei locali alle norme edilizie - urbanistiche;
- e) Autocertificazione requisiti morali ed antimafia (art. 71 D.lgs n. 59/2010);
- f) dichiarazione con la quale si consenta l'accesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel caso previsto dal successivo comma 8 del presente articolo;
- g) Diritti pagamenti SUAP;
- h) documento d'identità in corso di validità;

- i) permesso di soggiorno in caso di cittadino extracomunitario;*
- l) Procura speciale di incarico di chi invia la pratica al SUAP.*

5 L'attività di agenzia, comporta l'obbligo di tenere un registro che è quello previsto dall'art. 120 t.u.l.p.s. su cui sono registrate:

- a) generalità del committente;
- b) la data in cui si effettua l'operazione;
- c) la natura della commissione;
- d) l'esito dell'operazione pattuita.

6 Il registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza. I quali devono apporre la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame. (art. 16 reg. t.u.l.p.s.).

7 La mancata esibizione del registro di cui al comma 5, è sanzionata penalmente dall'art. 221 del t.u.l.p.s. La mancanza di segnalazione di inizio attività al comune comporta la chiusura del locale e la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.032,00, prevista dall'art. 17-bis del TULPS, con la conseguente misura interdittiva di cui all'art. 17-ter Tulps della cessazione immediata dell'attività condotta in difetto di autorizzazione.

8 In deroga a quanto previsto dai commi precedenti, per le attività che non comportano la compravendita di beni materiali, la stessa può essere svolta all'interno della propria abitazione, mantenendo la destinazione d'uso originaria catastale pur consentendo l'obbligo di accesso all'abitazione agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, così come previsto dall'art. 16 del Tulps.

ART. 94

(Agenzie d'affari abilitati a servizi istituzionali di interesse pubblico)

1 Sono servizi istituzionali di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati come gratuiti e di seguito specificati:

- a) Il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, abbandonate, di cui si debba effettuare il riconoscimento (art. 19, comma 1, D.P.R. n. 285/90) all'obitorio o ad altro locale disposto dall'Autorità competente;
- b) Il trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale e la consegna del feretro, nonché le operazioni di inumazione in campo comune e di esumazione ordinaria per le salme di soggetti indigenti o in stato di bisogno o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari e sempre che non vi siano persone o Enti che se ne facciano carico;
- c) Il trasporto di resti mortali ed ossa umane rinvenute nel territorio comunale.

2 In tali casi il trasporto è eseguito scevro da servizi e trattamenti speciali, fermo restando il decoro pubblico e il rispetto della salma e vengono effettuati con contenitori e veicoli "carro funebre" avente i requisiti stabiliti nel D.P.R. n.285/90 e s.v.m...

3 I servizi di cui al comma 1, spettano al Comune che li esercita direttamente o può affidarli a terzi in possesso della specifica licenza prevista dal precedente articolo 93.

4 L'affidamento alle agenzie, regolarmente autorizzate da parte del Comune, avviene mediante chiamata diretta, rispettando un apposito calendario di turnazione, predisposto dall'Ente stesso, in cui sono inseriti esclusivamente le agenzie che hanno sede legale nel territorio comunale, previa loro accettazione scritta.

5 Il calendario, di cui al precedente comma, avrà durata annuale e, lo stesso, obbliga per il periodo di un mese l'agenzia di turno, a svolgere i servizi richiesti dal comune, così come previsto dal comma 1 del presente articolo.

6 La natura del trasporto di una salma è, tale da assoggettare l'incaricato (terzo) del trasporto, alla normativa prevista per gli incaricati di pubblico servizio dall'art. 358 del codice penale, per come modificato dalla legge n.86/90.

7 Per quanto non previsto nel presente articolo, restano ferme le disposizioni contenute nella normativa vigente e regolamento comunale in materia.

ART. 95
(norme di rinvio)

1 Per quanto non previsto nel titolo IV° del presente regolamento, valgono le norme di cui al Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza n. 773/31 e ss.mm.ii. e reg, di esecuzione nonché per ciascuna delle materie ivi previste, le specifiche norme di riferimento, emanate dal Governo centrale e regionale.

TITOLO V

ARTIGIANATO

ART. 96
(Norme Generali)

1 Ogni impresa artigiana che intenda svolgere la propria attività nel territorio del comune di Rossano, è tenuta ad inviare al SUAP entro 30 giorni dall'inizio della stessa, con modalità informatica, una segnalazione certificata di inizio attività unitamente a un valido documento di riconoscimento e codice fiscale, nella quale, oltre alle proprie generalità, il titolare dovrà dichiarare: la sede, e il tipo di attività svolta, eventuale ciclo di lavorazione, i macchinari utilizzati, nonché la data in cui la stessa è stata avviata.

2 L'esercizio dell'attività artigianale è svolta nel rispetto delle norme edilizie urbanistiche, di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e dei fabbricati, della normativa ambientale, impiantistica, sicurezza del lavoro e fiscali, che dovranno essere autocertificate ed asseverate da tecnici esperti in materia secondo le rispettive competenze, con allegati:

- Copia della carta d'identità o di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e del permesso di soggiorno in caso di cittadini stranieri;
- In caso di società: visura o certificato del Registro Imprese della Camera di Commercio
- autocertificazione del possesso dei requisiti morali dei soci;
- Pianta planimetrica dei locali a firma di un tecnico abilitato, conforme allo stato di fatto;
- Autocertificazione requisiti morali (art. 71, D.lgs n. 59/2010).
- Copia certificato di prevenzione incendi (ove previsto).

Gli organi della Polizia Municipale su richiesta dello SUAP verificano mediante controlli anche a campione, il rispetto delle norme di cui al comma 2.

4 Le attività di cui ai successivi articoli 97 e 102, che producono rifiuti pericolosi a rischio infetto, sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 40 del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 23 dicembre 2011 n. 214.

ART. 97
(Disciplina dell'attività di acconciatore- norme generali)

Rifer. Normativi:
(Legge 17 agosto 2005, n. 174
Decreto legge n. 7/2007 convertito in legge n. 40/2007;
D.lgs 26 marzo 2010 n. 59, artt. 77-78-79)
Deliberazione regione Calabria n. 867/2010
D.lgs 06/08/2012 n. 147

1 Le norme di cui al presente articolo si applicano a tutte le imprese che svolgono attività di acconciatore, siano esse individuali o in forma societaria, ovunque tale attività sia esercitata in luogo pubblico o privato.

2 Per acconciatore si intende l'esercizio di attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna di cui alla legge n. 174/2005, svolto in modo professionale e organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi (art. 2082 del cod. Civile).

3 Sono soggetti alla segnalazione di inizio attività da inviare al Comune:

- l'apertura di un nuovo esercizio di attività di acconciatore;
- il trasferimento di sede e/o la modifica dei locali;
- il sub ingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività;
- la variazione della ragione sociale dell'impresa;
- sospensione o cessazione dell'attività.

4 Sono requisiti indispensabili per l'attività di acconciatore:

- il possesso dell'abilitazione professionale di cui all'art. 3 della legge n. 174/2005, conseguita dal responsabile tecnico designato nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa;
- l'idoneità igienico – sanitaria dei locali e delle attrezzature utilizzate;
- il rispetto della normativa urbanistico - edilizia vigente;
- l'insussistenza delle cause ostative previste dalla vigente normativa antimafia.

5 Per quanto riguarda l'attività di acconciatore, il responsabile tecnico deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività , lo stesso deve essere iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività. (art. 3, comma 5-bis, L. n. 174/2005, come modificato dall'art. 15 del D.Lgs.n. 147/2012).

6 Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

7 Le imprese che esercitano l'attività di acconciatore possono vendere o, comunque, cedere alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche ed affini od altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e servizi effettuati, senza dovere presentare al comune la SCIA sostitutiva dell'autorizzazione commerciale prevista dalla legge n. 114/98. L'acquirente deve essere, comunque, il cliente dell'acconciatore.

8 L'attività di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista, anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. E in ogni caso necessario il possesso dei requisiti per lo svolgimento delle distinte attività.

9 Per ogni impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatore, deve essere designato almeno un responsabile tecnico in possesso della prescritta abilitazione professionale che, può coincidere con la persona del titolare dell'attività, con un socio che partecipa al lavoro dell'impresa, con un familiare coadiuvante, o con un dipendente dell'impresa.

10 Ai sensi dell'art. 14, del d.lgs n.147/2012, la verifica dei requisiti professionali richiesti dall'art. 3 della legge n. 175/2005, è effettuata dal SUAP del Comune.

11 L'attività di acconciatore può essere svolta nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme od in altri luoghi per i quali sono stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni, nonché presso la sede designata dal cliente esclusivamente in caso di malattia o altra forma di impedimento, compresi matrimoni o altri eventi analoghi ivi compresi manifestazioni legate allo sport, alla moda e allo spettacolo, previa comunicazione al comune almeno 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione da personale in possesso dei prescritti requisiti professionali e nel rispetto delle norme igienico sanitarie.

ART. 98
(Documenti allegati alla segnalazione di inizio attività di acconciatore)

1 Alla SCIA, di acconciatore devono essere allegati al momento dell'invio al SUAP, i seguenti documenti:

- a) Abilitazione professionale rilasciata in favore del responsabile tecnico, che può coincidere con la persona del titolare dell'attività, con un socio che partecipa al lavoro dell'impresa, con un familiare coadiuvante, o con un dipendente dell'impresa;
- b) Pianta planimetrica dei locali, a firma di un tecnico abilitato, con indicazione dei Mq. , e relazione tecnica descrittiva;
- c) Asseverazione di un tecnico abilitato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, che attesti il rispetto dei requisiti edilizi-urbanistici, con riferimento al certificato di agibilità ed alla destinazione d'uso dei locali;
- d) Certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, ovvero visura camerale (Solo nel caso di società);
- e) Copia dell'atto di cessione o affitto d'azienda registrato (nel caso di subentro);
- f) Autocertificazione requisiti morali (art. 71 d.lgs n. 59/2010 e s.m.);
- g) Copia documento d'identità in corso di validità e codice fiscale;
- h) Permesso di soggiorno o titolo equipollente (nel caso di cittadini extracomunitari);
- i) Ricevuta tassa comunale diritti istruttoria pratica – SUAP;
- l) Procura speciale, in favore di chi invia la pratica al SUAP.

ART. 99
(Orari e Tariffe)

1 In conformità a quanto stabilito dall'art. 31, della legge 23/12/2011, n. 214, gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di acconciatore sono liberi.

2 E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre in maniera ben visibile al pubblico:

- l'orario di lavoro l'eventuale turno di chiusura, il periodo di ferie, il tariffario delle prestazioni che si eseguono.

ART. 100
(Sanzioni)

1 Ai sensi dell'art. 5, della legge 17/08/2005, n. 174, nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatore in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dalla legge stessa e del presente regolamento, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiore ad euro 250 e non superiore a 5000, secondo le procedure previste dalla legge 24/11/81, n. 689 e ss.mm.ii.

ART. 101
(abrogazioni di norme precedenti)

1 dall'entrata in vigore del presente regolamento si intende espressamente abrogato il regolamento comunale per l'esercizio della attività di parrucchiere e barbiere uomo donna, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 28 del 24/marzo /1994.

ART. 102
(disciplina dell'attività di Estetista)

Rifer. Normativi:

*(Legge 4 gennaio 1990, n. 1, Legge Regionale 19 marzo 1999, n. 5, Legge 17 agosto 2005, n. 174- Decreto legge n. 7/2007 convertito in legge n. 40/2007;
D.lgs 26 marzo 2010 n. 59, artt. 77-78-79 D. M. 12 maggio 2011, n. 110).
Deliberazione regione Calabria n. 867/2010.*

1 Ai fini del presente articolo, per attività di estetista si intende quella definita dall'art. 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1 e legge regionale 19 marzo 1999, n. 5.

2 L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenere in perfette condizioni di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

3 L'attività di estetista può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato 1 al D.M. 12 maggio 2011, n. 110, che sostituisce il precedente allegato 1 della legge n. 1/1990 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.

4 Sono escluse dall'attività di estetista e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

- le prestazioni dirette in linea ed esclusiva finalità di carattere terapeutico;
- i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico – curativo- sanitario, come ad esempio: le attività di fisioterapista e podologo, disciplinate fra le professioni sanitarie svolte da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
- le attività motorie, quali quelli di ginnastica sportiva , educazione fisica, fitness, svolte in palestre o in centri sportivi.

ART. 103

(modalità di svolgimento dell'attività di estetista)

(Legge 04/01/1990 n. 1, legge regionale 19/03/1999, n. 5)

1 L'esercizio dell'attività professionale di estetista, in ogni forma esercitata, è subordinato al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 2, della legge regionale n. 5/1999 e s.m. in esecuzione all'art. 3, della legge n. 1/90, nonché al rispetto dei requisiti edilizi-urbanistici – igienico sanitari dei locali in cui si svolge l'attività, secondo essa si tratti di impresa esercitata a carattere industriale, commerciale o artigianale.

2 L'esercizio dell'attività di estetista è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività, da presentare al SUAP, unitamente alla seguente documentazione:

- a) Abilitazione professionale rilasciata in favore del responsabile tecnico, che può coincidere con la persona del titolare dell'attività, con un socio che partecipa al lavoro dell'impresa, con un familiare coadiuvante, o con un dipendente dell'impresa;
- b) Pianta planimetrica dei locali, a firma di un tecnico abilitato, con indicazione dei Mq. , e relazione tecnica descrittiva;
- c) Asseverazione di un tecnico abilitato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, che attesti il rispetto dei requisiti edilizi-urbanistici, con riferimento al certificato di agibilità ed alla destinazione d'uso dei locali;
- d) Certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, ovvero visura camerale (Solo nel caso di società);
- e) Copia dell'atto di cessione o affitto d'azienda registrato (nel caso di subentro);
- f) Autocertificazione requisiti morali (art. 71 d.lgs n. 59/2010 e s.m.);
- g) Copia documento d'identità in corso di validità e codice fiscale;
- h) Permesso di soggiorno o titolo equipollente (nel caso di cittadini extracomunitari);
- i) Ricevuta tassa comunale diritti istruttoria pratica – SUAP;
- l) Procura speciale, in favore di chi invia la pratica al SUAP.

3 La qualifica professionale, si intende acquisita nel caso :

a) frequenza di un corso biennale di qualificazione di base della durata di 900 ore annue istituito o riconosciuto dalla Regione Calabria ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, con il superamento di un esame finale a norma dell'articolo 22 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18;

b) la frequenza di un corso annuale di 3° anno di specializzazione di 900 ore, sempre istituito o riconosciuto dalla Regione Calabria ai sensi delle predette leggi n. 845/1978 e legge regionale n. 18/1985, o inserimento lavorativo di un anno, certificato in qualità di dipendente presso un'azienda di Estetista o Laboratorio medico specializzato, per i soggetti già in possesso della qualifica professionale di base, con il superamento, al termine del corso di specializzazione o del periodo lavorativo, di un apposito esame teorico-pratico davanti alla Commissione prevista dall'articolo 6, comma 4 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dal successivo articolo 3 della presente legge.

4 La qualificazione di estetista può essere altresì conseguita con i seguenti procedimenti:

a) superamento dell'esame teorico-pratico al termine di apposito corso integrativo di formazione teorica della durata di 300 ore, al quale possono accedere coloro che abbiano svolto o l'apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modifiche, o attività lavorativa a seguito di contratto di formazione-lavoro, ai sensi della legge 19 dicembre 1984, n. 863, seguiti da un anno di attività lavorativa in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso una impresa di Estetista oppure presso uno studio medico specializzato;

b) superamento dell'esame teorico-pratico al termine del corso integrativo di formazione teorica della durata di 300 ore, per coloro che abbiano svolto una attività lavorativa qualificata, non inferiore a tre anni a tempo pieno, in qualità di dipendente, collaboratore familiare o socio presso un'impresa di Estetista. Tale periodo di attività lavorativa, deve essere stato svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione al corso integrativo;

c) frequenza di un corso di riqualificazione, della durata di almeno 550 ore, per i soggetti previsti dall'art. 8, comma 7 della legge 4 gennaio 1990, n. 1.

5 Per quanto riguarda l'attività di estetista, il responsabile tecnico deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività e dovrà essere iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività. (art. 3, comma 01, L. n. 1/1990, come modificato dall'art. 16 del D.Lgs. n. 147/2012).

6 Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso di qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica, ed è iscritto nel repertorio economico amministrativo (REA), contestualmente alla trasmissione della SCIA.

ART. 104

(Attività di Onicotecnica-Ayurvedico-Riflessologia-massaggio olistico-massoterapia-tatuaggio e piercing- centri di benessere)

1 Le norme previste dal presente titolo, non sono applicabili alle attività di:

-Onicotecnica (cura delle unghie);

-Massaggio ayurvedico (terapia che aiuta a ristabilire l'equilibrio psico-fisico e la serenità mentale, attraverso anche l'utilizzo di oli aromatici a base di erbe prodotti artigianalmente, ha lo scopo di riequilibrare e rivitalizzare gli organi indeboliti, producendo l'effetto di un ringiovanimento generale delle cellule cura (depressione, ansia, insonnia, stress, attacchi di panico);

-Riflessologia (terapia naturale i cui principi di cura sono i medesima dell'agopuntura e dello shiatsu).

-Massaggio olistico (cura del corpo umano sotto ogni aspetto, valutandone ogni singola esigenza e quindi coinvolgendo con l'azione del massaggio le strutture esterne ed interne del corpo umano. Spesso è associato alle varie fasi del massaggio olistico l'uso dell'aromaterapia);

-Massoterapia (miglioramento della circolazione sanguigna, l'eliminazione delle scorie metaboliche e dei depositi del grasso corporeo, alla restituzione della modalità agli arti eventualmente compromessa da lesioni muscolari, che può essere di natura sportiva, curativa, rilassante);
-Tatuaggio (la colorazione permanente di parte di corpo mediante l'introduzione sottocutanea ed intradermica di pigmenti con l'ausilio di aghi, oppure con tecnica di scarificazione al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni);
-Piercing (la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire oggetti decorativi di diversa forma o fattura.

2 Nelle more di una regolamentazione regionale, l'apertura e l'esercizio di una delle attività di cui al precedente comma è soggetta alla segnalazione certificata di inizio attività da inviare al comune, in cui oltre alle complete generalità del richiedente, dovranno essere dichiarate e/o asseverate da competenti tecnici abilitati:

- il rispetto dei requisiti igienico sanitari dei locali e delle attrezzature utilizzate;
- il rispetto dei requisiti edilizi –urbanistici e della destinazione d'uso dei locali;
- il possesso dei requisiti morali e professionali del richiedente ovvero di chi svolge l'attività;

3 Gli operatori che svolgono l'attività di tatuaggio e piercing, devono attenersi scrupolosamente all'osservanza delle linee guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing emanate dal Ministero con propria nota di P.S. VI/2.9/156 del 05/02/98, che sono:

- Valutazione del rischio di infezioni prima del trattamento;
- Indicazione di controllo;
- Lavaggio delle mani e misure di barriera;
- Decontaminazione e disinfezione dello strumentario;
- Decontaminazione degli schizzi di sangue;
- Misure per aghi, taglienti, strumenti e sostanze da utilizzare;
- Precauzioni universali;
- Smaltimento della biancheria e del materiale utilizzato per tamponamento e medicazioni;
- Limitazione delle procedure (in relazione a soggetti e parti anatomiche).

4 E' fatto obbligo a chi esercita l'attività di tatuaggio e piercing, di richiedere all'interessato, oppure ai genitori o a chi esercita la patria potestà, se minorenne, tutte le informazioni utili per praticare l'attività di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza; è fatto inoltre obbligo di fornire informazioni sulle modalità di esecuzione e sui rischi connessi allo specifico trattamento richiesto.

5 L'operatore che esercita l'attività di tatuaggio e piercing, deve acquisire il consenso informativo dell'interessato all'esecuzione del trattamento. Qualora il soggetto che chiede l'intervento del tatuaggio e piercing sia di età inferiore a 18 anni, si deve acquisire il consenso di chi esercita la patria potestà, con la sola esclusione del piercing al lobo dell'orecchio richiesto dai minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni.

6 Non sono ammessi tatuaggio e piercing su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe essere compromessa da tali trattamenti o in parti in cui la cicatrizzazione sia particolarmente difficoltosa.

7 Il servizio competente del dipartimento locale di prevenzione dell'ASP, dovrà intervenire direttamente sospendendo le attività nel caso di accertate gravi carenze igienico-sanitarie, con diffida di adeguamento entro un termine fissato dallo stesso servizio, informando il Comune. L'eventuale difetto di ottemperanza alla diffida comporta la richiesta al comune di chiusura dell'esercizio.

8 L'attività di onicotecnica (trattamento dell'unghia), necessita di requisito professionale di estetista. L'attività può essere effettuata da società che assume un direttore tecnico il quale dovrà essere sempre presente durante i trattamenti effettuati sui clienti anche da parte di dipendenti o soci purchè in presenza del direttore. Non è consentito che il direttore tecnico si assenti dall'esercizio durante i trattamenti. La norma di cui al presente comma, non è applicabile nel caso di attività di semplice decorazione delle unghie, con smalto o anche applicazione di gel, purchè questa azione non comporti l'utilizzo di strumenti taglienti o comunque eliminazione di parti di pelli e unghie stesse.

ART. 105

(Centri di Benessere)

1 I centri di benessere, sono strutture al cui interno possono essere esercitate diverse attività, tra loro connesse, come le pratiche bionaturali, l'attività ginnico, il massaggio sportivo, i trattamenti di medicina estetica, le medicine non convenzionali, la fisioterapia, la riabilitazione motoria, ma anche attività professionali, quali psicologia, la dietologia e l'endocrinologia.

2 Il centro benessere è un complesso aziendale, gestito da un unico soggetto (persona fisica o società), e può essere dislocato fisicamente anche in più unità operative, che accoglie al suo interno l'esercizio di due tipologie di attività connesse tra di loro quali:

-Le ATTIVITA' DI ESTETISTA subordinato al rispetto delle disposizioni della legge n. 1/90, e del presente regolamento e ALLE ATTIVITA' MOTORIE trattamenti fitness e Wellnes, che tendono al raggiungimento della buona forma fisica.

3 All'interno del centro benessere possono essere esercitate anche attività cliniche ambulatoriali. Si tratta di attività sanitarie il cui esercizio richiede la presenza di medici regolarmente iscritti al relativo ordine ed in possesso di adeguata specializzazione e l'acquisizione di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Le attività ambulatoriali di tipo sanitario sono disciplinate dalle leggi regionali di attuazione del d.p.r. 14/01/1997, che individua i requisiti minimi strutturali, impiantistici e di attrezzature che gli ambulatori e gli studi professionali devono avere per poter esercitare l'attività.

4 Il centro benessere al cui interno vengono esercitate attività di tipo sanitario purchè regolarmente autorizzate e svolte da medici abilitati, possono essere denominati BEAUTY FARM.

5 In attesa di una regolamentazione regionale, L'APERTURA dei centri di benessere resta un'attività libera, fermo restante la segnalazione al comune ed il rispetto delle norme igienico sanitarie, edilizie urbanistiche dei locali, nonché il possesso dei requisiti morali e professionali.

6 Il servizio competente del dipartimento di prevenzione dell'ASP di Rossano, interviene direttamente sospendendo le attività nel caso di accertate gravi carenze igienico-sanitarie con diffida di adeguamento entro un termine fissato dallo stesso, informando il comune. L'eventuale difetto di ottemperanza alla diffida comporta la richiesta al comune di chiusura dell'esercizio.

7 Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi sulla persona in assenza dei requisiti o in violazione delle modalità previste dalla legge n. 174/2005, si applicano le sanzioni previste dall'art. 5 della legge n. 174/2005.

ART. 106 **(Tintolavanderia)**

Riferimenti normativi

Legge 22/02/2006 n. 84; Art. 79 Decreto legislativo n. 59/2010

Art. 19 legge 241/90, Art. 49 comma 4-bis legge 122/2010

Circolare prot. N. 31045 del 18 febbraio 2011 del Ministero sviluppo economico

D.lgs 06/08/2012 n. 147

1 L'apertura, il trasferimento di sede il sub ingresso di attività di tinto lavanderia è soggetta alla SCIA da inviare allo SUAP del Comune.

2 Nella SCIA, dovrà essere indicato il direttore tecnico, che in attesa di specifici corsi formativi stabiliti dalla Regione, potrà esercitare tale ruolo, (*risoluzione del Ministero sviluppo economico n. 31045 del 18 /02/201*). Il responsabile tecnico, può essere individuato:

- nel titolare dell'impresa;
- in un socio partecipante al lavoro;
- in un collaboratore familiare (del titolare o del socio);
- in un dipendente dell'impresa o un addetto all'impresa.

3 Non costituiscono titolo valido per l'esercizio dell'attività professionale di lavanderia e tintoria, gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali non autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

4 Per la nomina del responsabile tecnico, necessita un atto formale da parte del titolare o legale rappresentante, che può essere anche una semplice scrittura privata. In ogni sede Possono esserci anche più responsabili.

5 A corredo della SCIA, occorre inviare:

- autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese dal titolare ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, in particolare per quanto riguarda, gli aspetti igienico sanitari urbanistici –edilizi, della destinazione d'uso dei locali, il possesso dei requisiti morali;
- Pianta planimetrica dei locali con stralcio di zona a firma di un tecnico abilitato;
- Ricevuta della tassa comunale per diritti istruttori SUAP
- Documento d'identità in corso di validità e codice fiscale, nel caso di cittadino extracomunitario, permesso di soggiorno e titolo equipollente.

6 L'impresa che intende svolgere professionalmente l'attività di lavanderia e tintoria, deve ottemperare agli obblighi pubblicitari imposti dalla normativa e quindi, provvedere agli adempimenti che riguardano gli aspetti amministrativi e fiscali dell'attività: Partita IVA, dichiarazione di inizio attività d'esercizio, iscrizione in albi o registri previsti quali il registro imprese ed il repertorio economico amministrativo tenuto dalla Camera di Commercio.

7 Le presenti norme si applicano anche alle imprese di tinto lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni (art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 147/2012).

8 Le tintolavanderie operanti, alla data di approvazione del presente regolamento, dovranno comunicare al SUAP entro 30 giorni, il nominativo del responsabile tecnico.

9 Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di tintolavanderia in forma ambulante e di posteggio.

10 Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, valgono le norme citate in epigrafe.

ART. 107 (sanzioni – tintolavanderie)

1 sono puniti con una sanzione amministrativa da un minimo di 250 euro a 5.000 euro per:

- avvio attività di tinto lavanderia senza la SCIA al Comune;
- la mancata designazione per ciascuna sede di tinto lavanderia un responsabile tecnico;
- la mancata esposizione presso i locali di tinto lavanderia del cartello con la sede dell'impresa ove vengano effettuate le lavorazioni.

ART. 108 (Imprese artigiane e somministrazione di alimenti e bevande non assistita)

Riferimenti normativi:

T.U.L.P.S. 18/06/1931, n. 773, art. 86; R.D. 06/05/1940, n. 635;

Legge 25/08/1991, n. 287;

D.M. 05/08/1994, n. 534 e D.M. 13/12/1995; Legge 05/01/1996, n. 25

*Legge costituzionale 18/10/2001, n. 3, modifiche al titolo V della parte seconda della costituzione
decreto legge 04. 07. 2006 n. 223, convertito dalla legge 04. 08.2006, n. 248.*

1 Le norme di cui al presente articolo si applicano alle attività con prevalenza artigianale quali ad esempio, Pizzeria a taglio e prodotti affini; gelateria e prodotti affini; Pasticceria e prodotti affini; Friggitoria; Yogurteria; ed altre attività similari.

2 Le imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare che effettuano vendita diretta al pubblico, possono fornire la somministrazione non assistita di alimenti di propria produzione, purché tale attività sia strumentale ed accessoria alla produzione e alla trasformazione.

3 Per somministrazione non assistita di alimenti e bevande si intende il consumo immediato di prodotti acquistati nei locali adiacenti a quelli di produzione o sulle superfici pertinenti, che non comprendono comunque spazi esterni al locale ove si svolge l'attività artigianale, senza servizio e assistenza di somministrazione, ma tramite l'utilizzo degli arredi nell'azienda.

4 Gli arredi per il consumo sul posto dei prodotti di propria produzione, devono essere correlati all'attività, non devono coincidere pertanto con le attrezzature tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione (trattasi in genere dei tavoli). E' consentito tuttavia, piani di appoggio di dimensione congrue all'ampiezza e alla capacità ricettiva del locale nonché la fornitura di stoviglie a perdere. (circolare Ministero dello sviluppo economico n. 8426 del 28/09/06)

5 Nei locali di cui al comma 1, del presente articolo, non è consentita la vendita e il consumo di bevande alcoliche e non alcoliche, fatta salva la vendita a mezzo di appositi distributori automatici (self service), installati ai sensi del d.lgs n. 114/98, a cui il cliente può accedere autonomamente.

6 L'impresa artigiana, contestualmente all'avvio, segnala al Comune competente l'attività di somministrazione non assistita.

7 L'attività di cui al presente articolo è consentita anche in locali con destinazione d'uso commerciale, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, in materia di somministrazione.

8 E' considerata attività di somministrazione quando si accerti con assoluta oggettività da parte degli agenti accertatori la presenza del servizio assistito ai tavoli. L'elemento discriminante che possa far propendere per la configurazione alla somministrazione deve infatti essere ricercato nell'assistenza al cliente effettuata mediante il servizio ai tavoli ad opera del titolare o di suo personale nella fase immediatamente successiva e strettamente legata all'acquisto del bene.

9 Le attività artigianali devono pubblicizzare l'orario di apertura mediante appositi cartelli e hanno l'obbligo di esporre l'elenco delle materie prime utilizzate e di specificare i prodotti eventualmente congelati.

10 A chiunque eserciti l'attività di somministrazione non assistita di cui al presente articolo, si applicano limitatamente all'attività di somministrazione, le disposizioni previste dagli artt. 17, 17 bis, 17 ter e 17 quater del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Tulps).

11 Chiunque ometta le comunicazioni previsti dai commi 6 e 9, del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 154,00 a 1.032,00 euro o la sospensione temporanea dell'attività di somministrazione per un periodo non superiore a tre mesi.

12 Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolata dalla legge 24.novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 689/81, applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi.

ART. 109
(attività di panificio e molino)

Riferimenti normativi:

comma 2, art. 4, del decreto legge 04. 07. 2006 n. 223, convertito dalla legge 04. 08.2006, n. 248. art. 19 legge 241/90, così come modificato dall'art. 49 , comma 4-bis della legge n. 1222/2010- art. 80 – sexies del d.lgs n. 147/2012

1 L'impianto di un nuovo panificio, o di molino il trasferimento o la trasformazione di un panificio esistente è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività da inviare al SUAP del comune, unitamente ai seguenti documenti:

- a) Documento identità in corso di validità e codice fiscale;
- b) Permesso di soggiorno in corso di validità o titolo equipollente rilasciato dalla Questura, nel caso di cittadino extracomunitario.
- c) Asseverazione di un tecnico abilitato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, che attesti il rispetto dei requisiti edilizi-urbanistici, con riferimento al certificato di agibilità ed alla destinazione d'uso dei locali;
- d) Planimetria dei locali in scala 1:100, con stralcio di zona, firmata da un tecnico abilitato nella quale dovranno essere evidenti l'indicazione della via e del numero civico sede dell'attività, la superficie dell'area di vendita, i servizi ed eventuali spazi espositivi.
- e) Autodichiarazione attestante i requisiti morali, per come previsto dall'art. 71, del d.lgs. n. 59/2010 modificata dalla legge n. 147/2012;
- f) Certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, ovvero autocertificazione, solo nel caso di società;
- g) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. (*Le panetterie, pasticcerie ed affini che consumano non più di 300 Kg di farina al giorno, rientrano tra le attività ad inquinamento atmosferico poco significativo, mentre la panificazione, pasticceria ed affini con consumo di farina superiore a 1.500 Kg al giorno, rientrano tra attività a ridotto inquinamento atmosferico*).
- h) indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva, il quale deve assicurare l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito;
- i) SCIA, sanitaria, resa ai sensi dell'art. 6, reg. CE 852/2004, unitamente ad eventuali ricevute di pagamento dovute in favore dell'azienda sanitaria provinciale;
- l) Procura speciale di conferimento incarico in favore di chi invia la pratica allo SUAP;
- m) Ricevuta tassa comunale dovuta, per diritti istruttoria SUAP.

2 E' consentita ai titolari di impianti di panificio di vendere i prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali con destinazione d'uso anche commerciali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie, secondo le modalità di cui all'art. 108 del presente T.U.

3 Gli impianti di panificazione o di molino che utilizzano giornalmente un quantitativo di farina non superiore a 300 Kg. Sono esenti da autorizzazione all'emissione in atmosfera (D.Lgs n. 152/06), e sono tenuti, ad una semplice comunicazione ai sensi dell'art. 272 comma 1 all. IV lettera f) del D.lgs n. 152/06).

4 Lo svolgimento delle attività di panificazione/molino senza il rispetto delle suddette prescrizioni, comporta l'applicazione da parte del comune, delle sanzioni di cui all'art. 22, commi 1, 2, 5 lett. C) e 7 del decreto legislativo n. 114/98.

5 Per effetto dell'art. 40, del decreto legge 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 04/04/2012, n. 35, è consentita l'apertura delle attività di panificazione anche durante le giornate domenicali e festive.

TITOLO VI

(AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA " SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE E TAXI")

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

*art. 86 e 121 (abrogati). T.u.l.p.s. del R.D. n. 773 del 18/06/31
D.P.R. 24/07/77, n. 616 (trasferimento delle competenze)
Legge 15/01/1992, n. 21 (legge quadro per il trasporto di persone
mediante autoservizi pubblici non di linea);
Legge regionale 07/08/1999, n. 23 (competenze ai Comuni)
D.M. 20/12/1991, n. 448 (requisiti per l'accesso alla professione
autotrasportatore di viaggiatori su strada-servizio noleggio con autobus).
Decreto Legislativo 22/012/2000, n. 395 (Accesso alla professione trasportatori su strada di merci e di
viaggiatori ecc.), modificato dal dlgs 28/12/2001 n. 478
regolamento comunale approvato con delibera n. 56 del 27/08/2002
(decreto legge 04. 07. 2006 n. 223, convertito dalla legge 04. 08.2006, n. 248 -
Legge 18/agosto/2003 n. 190 (noleggio di autobus con conducente)
Legge 27/02/2009 n. 14, di conversione con modifiche del decreto legge 30/12/2008 n. 207, che modifica la
legge quadro n. 21 del 15/01/ 1992,
Decreto legge n. 138/2011, convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148, art. 3 comma 11-bis*

ART. 110

(Servizio di noleggio con conducente – norme generali)

1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1 - quater della legge 27/02/2009 n. 14, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30/12/2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti che modifica la legge 15/01/1992, n. 21, il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse, tranne il caso in cui non è esercitato il servizio di Taxi. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate esclusivamente nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

2 La Giunta Comunale, con proprio atto può regolare l'accesso nel proprio territorio specificatamente, all'interno delle zone a traffico limitato, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso.

3 L'inizio e il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. E' altresì previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un apposito foglio di servizio.

4 Fermo restante quanto previsto al comma 2 del presente articolo, ai veicoli destinati al servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.

5 Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone secondo il codice della strada:

- a) le motocarrozette
- b) le autovetture
- c) gli autobus
- d) i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo specifici di persone
- e) i veicoli a trazione animale.
- f) veicoli a braccia
- g) velocipedi

- h) slitte
- i) ciclomotori
- l) motoveicoli
- m) filoveicoli
- n) rimorchi
- o) macchine agricole.
- p) veicoli con caratteristiche atipiche.

6 l'attività di n.c.c. può essere svolta in forma singola o associata (cooperativa di produzione e lavoro, cooperativa di servizi, consorzi ecc.). Ad essi si può conferire l'autorizzazione, previa presentazione al comune della copia autentica dell'atto notarile di conferimento della licenza o autorizzazione, visura camerale del registro delle imprese da cui si dimostri l'esercizio dell'attività di trasporto di persone da parte dell'organismo collettivo. La titolarità rimane comunque in capo al soggetto che la conferisce.

7 In caso di recesso dalla cooperativa, il titolare viene reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione a condizione che sia trascorso almeno un anno dallo stesso (art. 7 comma 3 legge 21/92).

ART. 111 **(Servizio di Taxi – norme generali)**

1 Il servizio TAXI, che può avvenire anche con chiamata radio telefono, si rivolge ad un utenza indifferenziata, ed ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, la sosta per i Taxi sulla quale deve avvenire l'inizio del servizio è consentita sulle seguenti aree comunali:

- a) P.zza L. Da Vinci - Rossano scalo
- b) P.zza Montalti- Rossano scalo
- c) P.zza Steri - Rossano centro
- d) Zona S. Angelo a mare- parcheggio lido Murano Lido S. Angelo

2 Ai sensi e per gli effetti del comma 2, dell'art. 36, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, i titolari di licenza per il servizio di Taxi possono svolgere servizi integrativi quali taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio.

3 Il titolare della licenza di taxi può essere sostituito alla guida, non solo nei casi di malattia o infortunio ma, nell'ambito dell'orario del turno integrativo o nell'orario del turno assegnato, anche da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità.

ART. 112 **(Rilascio dell'autorizzazione di noleggio con conducente- e licenza per il servizio di taxi - bando di gara – criteri generali)**

1 Le licenze per l'esercizio di taxi e le autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente, sono rilasciate per concorso pubblico (bando di gara) per soli titoli.

2 Il concorso deve essere indetto dal dirigente o responsabile del servizio attività economiche e produttive – SUAP- è pubblicato sul sito web del Comune e del portale SUAP, previo atto di indirizzo da parte della giunta comunale.

3 Nel bando pubblico di gara , sono indicati il numero delle autorizzazioni per il servizio n.c.c. e licenze di taxi, che si intende assegnare.

4 I requisiti per partecipare alle selezioni per l'assegnazione delle autorizzazioni di noleggio con conducente sono:

- a) essere in possesso di patente B+K o superiore, priva di annotazione ex artt. 186 e 187 C.D.S.

- b) essere proprietari o possedere la disponibilità in leasing del mezzo per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione all'esercizio o comunque essere in possesso di apposito preliminare di acquisto dell'autoveicolo;
- c) non aver trasferito altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti dalla pubblicazione del bando di gara;
- d) non essere titolari di autorizzazione di noleggio con conducente o licenza di Taxi, rilasciate anche da altro Comune, fatto salvo il diritto di cumulo di più autorizzazioni previsto dall'art. 8 della legge n. 21/92;
- e) possedere il requisito di onorabilità previsto dall'art. 5 del D.L. 22/10/2000, n. 385 e successive modificazioni, nonché dall'art. 71 del D.vlo n. 59/2010;
- f) la disponibilità, nel territorio comunale, di una rimessa, da intendersi come spazio anche a cielo aperto, idonea allo stazionamento dei mezzi di servizio per l'esercizio di n.c.c.
- g) essere in possesso dei requisiti previsti dal D.lgs n. 81/2008.

5 I requisiti per partecipare alle selezioni per l'assegnazione delle licenze di taxi sono:

- a) essere in possesso di patente B+K o superiore, priva di annotazione ex artt. 186 e 187 C.D.S.
- b) non essere titolari di autorizzazione di noleggio con conducente o licenza di Taxi, rilasciate anche da altro Comune, fatto salvo il diritto di cumulo di più autorizzazioni previsto dall'art. 8 della legge n. 21/92;
- c) possedere il requisito di onorabilità previsto dall'art. 5 del D.L. 22/10/2000, n. 385 e successive modificazioni, nonché dall'art. 71 del D.vlo n. 59/2010;
- d) avere la disponibilità nel territorio comunale di una sede operativa, da intendersi come locale ad uso ufficio, funzionante durante le 24 ore, per ricevere chiamate e/o prenotazioni.

ART. 113 (Adeguamento del numero dei Taxi nel contesto urbano)

1 Allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti, la Giunta Comunale con propria deliberazione, sentita l'autorità di regolazione dei trasporti, ove costituita ai sensi dell'art. 36, del d.l. n. 1/2012, può:

- a) incrementare il numero delle licenze per il servizi Taxi, ove ritenuto necessario, a seguito di un'istruttoria sui costi –benefici anche ambientali, in relazione a comprovate ed oggettive esigenze di mobilità ed alle caratteristiche demografiche territoriali, attuando le procedure concorsuali anche straordinari, previste dal precedente articolo.
- b) prevedere il rilascio a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti possessori dei requisiti stabiliti dall'art. 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando in caso di concorso oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande uno o più criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri.
- c) consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione a tutela dei consumatori, prevedendo la possibilità per gli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi stabiliti;
- d) migliorare la qualità del servizio, individuando criteri mirati ad ampliare la formazione professionale degli operatori, con particolare riferimento alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle lingue straniere nonché alla conoscenza della normativa fiscale favorendo gli investimenti di nuove tecnologie per l'efficientemente organizzativo ed ambientale del servizio.

2 I proventi derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono finalizzati ad adeguare compensazioni da corrispondere a coloro che sono già titolari di licenza;

ART. 114
(Ruolo dei conducenti)

1 Per quanto riguarda l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli e natanti di servizi pubblici di linea previsto dall'art. 6, della legge 15/01/1992, n. 21, in attesa della sua istituzione da parte della Camera di commercio, il concorrente dovrà esibire all'atto della domanda di partecipazione al concorso, il certificato di abilitazione professionale di cui all'art. 116, punto 8, del codice della strada (patente tipo B+ K), rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. L'assegnatario della licenza o dell'autorizzazione, in ogni caso, dovrà provvedere, entro 30 giorni all'iscrizione nel ruolo dei conducenti non appena questo sarà istituito e regolarmente operante.

ART. 115
(Modalità di presentazione della domanda)

1 Dalla data di pubblicazione del bando sul sito web ufficiale del comune gli aspiranti dovranno inviare al SUAP, in modalità telematica, apposita domanda in bollo.

2 Ciascun concorrente, può presentare una sola domanda, riferita ad un solo tipo di licenza o autorizzazione, fatto salvo per il servizio di taxi, la cui istanza può essere presentata anche in modo congiunto a firma degli associati ovvero del presidente della cooperativa.

3 Qualora il termine venga a scadere il giorno festivo o di chiusura, lo stesso, si intenderà prorogato alla successiva giornata lavorativa. Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.

4 Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità: generalità complete, codice fiscale, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio, residenza ed allegare alla stessa, la documentazione prevista nel bando di gara così come previsto dal successivo articolo 117.

ART. 116
(Titoli preferenziali ai fini della valutazione per l'assegnazione delle autorizzazioni di noleggio con conducente e licenza taxi)

1 Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni n.c.c., il dirigente del servizio competente, nel predisporre il bando di gara, terrà conto in ordine cronologico dei seguenti titoli preferenziali, a cui saranno attribuiti punteggi fino ad un valore massimo di 100:

- a) il servizio prestato lodevolmente per almeno 2 anni negli ultimi cinque, presso aziende di trasporto pubblico;
- b) titolare ovvero rappresentante legale di agenzie che opera nel settore del turismo e dei trasporti;
- d) età anagrafica più giovane.
- e) eventuale stato di disoccupazione;
- f) carico familiare.

2 Con le stesse modalità di cui al comma 1, per l'assegnazione delle licenze per il servizio taxi, si terrà conto dei seguenti titoli preferenziali:

- a) società cooperative o consorzi di taxi con un numero minimo di 4 persone, che abbiano la sede legale nel Comune di Rossano, da almeno 6 mesi;
- b) esperienza lavorativa prestata dai soggetti interessati, nel settore del turismo e dei trasporti;
- c) assunzione di personale con uno stato di disoccupazione da almeno un anno, da documentare con apposita autocertificazione;

- d) assunzione di personale con familiari a carico;
- e) assunzione di personale che abbiano la conoscenza di almeno 2 lingue straniere con l'obbligo dell'Inglese;
- f) proposta di servizi innovativi a favore dell'utenza (esempio: servizi a chiamata per i pensionati, per le scuole, per gli alberghi).

3 Per entrambe le tipologie, a parità di punteggio, si terrà conto della data di invio della domanda allo SUAP.

ART. 117
(Documenti da allegare alla domanda)

1 Alla domanda di ammissione, dovrà essere allegata, pena l'inammissibilità della stessa:

- a) certificato di abilitazione professionale di cui all'art. 116 punto 8 del codice della strada (patente tipo B+K), rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C..
- b) documento d'identità in corso di regolare validità e codice fiscale;
- c) dichiarazione attestante i requisiti della idoneità morale previsto dall'art. 5 del D.L. 22/10/2000, n. 385 e successive modificazioni, nonché i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 71 del D.vlo n. 59/2010;
- d) dichiarazione di disponibilità, nel territorio comunale, di una rimessa, da intendersi come spazio anche a cielo aperto, idonea allo stazionamento dei mezzi di servizio per l'esercizio di n.c.c.
- e) procura speciale di incarico all'invio della pratica al SUAP
- f) ricevuta tassa comunale diritti istruttori SUAP.

2 oltre a quanto specificatamente previsto dal bando di gara, l'interessato potrà allegare ogni altra certificazione che si ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione dei titoli e della formulazione della graduatoria;

ART. 118
(Validità della graduatoria e concessione della licenza)

1 La graduatoria ha validità TRE ANNI, dalla data di approvazione.

2 I candidati risultati vincitori, saranno avvisati mediante posta elettronica certificata con la quale è stata inviata la domanda.

3 il SUAP, qualora i vincitori non presentino la documentazione richiesta entro il termine prescritto per la concessione della licenza o autorizzazione, comunica agli interessati la decadenza e lo scorrimento della graduatoria.

ART. 119
(Tariffe per il servizio taxi e n.c.c.)

1 Le tariffe relative al trasporto pubblico per taxi, sono fissati, entro tre mesi dall'approvazione del presente T.U. con apposito atto deliberativo da parte della Giunta Comunale, sentiti uno o più rappresentanti titolari di servizio di ncc e taxi, regolarmente autorizzati dal Comune, per come segue:

-quota fissa di partenza giorno ferialo (dalle 07:00 alle 22:00)	Euro
-quota fissa di partenza giorno festivo (dalle 07:00 alle 22:00)	Euro
-quota fissa di partenza notturna (dalle 22:00 alle 7:00)	Euro

BAGAGLI

Il primo bagaglio è gratuito. Per i successivi bagagli di dimensione superiore a cm. 0,35 x 0,25 x 0,50, il costo a carico del passeggero è di Eurocadauno.

SERVIZIO NEL COMUNE (compreso il ritorno a vuoto)

- scatti successivi (il primo dopo 1.500 m di corsa) ogni 100 m. euro
- sosta per ogni minuto primo euro

SERVIZIO FUORI COMUNE

- al Km. (tariffa chilometrica che viene attivata a inizio corsa anche nel territorio comunale e che non comprende il ritorno a vuoto del mezzo) euro
- sosta per ogni minuto primo euro

TARIFFE AGEVOLATE

-E' fissato uno sconto del 10% sull'importo indicato dal tassametro per le corse dirette verso i presidi ospedalieri del comprensorio di Rossano, e per le donne che viaggiano sole, dalle ore 21,00 alle ore 01.00

Per le corse con origine fuori dal comune di Rossano, resta l'obbligo di comunicare al cliente oltre al tempo di attesa, il costo stimato che indicherà il tassametro all'inizio della corsa.

2 Il Servizio di noleggio con conducente, si effettua in base a tariffe concordate di volta in volta dall'utente e dal vettore. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio deve avvenire obbligatoriamente all'interno dell'area comunale o comprensoriale.

ART. 120 (Ulteriori disposizioni e divieti)

1 Non è ammesso in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente.

2 E' invece ammesso in capo ad un medesimo soggetto:

- a) Il cumulo di autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente
- b) Il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente con natanti.

3 L'autorizzazione NCC può essere trasferita ad altri soggetti alle seguenti condizioni:

- a) Il cedente sia titolare da cinque anni
- b) il cedente sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente da guida.
- c) il subentrante deve essere iscritto nel ruolo dei conducenti.

4 Al cedente non può esserne attribuita altra autorizzazione per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima (art. 9 comma 3 legge 21/92).

5 In caso di morte la licenza o autorizzazione può essere trasferita:

- a) ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora sia in possesso dei requisiti prescritti;
- b) ad altri designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, entro il termine massimo di due anni e dietro autorizzazione del comune.

ART. 121 (Obblighi dei conducenti per il servizio taxi e n.c.c)

1 I conducenti delle autovetture di servizio taxi e n.c.c. hanno l'obbligo:

- a) depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, entro tre giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore.
- b) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il proprio veicolo;
- c) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico nel recarsi al luogo indicato;
- d) caricare e saldamente assicurare i bagagli dei viaggiatori;
- e) applicare sul mezzo, ai sensi di quanto disposto da apposita determina dirigenziale, i contrassegni distintivi di riconoscimento e gli adesivi specificanti la tipologia della tariffa stabilita dal comune;
- f) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della forza pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
- g) tenere nel veicolo, oltre ai documenti di circolazione relativo al veicolo stesso, la licenza o l'autorizzazione comunale. Detti documenti da esibire a richiesta degli agenti e dei funzionari di polizia, debbono essere tenuti aggiornati;
- h) avere durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- i) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori dei non vedenti;
- l) comunicare all'ufficio del comune che ha rilasciato il titolo, il cambio di residenza e la variazione dell'indirizzo della rimessa entro il termine di trenta giorni;
- m) comunicare all'ufficio del comune che ha rilasciato il titolo eventuali disposizioni della Prefettura, relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro successive alla notifica delle disposizioni medesime;
- n) riportare la vettura in rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto, salvo il caso di prenotazione mediante radio telefono.

2 Oltre agli obblighi di cui al precedente comma, in particolare, per quanto riguarda il servizio taxi, i titolari hanno l'obbligo di:

- a) avere il segnale " Taxi" illuminato nelle ore notturne;
- b) essere, durante il servizio nei luoghi abilitati allo stazionamento a disposizione del pubblico, in prossimità della propria autovettura è comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
- c) fornire all'utente se richiesti, chiarimenti sulla formazione del corrispettivo della corsa;
- d) rispettare i turni e gli orari di servizio;
- e) azionare il tassametro solo al momento in cui ha inizio il servizio a favore di un utente determinato e bloccarlo non appena tale servizio si è terminato;
- f) applicare i supplementi tariffari solo se dovuti;
- g) in caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tale caso l'importo della corsa è riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.

ART. 122 (Diritti dei conducenti Taxi e n.c.c.)

1 I conducenti delle autovetture di servizio taxi e n.c.c. hanno diritto di:

- a) essere tempestivamente informati, anche attraverso gli organismi economici di categoria, di tutte le variazioni della toponomastica locale;
- b) richiedere all'utente, in caso di servizio comportante una spesa rilevante, un anticipo comunque non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito;
- c) rifiutare il trasporto di animali fatto salvo quanto disposto dal comma 1, lettera i) del precedente articolo 121;
- d) applicare, all'interno del servizio, una targa con il divieto di fumare;

2 In particolare i tassisti hanno diritto di:

- a) rifiutare la corsa all'utente che si presenti in stato di alterazione;
- b) rifiutare la corsa a persone che, in occasione di precedenti servizi abbia arrecato danni all'autovettura, sia risultata insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti;
- c) pretendere in caso di attesa richiesta all'utente, il corrispettivo della corsa indicato dal tassametro in quel momento ed un anticipo sulla sosta richiesta;

d) non consentire all'utente l'accesso ai posti anteriori, qualora la vettura sia dotata di schermo (o scudo) protettivo divisorio.

ART. 123
(Divieti per i conducenti di Taxi e n.c.c.)

1 E' fatto divieto ai conducenti di autoveicoli in servizio di:

- a) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri, tranne i casi di accertata forza maggiore o pericolo;
- b) fumare o consumare cibo durante la corsa;
- c) chiedere compensi non conformi o aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti;
- d) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
- e) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
- f) tenere, verso gli utenti ed i colleghi, un comportamento scorretto o comunque non consono al pubblico servizio espletato;
- g) trasportare animali di loro proprietà;
- h) consentire la conduzione del veicolo a persone estranee anche se munite di patente idonea;
- i) applicare nella autovettura contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
- l) effettuare, in servizio, propaganda a favore di organizzazioni politiche e sindacali.

2 Oltre ai divieti di cui al precedente comma, all'esercente in servizio taxi è vietato:

- a) fare salire sul mezzo, durante la sosta nelle piazzole, persone estranee per l'intrattenimento;
- b) effettuare il servizio di trasporto passeggeri con il segnale di " vettura libera";
- c) provvedere al lavaggio o manutenzione del veicolo nelle piazzole di sosta;
- d) effettuare, durante la sosta nelle piazzole, attività estranee al servizio.

ART. 124
(Sostituzione alla guida)

1 Per la sostituzione alla guida dei titolari di licenza taxi, si applicano le norme di cui all'art. 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, modificato dall'art. 36 del d.l. n. 1/2012,

2 Il titolare della licenza taxi, può essere sostituito alla guida nell'ambito del turno integrativo o nell'orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla disciplina nonché in caso di malattia o infortunio.

3 Il titolare della licenza di taxi, invia al SUAP, la segnalazione mediante posta elettronica certificata, ovvero fax la sostituzione alla guida, unitamente ad un documento d'identità in corso di validità e codice fiscale. La sostituzione è efficace dalla data di invio della segnalazione, che deve contenere:
- l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge n. 21/92; la durata della sostituzione; il nominativo; la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti prescritti rese da parte di quest'ultimo.

ART. 125
(Collaborazione familiare)

1 I titolari di licenza taxi o di autorizzazione n.c.c. che svolgono l'attività nella forma di impresa familiare, possono avvalersi della collaborazione di familiari conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile.

2 La qualità di collaboratore familiare può essere assunta:

- a) dal coniuge;
- b) dai parenti entro il terzo grado;
- c) e dagli affini entro il terzo grado.

3 Nel caso di cui al precedente comma 1, i titolari, dovranno inviare al SUAP, apposita segnalazione con un documento d'identità in corso di validità e codice fiscale.

ART. 126
(Caratteristiche dei veicoli taxi e n.c.c.)

1 gli autoveicoli al servizio taxi o n.c.c. devono:

- a) essere dotati di tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale
- b) essere dotati di un bagaglio capace di contenere eventuali valige e contenitori atti al trasporto di cose o animali domestici al seguito dell'utente anche con l'istallazione di portabagagli all'esterno dell'autovettura;
- c) essere collaudati per non meno di quattro posti per i passeggeri;
- d) essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi a ridurre i carichi inquinanti.

ART 127
(Caratteristica specifica per le autovetture adibite al servizio taxi)

1 Oltre alle caratteristiche di cui al precedente articolo l'autoveicolo taxi deve:

- a) avere a bordo la tabella delle tariffe a disposizione dell'utente ed esposto in modo ben visibile. La tabella deve essere collocata nella parte retrostante dei sedili anteriori, con la possibilità di estrarla da eventuali supporti, per la lettura nelle diverse lingue straniere;
- b) essere di colore stabilito dall'art. 12, comma 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e dal decreto del Ministero dei Trasporti del 19 novembre 1992.
- c) portare negli sportelli anteriori un solo contrassegno identificativo indicate il numero della licenza, il nome e lo stemma del Comune;
- d) portare sul tetto apposito segnale illuminabile con dicitura " Taxi";
- e) portare, se collegata ad un ponte radio, sulle pareti laterali dei parafranghi anteriori, un contrassegno di riconoscimento approvato dall'Amministrazione comunale.

2 Per la pubblicità luminosa, con apposita determina dirigenziale, concordata, ove è possibile con le organizzazioni sindacali di categoria, viene stabilito o approvato il tipo di contrassegno di cui alle lett. c,d, e del comma 1 e viene altresì individuato la loro esatta collocazione sul veicolo, avendo cura di garantire la piena visibilità degli stessi della loro confondibilità, per vicinanza e colorazione, con messaggi pubblicitari.

ART. 128
(Caratteristica specifica per le autovetture adibite al servizio n.c.c.)

1 Oltre alle caratteristiche di cui al precedente articolo 123, l'autoveicolo a servizio n.c.c. deve esporre all'interno del parabrezza anteriore un contrassegno con la scritta " noleggio " ed una targa metallica, collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, recante la dicitura " N.C.C.", lo stemma comunale ed il numero dell'autorizzazione. La forma dei detti contrassegni è stabilita dall'Amministrazione Comunale.

2 L'autoveicolo, inoltre, deve avere a bordo, esposto all'attenzione dell'utente, il tariffario di cui all'art. 115 del presente T.U.

ART. 129
(Controllo dei veicoli)

1 Fatta salva la verifica di competenza degli uffici dalla Direzione Generale della M.C.T.C., le autovetture adibite al servizio taxi ed al servizio n.c.c., sono soggette a controlli periodici, con cadenza almeno annuale, da parte degli organi della polizia municipale, allo scopo di verificare lo stato di efficienza e di funzionalità del

veicolo ai fini dell'espletamento del servizio ed il corretto funzionamento del tassametro installato sulle vetture taxi.

2 Per i controlli di cui al comma 1, gli organi della P.M., possono avvalersi anche di personale esterno esperti in meccanica automobilistica, (officine specializzate), abilitate a rilasciare apposita certificazione di conformità, che dovrà essere tenuta a cura del titolare dell'attività, sul mezzo di trasporto ed esibita ad ogni richiesta da parte degli organi di vigilanza.

ART. 130 (Sanzioni)

1 Per chi esercita l'attività di Taxi senza licenza è prevista:

- a) La sanzione amministrativa da euro 1500,00 a 6000,00
- b) La confisca del veicolo e sospensione della patente.

2 Quando lo stesso soggetto è in corso in un periodo di tre anni in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di essa consegue la revoca della patente.

3 Le stesse sanzioni si applicano a coloro i quali è stata sospesa o revocata la licenza (art. 86 comma 2 D.lgs n. 285/92).

4 Le sanzioni previste dal presente regolamento devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n, 689 e successive modificazioni.

5 Gli organi della Polizia Municipale, sono incaricati al controllo ed alla vigilanza del rispetto delle norme di cui al presente titolo V.

ART. 131 (Sospensione della licenza taxi)

1 La licenza d'esercizio può essere sospesa dal dirigente o responsabile del servizio, tenuto conto della gravità dell'infrazione, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a) violazione delle vigenti norme nazionali e comunitarie in materia;
- b) violazione alle norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) violazione di norme vigenti del Codice della strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- d) violazione per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme, per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria o accessoria riferita agli orari di servizio;
- e) utilizzo, per servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- f) prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionante.

ART. 132 (Revoca della licenza di Taxi)

1 Il dirigente o responsabile del servizio, dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:

- a) quando in capo al titolare della licenza vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente articolo 128;
- c) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente regolamento
- d) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- e) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.
- f) nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie.

ART. 133
(Sanzioni servizio n. c.c.)

1 La violazione delle eventuali prescrizioni imposte dall'autorità comunale nell'esercizio del servizio di n.c.c. comporta per la prima volta la sospensione da uno a novanta giorni dell'autorizzazione.

2 La venuta infrazione di tre provvedimenti sanzionatori nell'arco di un anno, comporta la decadenza dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente.

ART. 134
(Decadenza delle licenze di taxi e noleggio con conducente)

1 Il dirigente o responsabile del servizio dispone la decadenza della licenza/autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio nei termini stabiliti dal presente regolamento;
- b) per esplicita dichiarazione inviata al SUAP di rinuncia alla licenza o autorizzazione da parte del titolare della stessa; per morte, del titolare della licenza quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dal presente regolamento;
- c) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;
- d) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a sei mesi.

ART. 135
(Vetture pubbliche di piazza a trazione animale)

1 Sono applicabili ai titolari di licenza a trazione animale tutti gli articoli del presente regolamento, purchè compatibili con le particolarità del trasporto.

2 Sono considerate idonee al lavoro di vetture per il trasporto pubblico di animale le seguenti razze di cavalli:

- T.P.R. (tiro pesante rapido) o altre razze da tiro;
- Lipizzani;
- Maremmani;
- Trattori, soggetti a valutazioni morfologica e di categoria di peso.

ART. 136
(Noleggio con conducente e servizio taxi a mezzo di autobus)

1 Per autobus si intendono i veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiate con più di nove posti compreso quello del conducente. (art. 54 legge 22/12/2000 n. 395).

2 Il numero delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus (superiore a 8 posti) non è soggetto a contingentamento da parte dell'Amministrazione Comunale.

3 Il Comune rilascia l'autorizzazione, ed il N.O. di immissione in servizio, per il noleggio con conducente o taxi a mezzo autobus entro 60 giorni dalla richiesta presentata al SUAP.

4 L'immissione in servizio potrà avvenire solo successivamente al collaudo da parte della M.C.T.C..

5 Sono esenti dalle suddette norme, gli autobus adibiti ad uso proprio ed i veicoli destinati al trasporto specifico di persone ugualmente adibiti ad uso proprio, in questo caso la carta di circolazione può essere rilasciata soltanto ad enti pubblici, imprenditori, collettività, per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse con la loro attività, a seguito di accertamento effettuato dalla Direzione generale della M.C.T.C.,

sulla sussistenza di tali necessità (Art. 1 comma 3 del decreto legislativo n. 395 del 22/12/2000 e comma 1 art. 83 del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, nuovo codice della strada).

ART. 137

(Requisiti di onorabilità-capacità finanziaria e professionale per l'attività di noleggio con conducente di autobus)

1 I requisiti previsti dal decreto legislativo 22/12/2000 n. 395, dando attuazione della direttiva 98/76CE del 01/10/1998, per l'esercizio di noleggio con conducente mezzo di autobus, devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda per ottenere l'autorizzazione di esercizio e devono permanere per tutto il periodo di possesso dell'autorizzazione .

2 I requisiti di onorabilità debbono essere posseduti dalla persone che dirige in modo continuativo ed effettivo l'attività, nonché, dall'amministratore unico, o dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche che private e per ogni altro tipo di Ente; dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone; dal titolare dell'impresa individuale o familiare.

3 I requisiti della capacità Finanziaria è soddisfatta qualora vi sia la disponibilità di risorse finanziarie in misura non inferiore alla somma prevista dalla normativa vigente, da dimostrare secondo le disposizioni e le modalità stabilite dal Ministero infrastrutture e Trasporti – dipartimento trasporti terrestri.

4 La prova della sussistenza della capacità finanziaria deve essere fornita secondo le disposizioni impartite dal Ministero infrastrutture e Trasporti – dipartimento trasporti terrestri. (reg. CEE n.1071/2009 del 21/10/2009- art. 7 – Decreto capo dipartimento per i trasporti 25/11/2011 – G.U. n. 277 del 28/11/2011);

5 La Capacità Professionale: è riconosciuta:

- a chi abbia superato l'esame di cui all'art. 8, del d.lgs 395/2000 attestante la conoscenza delle materie riportate nell'allegato I al d. lgs 395/2000. Le prove d'esame devono essere sostenute presso la provincia nel cui territorio il soggetto ha la residenza anagrafica;

- a chi avendo provato di aver maturato un'esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale di almeno 5 anni svolgendo, la direzione dell'attività, superi la prova d'esame di controllo di cui all'art. 8, comma 4, del dlgs 395/2000. Ai fini della valutazione dell'esperienza pratica:

a) si considera continuativa se la direzione dell'attività è stata svolta senza alcuna interruzione o con una o più interruzioni, singolarmente considerate, non superiore a 6 mesi;

b) si considera attuale se, alla data di presentazione della domanda per l'ammissione alla prova d'esame di controllo, la direzione dell'attività è in corso di svolgimento o è cessata o interrotta da non più di 6 mesi.

ART. 138

(Documenti per il rilascio della licenza di ncc o autorizzazione per taxi a mezzo di autobus)

1 Oltre al possesso dei requisiti, di cui all' art 117, da documentare o comprovare avvalendosi anche di dichiarazioni e /o asseverazioni debitamente sottoscritte dal richiedente, alla richiesta di licenza e/o autorizzazione da inviare al SUAP, occorre allegare:

1) Documento d'identità e codice fiscale

2) Certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio, qualora questo sia stato costituito o in elenco analogo in uno degli stati aderenti all'Unione Europea.

3) certificazione da cui si evince la proprietà o comunque di possedere la disponibilità in leasing del mezzo, o essere in possesso di apposito preliminare di acquisto dell'autoveicolo; ovvero copia del libretto del mezzo di trasporto.

4) Pianta planimetrica della rimessa, da intendersi anche come spazio a cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio (nel caso di esercizio del servizio di n.c.c.);

5) certificato di agibilità e destinazione d'uso della rimessa, ovvero dichiarazione asseverativa , a firma di un tecnico abilitato, che attesti il possesso dei requisiti edilizi urbanistici, ovvero dell'area a cielo aperto;

- 6) autocertificazione requisiti morali;
- 7) certificato di prevenzione incendi (ove occorra);
- 8) Attestazione della **capacità Finanziaria** da dimostrare secondo le forme di legge;
- 9) Attestazione di garanzia fideiussoria rilasciata da una o più banche, da compagnie di assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati ed iscritti nei rispettivi albi, in una delle forma stabilite Ministero infrastrutture e Trasporti – dipartimento trasporti terrestri.
- 10) procura speciale di incarico in favore di chi invia la pratica al SUAP;
- 11) tassa comunale, diritti istruttori SUAP.

2 Ai sensi dell'art. 6 comma 3 del d.lgs 395/2000 la prova della sussistenza della capacità finanziaria può essere fornita anche attraverso un'attestazione rilasciata da imprese che esercitano attività bancaria. Il contenuto ed il suo rilascio sono stabiliti con d.m. 28/04/2005, n. 161.

ART. 139 (Requisiti ed ubicazione della rimessa)

1 L'esercizio della professionale di noleggio con conducente a mezzo autobus è subordinato alla disponibilità in uso esclusivo di uno o più rimesse idonee e di dimensione compatibile con il numero del mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio.

2 L'ubicazione della rimessa dovrà essere:

- a) nel territorio del comune di Rossano o di uno dei Comuni confinanti, qualora abbia la propria sede legale nel comune di Rossano.
- b) nel territorio comunale di Rossano, qualora l'impresa abbia sede legale in un altro comune e sede secondaria nel comune di Rossano.

3 Le rimesse dovranno essere in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi, edilizia urbanistica e sicurezza sul lavoro.

ART. 140 (Caratteristiche degli autobus)

1 Gli autobus, con cui viene esercitato di servizio di n.c.c. deve avere le caratteristiche tecniche definite dalla vigente normativa.

2 In caso di nuova iscrizione o di sostituzione del veicolo, il titolare deve comunicare al SUAP del comune, gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire a servizio di noleggio, specificando il tipo e le caratteristiche tecniche dello stesso.

3 il servizio SUAP, provvede ad accertare che il veicolo risponda alle caratteristiche definite dalla vigente normativa e sia dotata dei contrassegni previsti dal successivo articolo, al fine del rilascio di apposito nulla osta, per le operazioni di immatricolazione o di revisione.

4 Al fine di migliorare la qualità dell'offerta di trasporto, L'Amministrazione comunale può stabilire criteri limitativi sulla vetustà dei veicoli o su altre determinate caratteristiche, sia per quelli da iscrivere su nuove autorizzazioni che per quelli destinati a sostituire i mezzi esistenti.

ART. 141 (Contrassegni per gli autobus)

1 Gli autobus adibiti al servizi di noleggio c.c. con autobus, devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno adesivo policromo, recante le seguenti scritte:

- Comune di Rossano a caratteri neri
- lo stemma del comune

- la scritta n.c.c. di colore rosso.

2 Gli autobus devono essere altresì dotati di una targhetta di materiale rigido metallico, di forma rettangolare fissata con una vite alla carrozzeria o alla targa di immatricolazione e resa inamovibile; delle dimensioni di cm 8,00 di larghezza per cm 10, 00 di altezza, posizionata nella parte posteriore vicino alla targa di immatricolazione e recante la seguente scritta:

- sulla parte superiore, la scritta " Comune di Rossano " e " N.C.C. ";
- al centro lo stemma del comune;
- nella parte inferiore il numero dell'autorizzazione.

3 I contrassegni di cui ai commi precedenti devono essere posizionati in modo da risultare ben visibili e conformi ai modelli autorizzati dal Comune.

4 E' consentito l'apposizione sulle fiancate degli autobus di scritte riportanti il nome del vettore, nei limiti e con prescrizioni indicate dal Codice della Strada.

ART. 142 (inizio e sospensione del servizio con autobus)

1 Il Titolare dell'autorizzazione di n.c.c. con autobus, deve iniziare il servizio entro novanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Nel caso di comprovata necessità, potrà essere concessa una proroga di ulteriori novanta giorni.

ART. 143 (acquisizione del servizio con autobus)

1 Il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus è offerto, con contratto e acquisito presso la rimessa o gli uffici del vettore. La rimessa deve essere situata in area privata.

2 Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di servizi mediante sosta su spazi e aree pubbliche.

3 L'Amministrazione comunale può derogare da quanto previsto dal comma 2, individuando spazi idonei su area pubblica negli ambiti ferroviari, adeguatamente delimitati e segnalati.

4 E' consentito l'impiego eccezionale di autobus di linea urbana per i casi, periodi e con le modalità previste dalla vigente normativa.

ART. 144 (sanzioni)

1 Per chi esercita l'attività di noleggio c.c. a mezzo di autobus senza licenza si applica la:

- a) sanzione amministrativa da euro 1500,00 a 6000,00
 - b) confisca del veicolo e sospensione della patente
 - c) quando lo stesso soggetto è in corso in un periodo di tre anni in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di essa è proposta la revoca della patente.
- Le stesse sanzioni si applicano a coloro i quali è stata sospesa o revocata la licenza (art. 86 comma 2 decreto lgs n. 285/92).

2 Negli altri casi è disposta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non superiore a Euro 258,00, nel minimo ed a Euro 1550,00 nel massimo.

ART. 145
**(servizio di noleggio con conducente ed attività di volontariato/Onlus/coop. Sociale/
associazione varie mediante autoambulanza)**

*D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada e s.v.m.);
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione codice della strada);
Dal D.M. 13 dicembre 1951 sui servizi pubblici non di linea;
Dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 (dispositivi antinquinamento)
Dal D.M. 01 Settembre 2009 n. 137 (norme immatricolazione veicoli autoambulanza)*

1 Il presente articolo disciplina il servizio speciale di n.c.c. con autoambulanze ai sensi della legge 21/1992 e dalle normativa Statale e Regionale di riferimento.

2 Gli autoveicoli speciali destinati al trasporto di infermi o infortunati, denominati autoambulanze, rientrano nella categoria dei veicoli definiti all'art. 54, lettere f) del nuovo codice della strada, quali autoveicoli per trasporti specifici destinati al trasporto di persone in particolari condizioni e distinti da una particolare attrezzatura ed in relazione alla funzione da assolvere, vengono distinte in 2 (due) tipologie:

- a) tipo A: con carrozzeria definita "autoambulanza di soccorso", attrezzate per il trasporto di infermi o infortunati e per il servizio di pronto soccorso, dotate di specifiche attrezzature di assistenza al soccorso.
- b) tipo B: con carrozzeria definita "autoambulanza di trasporto", attrezzate essenzialmente per il trasporto di infermi o infortunati, con eventuale dotazione di semplici attrezzature di assistenza.

3 Detti autoservizi sono compiuti a richiesta dei trasportati o previa convenzione/richiesta dalle autorità sanitarie pubbliche preposte istituzionalmente per determinate periodi o attività in modo non continuativo nè periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, oppure anche in modo continuativo o periodico, con trasporto collettivo in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali, ambientali e di protezione civile.

4 Il servizio di N..C.C. con autoambulanza è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione Comunale, rilasciata a persona fisica o società e possono esercitare l'attività secondo le forme giuridiche indicate dalla legge 15 gennaio 1992 n. 21 e s.m.v., nonché, dell'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane o al Registro delle Imprese e da specifica autorizzazione Sanitaria della Regione Calabria.

5 Le modalità per il rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dall'art. 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e dalle norme del presente titolo, ad esclusione degli artt. 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 132, 133,134,135,136,137,138,140,141. 142,143.

6 Nelle autorizzazioni sia Comunale e sia Regionale "Sanitaria" sono indicati specificatamente i veicoli che si possono utilizzare, in possesso delle specifiche caratteristiche .

7 Le autorizzazione debbono essere presente a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti ed esibito su richiesta da parte degli organi di Polizia stradale e sanitaria.

8 Il contrassegno rilasciato unitamente al titolo di autorizzazione N.C.C. dal Comune, dovrà essere esposto nella parte posteriore del veicolo, in modo ben visibile.

9 Il servizio di trasporto in argomento, deve essere coordinato da un Direttore sanitario che ne è il diretto responsabile.

10 Qualunque modifica riguardante la Direzione sanitaria, il personale, gli automezzi e le relative attrezzature, deve essere comunicata con modalità preventiva al Comune e alla competente autorità Sanitaria Regionale per l'aggiornamento dell'autorizzazione amministrativa e sanitaria.

11 Il trasferimento o soccorso d'infermi, deve, in ossequio alla normativa sanitaria, essere effettuato con veicolo autoambulanza e numero di personale ed in possesso dei requisiti tecnici e professionali previsti dalle competenti autorità sanitarie;

12 Ciascun automezzo, in regola con le norme D.M. 1/09/2009 n.137 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per i veicoli speciali denominate "autoambulanze", deve essere sottoposto a periodiche disinfezioni ordinarie mensili e straordinarie dopo il trasporto di eventuali pazienti infetti – contagiosi;

13 Il requisito della idoneità professionale, comprovato dall'iscrizione nel ruolo dei conducenti, ove istituito dalla camera di Commercio, deve essere posseduto dal titolare e dalle persone comunque aventi titolo per l'esercizio della professione in qualità di dipendenti, soci o collaboratori familiari.

14 I titolari di autorizzazione n.c.c. con ambulanza possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il territorio della Regione Calabria, in quello nazionale e, a condizione di reciprocità, negli stati ove i regolamenti degli stessi lo consentano.

15 Per l'esercizio del servizio di n.c.c. con autoambulanza è richiesta obbligatoriamente la disponibilità, nel territorio del Comune di Rossano che rilascia l'autorizzazione, di locale adibito ad autorimessa, da intendersi come un luogo privato, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento dei veicoli di servizio ed in regola con le disposizioni di legge in materia.

16 L'inizio del servizio di n.c.c., fatto salvo quanto consentito per specifica autorizzazione, avviene con partenza del veicolo dal locale autorimessa di cui al precedente comma.

17 Il titolare di autorizzazione, previo nulla osta del Comune di Rossano, può sostituire il proprio autoveicolo adibito al servizio di n.c.c. con autoambulanza, fermo per guasto tecnico, e per il solo periodo di fermo, con altra di cui abbia la proprietà o comunque la piena disponibilità, conforme alle caratteristiche di legge.

18 E' fatto divieto ai conducenti di autoveicoli "Autoambulanze" in servizio di Parcheggiare il veicolo in strade pubbliche o altra pertinenza di aree pubbliche, se non per il tempo strettamente necessario al prelievo dell'infermo, salvo casi di accertata ed momentanea forza maggiore/ pericolo o specificatamente autorizzato in determinati siti dal Comune di Rossano;

19 Fatta salva la verifica di competenza degli uffici del Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, le autovetture da adibire al servizio N.C.C. sono sottoposte, prima del rilascio del titolo autorizzativo da parte del Comune, a controllo/verifica da parte degli organi di Polizia Municipale e, di successive verifiche con cadenza annuale, allo scopo di verificare lo stato di efficienza e di funzionalità del veicolo ai fini della circolazione stradale per l'espletamento del servizio de quo ..

20 Per quanto non previsto nel presente articolo si richiama a quanto contenuto negli articoli di regolamentazione del servizio N.C.C. del presente regolamento Comunale e, nella normativa Nazionale – Regione Calabria di riferimento.

21 Per le violazioni al presente articolo, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie (sospensione - decadenza ecc.. titolo autorizzativo) previste per il servizio n.c.c. del presente regolamento.

22 Il servizio di trasporto infermi o di soccorso sanitario, svolto con veicoli speciali "Autoambulanze" da parte di organizzazione senza fini di lucro, quali: associazione di volontariato ,cooperative sociale, associazione "Onlus" ecc., sono tenuti al rispetto delle norme di cui al presente titolo, con esclusione del possesso del titolo autorizzativo per l'attività di cui alla legge n. 21 del 15/01/1992.

ART. 146 (disposizioni transitorie e norme abrogate)

1 Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente T.U. i titolari di licenza di taxi e di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente a mezzo di autovetture e autobus, devono uniformarsi alle norme di cui al presente titolo.

2 Gli organi della Polizia municipale, verificano la sussistenza o meno delle condizioni previste dalle norme di cui al presente titolo in capo ai titolari del servizio, per il prosieguo dell'attività autorizzata. Gi stessi, dovranno segnalare allo SUAP del comune, eventuali irregolarità e/o inadempienze, tanto al fine

dell'adozione dei provvedimenti necessari, fino anche alla sospensione o alla revoca dalla licenza/autorizzazione di esercizio.

3 Dalla data di entrata in vigore del norme di cui al presente titolo, si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione comunale, in particolare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56, del 27 Agosto 2002, recante: "*regolamento comunale per la disciplina del noleggio con conducente a servizio taxi a mezzo di autovettura ed autobus per trasporto viaggiatori su strada*".

4 Per quanto non previsto dal presente titolo. si fa riferimento alla normativa Statale e Regionale in vigore.

ART. 147
(entrata in vigore)

1 Le disposizioni di cui al presente testo unico entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web ufficiale del comune.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarle e di farle osservare.